

55.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE		PAG.
	PAG.	
ALFANO: Per impedire l'uso della droga nelle scuole (4-04335) (risponde RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno)	2274	BUSETTO: Attività estrattiva della Pertusola nella miniera di Solofossa (Belluno) (4-05614) (risponde DE MITA, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato) 2279
ALFANO: Situazione degli archivi amministrativi dello Stato (4-04804) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2274	CALABRO: Provvidenze a favore dei familiari dell'agente di pubblica sicurezza Tommaso Biscotti, morto in servizio (4-04406) (risponde RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno) 2280
ALIVERTI: Esonero dal servizio di leva per gli ammogliati o vedovi con prole (4-05925) (risponde TANASSI, Ministro della difesa)	2275	CALVETTI: Ripetitore TV nella zona di Ballabio (Como) (4-05495) (risponde TOGNI, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni) 2280
ALOI: Trasferimento della caserma dei carabinieri da Motta San Giovanni a Luzzano (Reggio Calabria) (4-04509) (risponde RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno)	2276	CARADONNA: Manifestazione a Roma dei gruppuscoli della sinistra del 24 maggio 1973 (4-05850) (risponde RUSSO VINCENZO, Sottosegretario di Stato per l'interno) 2281
ASSANTE: Sull'operato del pretore di Ceccano (Frosinone) (4-05592) (risponde ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia)	2276	CASSANO: Nuovo regolamento di servizio dell'Istituto poligrafico dello Stato (4-05648) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro) 2281
BAGHINO: Raccordo ferroviario Oneglia-Porto Maurizio (Imperia) (4-06077) (risponde PRETI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile)	2277	CATALDO: Riattivazione della linea ferroviaria Potenza-Taranto (4-06230) (risponde PRETI, Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile) 2281
BARDOTTI: Benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ai dipendenti civili dello Stato che hanno prestatato servizio per conto dell'ONU (4-04956) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2277	CAVALIERE: Nuovo regolamento di servizio dell'Istituto poligrafico dello Stato (4-05706) (risponde SCHIETROMA, Sottosegretario di Stato per il tesoro) 2282
BIAGIONI: Intervista del direttore della Zecca sulle procedure per l'assegnazione di forniture (4-05203) (risponde RUFFINI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2278	CERVONE: Negata iscrizione all'albo degli ingegneri che non abbiano sostenuto gli esami dichiarati fondamentali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53, da parte del Consiglio dell'ordine di Roma (4-03584) (risponde ZAGARI, Ministro di grazia e giustizia) 2282
BOLDRINI: Integrazioni al bilancio dell'ONIG (4-06212) (risponde FABBRI, Sottosegretario di Stato per il tesoro)	2278	

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

PAG.	PAG.
CIACCI: Presunte vessazioni a danno delle reclute del 1° battaglione dell'84° reggimento fanteria di stanza a Siena (4-05917 e 06246) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	GASCO: Incidenza dell'IVA sui prezzi dei medicinali (4-05071) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)
2283	2293
COCCIA: Pensione di guerra a Bucci Edolo da Gagliano Aterno (L'Aquila) (4-05857) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	GEROLIMETTO: Richiesta di collocamento a riposo anticipato dell'appuntato dei carabinieri Nando Tanzi (4-06284) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)
2284	2294
CUSUMANO: Sospensione delle esportazioni da parte delle cementerie siciliane per assicurare il rifornimento all'isola (4-06280) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	GIOMO: Sciopero al MOTTAGRILL di Cantagallo (Firenze) (4-05897) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)
2286	2294
D'ALESSIO: Nomina di alcuni dirigenti generali del Ministero della marina mercantile e della difesa (4-05701) (risponde PIERACCINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	GUADALUPI: Situazione della Banca del piccolo credito salentino di Lecce (4-03010) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
2286	2294
D'ANGELO: Integrazione della gratifica speciale concessa agli agenti di custodia (4-05367) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	GUARRA: Pratica di pensione di guerra al signor Ferraro Cristoforo da Arco Felice (Napoli) (4-05926) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
2286	2295
D'AURIA: Aumento delle tariffe per le utenze di gas ad uso domestico per Napoli e provincia (4-05562) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	IANNIELLO: Integrazione dei bilanci comunali e provinciali (4-05727) (risponde FABBRI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)
2288	2295
DELLA BRIOTTA: Visita di leva per lavoratori stagionali all'estero (4-06024) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	LA BELLA: Inchiesta amministrativa presso gli Istituti fisioterapici ospedalieri di Roma (4-01780) (risponde GUI, <i>Ministro della sanità</i>)
2288	2296
DE MICHIELI VITTURI: Integrazione della gratifica speciale concessa agli agenti di custodia (4-05389) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	LA BELLA: Sull'operato del maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Bagnai (Viterbo) (4-05725 e 05853) (risponde TAVIANI, <i>Ministro dell'interno</i>)
2289	2296
DE VIDOVICH: Organico dell'ospedale psichiatrico di Trieste (4-05878) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	LO PORTO: Tutela della disciplina del commercio all'ingrosso dei prodotti ittici di Trapani (4-05893) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)
2290	2298
DI GIESI: Oneri manutentori delle opere idrauliche (4-05717) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	LURASCHI: Linea ferroviaria Como-Milano (4-06176) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
2291	2298
DI GIOIA: Sulla opportunità di servizi decentrati dell'ICMC nella provincia di Foggia (4-06332) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	MAGRÌ: Sosta a Serravalle Scrivia (Alessandria) del treno diretto 2606 (4-06265) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
2291	2299
FAENZI: Realizzazione di un aeroporto ad Orbetello (Grosseto) da parte della società Avio-Argento (4-05991) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	MALAGUGINI: Itinerari degli aeromobili in decollo dall'aeroporto di Milano-Linate (4-06267) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)
2292	2299
FRACANZANI: Utilizzazione delle strutture produttive e organizzative della sede RAI di Venezia (4-04964) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	MANTELLA: Collegamento telefonico della frazione Fiasco-Baldaia di Squillace (Catanzaro) (4-06094) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)
2292	2300

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

	PAG.		PAG.
MARIANI: Sulle elezioni di dirigenti del CONI (4-05163) (risponde SIGNORELLO , <i>Ministro del turismo e dello spettacolo</i>)	2300	OLIVI: Potenziamento dell'attività della sede RAI di Venezia (4-04589) (risponde TOGNI , <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2309
MARZOTTO CAOTORTA: Estensione dell'uso del gasolio a tutti gli impianti termici (4-02853) (risponde GUI , <i>Ministro della sanità</i>)	2301	OLIVI: Operazioni per esenzione IVA su finanziamenti contratti da enti locali (4-05716) (risponde RUFFINI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2310
MASCIADRI: Stipendi del personale delle regioni proveniente dal Ministero dell'agricoltura (4-05654) (risponde FABRI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2302	PATRIARCA: Trattamento economico dei segretari comunali in quiescenza (4-06188) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2310
MENICACCI: Sui prestiti concessi ai dipendenti della Cassa rurale e artigiana di Foligno (Perugia) (4-04439) (risponde RUFFINI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2302	PICA: Sulla gestione della Banca popolare San Matteo di Salerno (4-00915) (risponde RUFFINI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2311
MENICACCI: Nuova sede della caserma dei carabinieri di Castelgiorgio (Terni) (4-05021) (risponde TAVIANI , <i>Ministro dell'interno</i>)	2302	PICA: Raccomandazioni del Consiglio d'Europa sull'istituzione di commissioni regionali frontaliere (4-05407) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2312
MENICACCI: Tributi imposti dal consorzio idraulico del fiume Topino (Perugia) (4-05336) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2303	RENDE: Posto fisso di polizia in Villapiana Scalo (Cosenza) (4-05244) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2312
MENICACCI: Restauro del palazzo municipale di San Gemini (Terni) (4-05553) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2303	ROBERTI: Sospensione delle tariffe ridotte per i viaggi di comitive nel periodo 25 luglio-25 agosto (4-06154) (risponde PRETI , <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2313
MENICACCI: Compensi degli agenti di custodia per riposi ordinari e straordinari non fruiti (4-06101) (risponde ZAGARI , <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2303	SACCUCCI: Manifestazione non autorizzata il 24 maggio 1973 a Roma (4-05810) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2313
MICELI: Carezza di cemento in Sicilia (4-06082) (risponde DE MITA , <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2305	SACCUCCI: Scontri tra esponenti del MSI e delle sinistre a Roma (4-05813) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2314
MILANI: Attentati alle cooperative di consumo di Pieve Emanuele e di Bollate (Milano) (4-04719) (risponde RUSSO VINCENZO , <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2305	SALVATORI: Assunzione presso la Banca popolare di Novara di impiegati della ex Banca popolare di Foggia (4-03969) (risponde RUFFINI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2314
MORINI: Compensi degli agenti di custodia per riposi ordinari e straordinari non fruiti (4-05609) (risponde ZAGARI , <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2306	SALVATORI: Nuovo regolamento di servizio dell'istituto Poligrafico dello Stato di Foggia (4-05460) (risponde SCHIETROMA , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2314
NICCOLAI GIUSEPPE: Compensi dei consiglieri di amministrazione della SEA di Milano (4-04632) (risponde PRETI , <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2307	SANTAGATI: Disavanzo di esercizio e contributi ottenuti dalla STEFER (Roma) (4-02577) (risponde PRETI , <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2315
NICCOLAI GIUSEPPE: Compensi degli agenti di custodia per riposi ordinari e straordinari non fruiti (4-05295) (risponde ZAGARI , <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2307	SANTUZ: Operazioni per esenzione IVA su finanziamenti contratti da enti locali (4-05062) (risponde RUFFINI , <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2316

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

	PAG.
STEFANELLI: Sollecito riesame dei ricorsi per pensioni di guerra (4-05535) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2317
SPINELLI: Ventilato trasferimento a La Spezia degli uffici tecnici amministrativi del cantiere navale apuano di Massa Carrara (4-06338) (risponde DE MITA, <i>Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato</i>)	2318
SPONZIELLO: Sollecita evasione della richiesta dell'esonero dal servizio di leva di Mario Lupo (4-06127) (risponde TANASSI, <i>Ministro della difesa</i>)	2318
SPONZIELLO: Sollecita definizione della pratica di pensione di guerra di Muscariello Sante (4-06128) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2319
TASSI: Assunzione di avventizi presso gli uffici provinciali delle poste e telegrafi (4-06164) (risponde TOGNI, <i>Ministro delle poste e delle telecomunicazioni</i>)	2319
TASSI: Collegamento del pronto intervento dei carabinieri al servizio di soccorso telefonico « 113 » (4-06170) (risponde RUSSO VINCENZO, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2319
TORTORELLA GIUSEPPE: Credito agevolato alle piccole e medie imprese (4-02993) (risponde RUFFINI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>)	2320
TOZZI CONDIVI: Regolamentazione delle indennità extrastipendio al personale della Motorizzazione civile (4-04845) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2320
TOZZI CONDIVI: Blocco stradale sul percorso del giro ciclistico della Campania (4-04846) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2321
TRIPODI GIROLAMO: Pagamento dell'assegno pensionistico ai ciechi civili della provincia di Reggio Calabria (4-06237) (risponde LEPRE, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>)	2321
VECCHIARELLI: Ventilata soppressione della pretura di Agnone (Isernia) (4-05412) (risponde ZAGARI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>)	2322
VERGA: Carezza di vetture ferroviarie per il trasporto passeggeri (4-06048) (risponde PRETI, <i>Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile</i>)	2322

ALFANO, CALABRÒ, PALUMBO E SACCUCCI. — *Ai Ministri dell'interno, della pubblica istruzione e della sanità.* — Per sapere se siano a conoscenza del fatto che l'uso della droga va approfondendosi impressionantemente nelle scuole anche quelle elementari, i cui alunni vengono avvicinati da ignobili individui e dai titolari di bancarelle per vendite di dolciumi e cancelleria, che numerosi sostano nei pressi degli edifici scolastici.

Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per evitare l'increscioso fenomeno e se reputino opportuno di interessare per tale sorveglianza anche la polizia femminile, in attesa di una precisa normativa.

(4-04335)

RISPOSTA. — Gli organi di polizia seguono costantemente e con la massima attenzione il fenomeno dell'uso della droga.

Personale di polizia, specializzato ad ogni livello di funzione, esercita senza sosta una azione preventiva e repressiva che ha dato sinora positivi risultati.

Elementi della polizia femminile, egualmente specializzati, contribuiscono proficuamente all'azione di vigilanza, specie negli ambienti frequentati dai minori, in collaborazione e d'intesa con altri operatori pubblici, cui spetta di tutelare l'integrità psicofisica dei giovani.

Si deve precisare, tuttavia, che in Italia il triste fenomeno è stato contenuto e, pur interessando anche talune frange della gioventù, è ben lontano dal raggiungere i tristi livelli toccati in altri Paesi.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO VINCENZO.

ALFANO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se siano a conoscenza della situazione di abbandono in cui versano gli archivi di molte amministrazioni dello Stato al punto che in alcuni uffici gli impiegati rifiutano di accedervi.

Per sapere, in particolare, se esista un piano o, più semplicemente, delle disposizioni per una periodica disinfestazione degli ambienti sia per prevenire, sia — particolarmente — per eliminare le colonie di insetti, di parassiti e di ratti che in questi ambienti sembrano trovare le migliori condizioni per proliferare indisturbati.

Per conoscere, in particolare, se il Governo sia a conoscenza della situazione in cui

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

si trova l'archivio della direzione generale dei danni di guerra, ancora oggi ubicato nella palazzina di via di Villa Ricotti n. 40, a Roma che, dopo il crollo dei balconi avvenuto circa un anno fa, è rimasto inaccessibile agli impiegati e funzionari trasferiti con i loro uffici a piazza Dalmazia, con l'immediato ristagno della già lenta liquidazione delle pratiche dei profughi.

Se di fronte a queste situazioni si ritenga impellente prendere delle decisioni determinanti e risolutive sia per il decoro delle singole amministrazioni, sia per la loro funzionalità, sia per la utilità dei cittadini interessati alla più rapida evasione delle loro attese. (4-04804)

RISPOSTA. — Nei contratti di appalto del servizio di pulizia dei locali delle amministrazioni centrali, la pulizia ordinaria degli archivi in particolare è prevista con periodicità mensile, mentre quella straordinaria viene effettuata a seguito di richiesta dei consiglieri dei Ministeri e ogni qualvolta se ne manifesti la necessità.

Essa consiste nella spolveratura radicale del carteggio e delle scaffalature, nonché nella lavatura dei pavimenti e dei vetri.

Anche la disinfestazione dei locali in questione viene effettuata, come per le pulizie straordinarie, ogni qualvolta se ne avverta la necessità. In tal caso, mediante apposite gare su scala nazionale o provinciale, si provvede all'aggiudicazione del servizio.

Per quanto, in particolare, si riferisce all'archivio della direzione generale danni di guerra di questo Ministero, si informa che presso l'immobile demaniale di piazza Dalmazia sono in corso di approntamento i locali nei quali sistemare l'archivio destinato ad accogliere le residue pratiche di danni di guerra rimaste in deposito provvisorio presso la vecchia sede di via di Villa Ricotti.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: SCHIETROMA.

ALIVERTI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che il Consiglio di Stato, pronunciandosi ripetutamente su vari ricorsi prodotti da giovani coniugati con prole, tendenti ad ottenere l'esonero dal servizio militare, in quanto, con la loro partenza, sarebbero venuti a mancare i mezzi di sussistenza alle proprie famiglie, ha riaffermato l'illegittimità dei criteri di valutazione posti in essere dall'am-

ministrazione della difesa e dagli organi preposti alle indagini in sede di accertamento del requisito della capacità economica riferito ai nuclei familiari d'origine dei due coniugi; e se, considerata la costante e sistematica interpretazione del combinato disposto dall'articolo 4 della legge 12 dicembre 1962, n. 1862 (delega del Parlamento al Governo per revisionare le leggi sul reclutamento) e dell'articolo 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 (con cui il Governo provvede ad emanare norme delegate), ritenga necessario ed urgente dare attuazione alla volontà del legislatore, chiaramente orientata verso la tutela della famiglia dell'iscritto alla leva, indipendentemente da ipotetici aiuti morali o materiali provenienti da altre fonti, non espressamente indicate né riconosciute da nessuna delle norme vigenti, evitando così il ripetersi di eccessi di potere e di situazioni illegittime che la stessa magistratura amministrativa ha più volte denunciato. (4-05925)

RISPOSTA. — L'orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, al quale fa richiamo l'interrogante, si riferisce al titolo di dispensa contemplato in favore degli ammogliati o vedovi con prole nei bandi di chiamata alle armi degli anni dal 1969 al 1971, in applicazione dell'articolo 91, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237 — sulla leva e il reclutamento obbligatorio nelle tre Forze armate — che conferisce al Ministro della difesa la facoltà di aggiungere, a quelli elencati nell'articolo stesso, altri titoli di dispensa dal compiere la ferma di leva per particolari condizioni di bisogno di famiglia.

Attualmente, per altro, la menzionata situazione familiare non costituisce più oggetto di specifico titolo di dispensa. Ai giovani ammogliati o vedovi con prole è meramente consentito, qualora si trovino in condizioni economiche particolarmente disagiate, di avanzare domanda di esonero, la quale viene decisa in base all'articolo 100 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che prevede la possibilità di dispensare dal servizio militare gli eccedenti il fabbisogno quantitativo o qualitativo per la formazione dei contingenti e scaglioni da incorporare.

L'agevolazione al momento accordata ha lo scopo di contemperare le esigenze dei predetti giovani effettivamente meritevoli di speciale considerazione con quelle che ha l'am-

ministrato — stante la sensibile contrazione venutasi a determinare nel gettito della leva in dipendenza dei numerosi benefici di dispensa e di ritardo disposti — di assicurare contingenti di leva da avviare alle armi non molto lontani dalle necessità.

Il Ministro: TANASSI.

ALOI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se risponda al vero il fatto che, di recente, è stato deciso il trasferimento della caserma dei carabinieri da Motta San Giovanni alla frazione Lazzaro (Reggio Calabria).

Per sapere se, nell'affermativa, ritenga opportuno disporre apposita inchiesta diretta ad appurare i reali motivi del provvedimento di trasferimento dal momento che, a quanto pare, le cause che hanno determinato tale decisione non sono inerenti al più efficiente svolgimento del servizio da parte della Benemerita. (4-04509)

RISPOSTA. — Il reparto dell'arma dei carabinieri di Motta San Giovanni, a causa delle precarie condizioni di abitabilità dello stabile adibito a caserma, è stato trasferito presso la frazione San Lazzaro dello stesso comune.

Nell'abitato di Motta San Giovanni, che dista nove chilometri dalla predetta frazione, è stato istituito un posto fisso dell'arma dei carabinieri.

Il Sottosegretario di Stato:
RUSSO VINCENZO.

ASSANTE E CITTADINI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

1) la pretura di Ceccano, retta dal dottor Di Donato, è da mesi al centro dell'attenzione della provincia di Frosinone per il clima di terrore determinato, nella generalità della popolazione, dai metodi con i quali il suddetto pretore conduce le indagini e che nettamente contrastano con i principi di libertà e di rispetto della dignità e della personalità dei cittadini;

2) in particolare sono motivo di vero allarme e di continua tensione soprattutto gli atteggiamenti ed i sistemi, che spesso assumono carattere persecutorio e che, esemplificativamente, vanno dalla convocazione e susseguente interrogatorio fatto in ore notturne di cittadini, alla perquisizione domiciliare su semplice relazione di informatori po-

liticamente ben interessati a qualificati, con risultati per altro poco edificanti (per ritrovare tre elementi residuati di guerra dipinti con fiori da giovani studenti, si è terrorizzata un'intera famiglia), dall'intimidazione e dall'arresto facile di cittadini disinvoltamente qualificati reticenti, con troppa poca attenzione per le prerogative ed i diritti della persona umana, al rinvio a giudizio, sulla scorta di una supposizione formulata dal caporione fascista del luogo, di personalità amministrativamente e politicamente qualificata, pur mancando, come ha riconosciuto in sede d'appello il superiore tribunale, i presupposti necessari stabiliti dalla legge per procedere;

3) questo stato di cose crea disagio nelle stesse forze di polizia e si ripercuote anche ed in maniera del tutto paralizzante sull'attività dell'amministrazione comunale sottoposta reiteratamente a controlli di ogni genere. E ciò in una visione dei suoi compiti del tutto personale ed esasperatamente repressiva, acuitasi ancor più dopo il suo ritorno in sede da una lunga assenza per malattia — se, pur nel pieno rispetto della intangibile autonomia della magistratura, ritenga di investire i competenti organi (che risulterebbero fra l'altro già informati da altra autorità) per una indagine sulla legittimità degli atteggiamenti e dei metodi seguiti dal pretore di Ceccano nell'amministrazione della giustizia. (4-05592)

RISPOSTA. — Effettivamente in un rapporto in data 6 luglio 1972, indirizzato al procuratore generale presso la corte d'appello di Roma ed al presidente del tribunale di Frosinone, il procuratore della Repubblica presso il predetto tribunale di Frosinone ha riferito circa il singolare comportamento tenuto dal dottor Stanislao Di Donato, pretore di Ceccano, nell'esercizio delle sue funzioni, informando, tra l'altro, che il detto magistrato « aveva dato manifestazioni di un carattere difficile, aveva rifiutato qualsiasi consiglio di moderazione ed aveva preso iniziative ed atteggiamenti non certo improntati all'equilibrio ed alla cautela che il magistrato deve possedere ».

Anche il presidente del tribunale di Frosinone, con analogo successivo rapporto dell'8 gennaio 1973, ha fatto presente che il prestigio e l'autorità del dottor Di Donato dovevano ormai considerarsi « fondamentalmente minati sia presso il foro locale che presso quelle autorità di polizia giudiziaria che con lui sono chiamate a collaborare ».

Il presidente della corte d'appello di Roma ha trasmesso i suddetti rapporti, assieme ad altri atti in cui si riferisce di particolari episodi, anche segnalati nella interrogazione, al Consiglio superiore della Magistratura prospettando a quel consesso l'inopportunità che il dottor Di Donato continui ad esercitare le funzioni giudiziarie nella pretura di Cecano.

Il Consiglio superiore della Magistratura, nella seduta del 12 aprile 1973, ha deliberato l'inizio della procedura di trasferimento di ufficio ad altra sede del dottor Di Donato, a norma degli articoli 2 e 4 del regio decreto legge 31 maggio 1946, n. 511 i quali prevedono che il magistrato possa essere trasferito ad altre sedi quando, nella sede che occupa non sia in grado di amministrare giustizia nelle condizioni richieste dal prestigio dell'ordine giudiziario.

Lo stesso Consiglio superiore, tuttavia, nella successiva seduta del 12 luglio 1973, ha deliberato il trasferimento del dottor Stanislao Di Donato, a sua domanda, al tribunale di Bergamo con funzioni di giudice.

Pertanto la pratica relativa al trasferimento di ufficio del predetto magistrato non potrà più avere corso.

Il Ministro: ZAGARI.

BAGHINO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle preoccupazioni diffuse in questi ultimi tempi negli ambienti portuali e sindacali di Imperia, a causa del ritardo registrato nell'inizio dei lavori di costruzione del raccordo ferroviario fra la stazione di Oneglia e il bacino di Porto.

Trattasi di un'opera di notevole importanza che permetterà di sveltire ed aumentare il traffico per lo scalo di Porto Maurizio, ottenendo anche una migliore efficienza funzionale degli impianti del porto commerciale.

L'interrogante chiede di conoscere le ragioni del ritardo dell'inizio dei lavori e se il ministro creda di potere tempestivamente intervenire per rimuovere ogni ostacolo eventualmente ancora esistente. (4-06077)

RISPOSTA. — Questo Ministero, aderendo a suo tempo alla richiesta avanzata dal Ministero dei lavori pubblici (direzione generale delle opere marittime) di realizzare l'arredamento ferroviario del bacino di Porto Maurizio e del relativo allacciamento alla stazione di Imperia Oneglia, provvide tempestivamen-

te a redigere ed a fare approvare il relativo progetto.

Non è stato invece possibile dare corso, con la stessa tempestività, all'inizio dei lavori, perché ciò era subordinato al preventivo versamento da parte del Dicastero dei lavori pubblici della somma di lire 185 milioni, afferente ad un primo appalto di opere, che è stato effettuato solo nello scorso mese di marzo.

Pertanto, dopo aver espletato i necessari adempimenti per indire le gare ed affidare i lavori, è stata successivamente fatta l'assegnazione all'impresa aggiudicataria Grosso Pietro di Imperia Oneglia, la quale sta svolgendo le opere preliminari per l'effettivo inizio dei lavori.

Il Ministro: PRETI.

BARDOTTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ai dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici, che hanno prestato servizio in zone di intervento per conto dell'ONU, ai quali sono stati estesi, con la legge 11 dicembre 1962, n. 1746, i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti, sono applicabili le norme della legge 24 maggio 1970, n. 336.

Alcune amministrazioni, infatti, hanno ritenuto non applicabili i benefici previsti dalla legge n. 336, richiamandosi all'articolo 5 della successiva legge 9 ottobre 1971, n. 824, che, al secondo comma, recita: « Tali disposizioni non si applicano al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 ».

Poiché, tuttavia, l'articolo 5 della suddetta legge n. 824 estende i benefici della legge n. 336 al personale militare in servizio, è da ritenere che la esclusione debba riferirsi solo al personale militare attualmente in servizio attivo e non già a quello che attualmente si trova nella posizione di dipendente civile dello Stato e degli enti pubblici.

L'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti il Governo intenda adottare allo scopo di chiarire il significato autentico del secondo comma dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 824. (4-04956)

RISPOSTA. — L'articolo unico della legge 11 dicembre 1962, n. 1746, dispone testualmente che « al personale militare, che per conto dell'ONU abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento, sono estesi i benefici previsti dalle norme in favore dei combattenti ».

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

Inoltre, l'articolo 5 della legge n. 824 del 1971, dopo aver disposto - al primo comma - l'estensione dei benefici recati dalla precedente legge n. 336 al personale militare e dei corpi di polizia in servizio permanente o continuativo, con il successivo secondo comma ha sancito la non applicabilità dei benefici stessi nei confronti del personale di cui alla citata legge n. 1746 del 1962.

Dall'esame delle sopraindicate norme si evince che il personale di cui alla ripetuta legge n. 1746, pur fruendo, in via generale, del regime di favore relativo agli ex combattenti, non ha alcun titolo, in virtù dell'esplicita prescrizione normativa del secondo comma del suddetto articolo 5, per beneficiare delle eccezionali provvidenze previste dalla legge n. 336 del 24 maggio 1970.

È da ritenere, infatti, che l'esclusione ivi sancita rivesta una portata generale tale da ricomprendere, al di là della sua collocazione nel contesto del ripetuto articolo 5 della legge n. 824, oltre ai militari in servizio permanente o continuativo, anche i dipendenti civili dello Stato e degli enti pubblici che abbiano in precedenza prestato servizio militare in zone d'intervento per conto dell'ONU.

D'altra parte non sembra che alla norma in questione possa essere attribuito un significato diverso da quello reso manifesto dalla sua stessa formulazione letterale che, riferendosi « al personale di cui alla legge 11 dicembre 1962, n. 1746 », non pone alcuna discriminazione tra il personale, civile o militare, attualmente in servizio, agli effetti della non applicabilità ai medesimi dei benefici combattentistici recati dalla legge 24 maggio 1970, n. 336.

Tale interpretazione è per altro conforme alla ratio della stessa legge n. 336, che è stata voluta dal legislatore quale atto di giustizia riparatrice a favore delle categorie combattentistiche che, a causa della guerra, avevano subito ritardi e menomazioni nella loro carriera, condizione questa che non ricorre nei confronti del personale in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
SCHIETROMA.

BIAGIONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere se l'intervista concessa dal direttore della Zecca, dottor Napolitano, al quotidiano *Il Globo* in data 5 aprile 1973 sia da considerarsi anche in riferimento all'interrogazione presentata recentemente, nella quale si chie-

devano chiarimenti sulle commesse di tondelli in bronzital per monete assegnate a ditte tedesche, una delle quali non risulterebbe addirittura qualifica nel settore. (4-05203)

RISPOSTA. — L'intervista richiesta al direttore della Zecca, dottor Mario Napolitano, dal quotidiano *Il Globo*, si riferisce esclusivamente alla puntualizzazione della procedura tecnico-giuridica seguita dalla Zecca nella assegnazione delle forniture.

Tale procedura, perfettamente aderente alle norme in vigore, sia in materia di contabilità generale dello Stato, sia dei regolamenti della Zecca, è stata approvata anche dagli organi di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
RUFFINI.

BOLDRINI, D'ALESSIO E NAHOUM. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza della situazione generale sanitaria dell'Opera nazionale invalidi di guerra, che per legge è obbligata ad assistere i mutilati ed invalidi di guerra, i civili di guerra, gli invalidi per servizio ed altre categorie e che è diventata insostenibile per la insufficienza dei mezzi finanziari occorrenti per far fronte alle varie esigenze di carattere sanitario in generale.

Se ritenga di intervenire urgentemente secondo le motivate richieste dell'Associazione mutilati ed invalidi di guerra con una erogazione di circa 3 miliardi per integrare le varie voci del bilancio dell'ONIG su cui l'ONIG stessa è stata costretta a far rientrare anche l'assistenza sanitaria ai mutilati incollocabili di prima categoria (legge 1958 - ASIF).

(4-06212)

RISPOSTA. — Con le originarie previsioni di bilancio per il corrente anno finanziario, l'assegnazione statale a favore dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra è stata determinata in complessivi 16.500 milioni, con un aumento rispetto all'anno 1972 di 1.500 milioni.

Inoltre, nel corso della corrente gestione sono state assentite due integrazioni, rispettivamente di lire 400 milioni, per le prospettate maggiori esigenze finanziarie dell'opera, e di lire 243 milioni per il ripiano del disavanzo di gestione dell'opera stessa al termine dell'esercizio 1971.

Tali maggiori assegnazioni rappresentano il massimo sforzo che si è potuto compiere nell'attuale situazione.

Il Sottosegretario di Stato: FABBRI.

BUSETTO, BORTOT E LIZZERO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, dell'industria, commercio e artigianato e della sanità.* — Per sapere in relazione all'attività estrattiva che viene svolta dalla società Pertusola mineraria e metallurgica con sede a Roma, per lo sfruttamento del giacimento di zinco e piombo esistente in località Solafossa di San Pietro di Cadore:

- 1) quale canone viene corrisposto dalla società allo Stato per lo sfruttamento della miniera;
- 2) qual'è l'ammontare della produzione annua e del fatturato;
- 3) quali condizioni sono state imposte alla società circa la sicurezza dei lavoratori dipendenti, le condizioni di lavoro e la tutela della integrità fisica degli addetti, la incolumità interna ed esterna alla miniera, il numero degli infortuni anche i più modesti che si verificano mensilmente, l'accertamento della esistenza della silicosi come malattia professionale;
- 4) quali controlli vengono esercitati sia per il rispetto del capitolato di concessione sia per quanto attiene alla prevenzione e alla sicurezza;
- 5) qual è l'arco di tempo entro il quale possa presumersi che il giacimento abbia ad esaurirsi. (4-05614)

RISPOSTA. — Con decreto ministeriale 18 giugno 1959, è stata accordata alla SpA Mineraria San Marco di Udine la concessione del giacimento di minerali di piombo e zinco nella località « Solafossa », in territorio dei comuni di Santo Stefano di Cadore e San Pietro di Cadore (Belluno), per la durata di 25 (venticinque) anni (area della concessione: ettari 130).

Tale concessione è stata successivamente intestata (decreto ministeriale 8 ottobre 1964), a decorrere dal 1° gennaio 1964, alla società mineraria e metallurgica di Pertusola.

L'area della concessione è stata ampliata da ettari 130 ad ettari 772, interessando anche il territorio del comune di Sappada (Belluno), con decreto ministeriale 7 settembre 1966, integrato dal decreto ministeriale 21 ottobre 1967.

La società titolare corrisponde allo Stato, dal 7 settembre 1966, il diritto annuo anticipato di lire 308.800 pari a lire 400 per ogni ettaro compreso nell'area della concessione, ai sensi della legge 21 dicembre 1961, n. 1501.

I dati, le notizie ed i chiarimenti relativi alla produzione (e logicamente, anche al fatturato) del materiale estratto dalle miniere e dalle cave godono della garanzia del più scrupoloso segreto d'ufficio, quale stabilita nell'articolo 11 della legge 9 luglio 1926, numero 1162 (regio decreto 18 dicembre 1927, n. 2717). La stessa garanzia si applica ai dati, ecc, relativi alla produzione degli stabilimenti minerallurgici e metallurgici, in applicazione del regio decreto-legge 19 ottobre 1927, n. 1923, convertito nella legge 13 maggio 1928, n. 1120.

Il giacimento di Solafossa è costituito da blenda e galena diffuse nella dolomia; il tenore dei metalli è basso; circa 5 per cento in zinco e 1 per cento in piombo.

Le riserve di minerale in vista ammontano a circa 3.700.000 tonnellate ed i lavori di ricerca effettuati non hanno dato, finora, risultati apprezzabili.

La manodopera della miniera, compresa quella di ditte saltuariamente, appaltanti lavori, si aggira sulle 150 unità.

Nell'esercizio della miniera non sono state imposte, finora, particolari misure di sicurezza in quanto, dato il tipo del giacimento, la sua ubicazione e il metodo di coltivazione adottato, è risultato sufficiente il rispetto delle norme previste dalla legge di polizia mineraria (decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128) e dalla legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

Sempre per il tipo delle rocce incassanti, la silice libera è assente; di conseguenza non sono mai stati riscontrati casi di silicosi nel personale.

Oltre i controlli previsti da tali leggi e fatti dalla società esercente, la stessa ha incaricato la direzione generale dell'ENPI, centro studi e controlli, di effettuare, nel marzo 1972, controlli periodici nella miniera, controlli fatti in punti caratteristici fissati con la direzione della miniera stessa e con i rappresentanti sindacali.

Da tale indagine è risultata confermata l'assenza di silice libera. Quanto suggerito dalla relazione stessa sull'aumento della ventilazione dopo lo sparo delle mine e il miglioramento del posto di lavoro sul frantoio al livello 1120, è stato subito realizzato dalla

società Pertusola mediante lo scavo di un nuovo fornello, nel primo caso, e raccordando il locale del frantoio con l'esterno mediante una apposita galleria che esce a giorno.

A seguito delle visite ispettive fatte nella miniera da parte del competente distretto minerario, sono state di volta in volta date disposizioni riguardanti sia la coltivazione del giacimento che le condizioni di sicurezza dei lavori. Altri controlli, naturalmente, vengono effettuati in continuazione ed il distretto stesso non mancherà di seguire con particolare attenzione i lavori nella miniera.

Il tempo entro il quale il giacimento di « Salafossa » verrà esaurito, se non avverranno nuovi ritrovamenti e la produzione si manterrà col ritmo attuale, si aggirerà intorno ai 7 anni.

Per quanto riguarda il numero degli infortuni, essi sono diminuiti negli ultimi anni ed attualmente si aggirano sui 5-6 al mese.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

CALABRÒ. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga disporre delle provvidenze speciali a favore dei familiari del giovane agente di pubblica sicurezza Tommaso Biscotti, perito recentemente a Catania nello adempimento del proprio dovere. (4-04406)

RISPOSTA. — Non appena a conoscenza del decesso della guardia di pubblica sicurezza Tommaso Biscotti, celibe, avvenuta a Catania a causa di un infortunio occorso allo stesso durante l'espletamento di un servizio di istituto, è stata disposta una sovvenzione immediata di lire 500 mila in favore dei familiari del predetto militare.

Le autorità locali sono state, altresì, autorizzate al pagamento di tutte le spese inerenti alle onoranze funebri ed al trasporto della salma al luogo di origine.

Questo Ministero ha subito predisposto anche il decreto per il pagamento, in favore del padre della guardia, signor Rocco Biscotti, della speciale elargizione di lire 2 milioni, prevista dalla legge 22 febbraio 1968, n. 101, per i militari appartenenti alle Forze di polizia, deceduti in servizio e riconosciuti « Vittime del Dovere ».

Inoltre, poiché, nel momento in cui si verificò il sinistro, il militare era trasportato a bordo di un'autovettura dell'amministrazione, è stata già interessata la società « Assicurazioni d'Italia », con la quale è stata sti-

pulata apposita polizza, per il pagamento del relativo indennizzo di lire 2 milioni.

È in corso di trattazione la pratica per l'accertamento dell'esistenza delle condizioni per la concessione, agli aventi diritto, della pensione privilegiata.

*Il Sottosegretario di Stato:
RUSSO VINCENZO.*

CALVETTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare perché sia consentito ai rioni di Bonacima e Learca di Lecco e buona parte del comune di Ballabio di ricevere le normali trasmissioni televisive.

Tali rioni, infatti, nei quali risiedono oltre 500 nuclei familiari, si trovano in « zona d'ombra » rispetto al ripetitore TV della RAI. (4-05495)

RISPOSTA. — Il problema di consentire la ricezione dei programmi televisivi agli abitanti dei rioni di Bonacima e Loarca di Lecco e di una zona del comune di Ballabio forma da tempo oggetto di particolare attenzione ed interessamento da parte dei competenti organi tecnici della RAI, nell'intento di pervenire ad un'adeguata soluzione del problema stesso.

In proposito, giova precisare che le convenzioni con la RAI non prevedono la diffusione dei due programmi televisivi sull'intero territorio nazionale, ma stabiliscono limiti — dettati da esigenze tecniche — agli obblighi imposti alla predetta concessionaria circa l'estensione delle reti, fissando a 40 milioni di persone, pari all'82 per cento degli abitanti, la popolazione da servire con il primo programma ed all'80 per cento la percentuale da servire con il secondo programma.

Ma, in realtà, la concessionaria ha spinto i collegamenti televisivi assai oltre i predetti limiti, estendendo con 799 impianti la rete di trasmissione del primo programma a circa il 98,3 per cento della popolazione e con 393 impianti quella del secondo programma a circa il 91 per cento della popolazione.

Ciò nondimeno questo Ministero, d'intesa con la RAI, promuove periodici piani di lavoro per migliorare, con la necessaria gradualità e secondo criteri di precedenza, riferiti principalmente alla consistenza demografica delle zone da servire, le condizioni della ricezione su tutto il territorio nazionale.

Nel quadro di tale obiettivo, si assicura che le esigenze della popolazione delle loca-

lità interessate saranno tenute nel dovuto conto, in sede di elaborazione dei prossimi programmi per il completamento delle reti televisive.

Il Ministro: TOGNI:

CARADONNA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se siano stati individuati e denunciati i partecipanti alla manifestazione tenutasi in Roma il 24 maggio 1973 promossa dai gruppuscoli della sinistra per ottenere la liberazione degli incriminati per l'orrenda strage di Primavalle.

L'interrogante fa presente che i partecipanti alla manifestazione hanno più volte ingiuriato ed aggredito le forze dell'ordine, profferendo pubbliche minacce ed intimidazioni nei confronti della magistratura e dei poteri dello Stato ed hanno effettuato un corteo non autorizzato per il centro della città scandendo *slogans* terroristici e minacciando con armi improprie le forze dell'ordine e la popolazione.

L'interrogante chiede, altresì, se siano stati incriminati i promotori della manifestazione che hanno affisso un manifesto inequivocabilmente istigante alla insurrezione contro i poteri dello Stato ed alla eliminazione fisica degli avversari politici. (4-05850)

RISPOSTA. — La questura di Roma ha denunciato all'autorità giudiziaria otto giovani che promossero e guidarono la manifestazione svoltasi a Roma, nel pomeriggio del 24 maggio 1973, senza preavviso.

Si precisa, per altro, che nell'occasione né le forze dell'ordine, né la popolazione hanno subito minacce da elementi muniti di armi improprie.

*Il Sottosegretario di Stato:
RUSSO VINCENZO.*

CASSANO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se intenda avallare il comportamento antidemocratico adottato dall'Istituto poligrafico dello Stato, che a Foggia ha messo in atto un nuovo regolamento di servizio senza aver prima consultato le organizzazioni sindacali, che sono le principali interessate.

L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti urgenti in merito. (4-05648)

RISPOSTA. — Il nuovo regolamento di servizio dell'Istituto poligrafico dello Stato è stato deliberato dal Consiglio di amministra-

zione — del quale fanno parte tre dipendenti dell'Istituto stesso, di cui un impiegato, un operaio grafico ed un operaio cartario — ed approvato dal Ministro per il tesoro.

Per quanto riguarda la lamentata mancata consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, si fa presente che tale procedura è prevista dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per il regolamento del personale, ma non per il regolamento di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA:

CATALDO E SCUTARI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere — premesso che:

1) lo stato di disagio delle popolazioni lucane tende ad accentuarsi sia per la mancata conversione del decreto-legge per le zone alluvionate, sia per la mancata esecuzione delle opere di ricostruzione;

2) in particolare le voci circa i tempi per la ricostruzione della strada ferrata Potenza-Taranto non tranquillizzano affatto perché si parla di tempi lunghi se non addirittura lunghissimi;

3) la mancata utilizzazione della tratta ferroviaria Grassano-Potenza provoca danni e scompensi ai cittadini di diversi centri abitati importanti come Pisticci, Bernalda, Ferrandina, ecc. nonché dello stesso capoluogo di provincia, Matera, anche per la mancata o quanto meno difficoltosa utilizzazione dei treni rapidi Taranto-Roma e viceversa —:

1) lo stato della pratica per il riattamento della tratta ferroviaria interessata e cioè quali atti burocratici sono stati adempiti, quali tipi di lavoro sono previsti e quali imprese specializzate sono state interessate;

2) i tempi entro cui i danni saranno riparati ed il traffico sarà normalizzato.

Per sapere inoltre se sia vero il fatto che è stata prospettata una soluzione provvisoria per aprire al traffico la strada ferroviaria interrotta e quale è stato a tal proposito l'atteggiamento del compartimento ferroviario di Bari.

Per sapere infine se ritenga il ministro che vada adottata al più presto una soluzione che permetta il ripristino della linea sia pure a carattere provvisorio, ed in attesa della soluzione definitiva, per porre fine ad uno stato di cose che dura da troppo tempo e che al limite potrebbe far ritenere il trattamento riservato dal Governo centrale alle popolazioni lucane di tipo coloniale. (4-06230)

RISPOSTA. — Il giorno 28 marzo 1973, a seguito di un grandioso movimento franoso che ha travolto circa 200 metri della galleria « Carvette » ricadente fra le stazioni di Campomaggiore e Calciano, la linea Potenza-Metaponto è rimasta interrotta tra le suddette stazioni.

L'imponenza della frana, che ha distrutto il tratto di galleria sopra accennato spostandolo di circa 15 metri a valle e di 8 metri a quota più bassa, nonché la complessità delle condizioni geo-morfologiche del territorio hanno reso necessaria una serie di indagini geonostiche da tempo ultimate.

Tali indagini hanno evidenziato la necessità di realizzare una variante di tracciato della lunghezza di circa 1300 metri, di cui metri 1050 in galleria.

Allo stato attuale le Ferrovie dello Stato hanno elaborato il progetto di variante.

Per la copertura del relativo onere finanziario, che si aggira sui 2 miliardi e che non può trovare capienza nell'apposito capitolo del bilancio delle ferrovie dello Stato per il corrente anno finanziario, sono in corso contatti con il Ministero del tesoro per apportare alcune variazioni compensative tra i capitoli di spesa del bilancio medesimo.

La riattivazione della linea non potrà, comunque, avere attuazione prima di un anno, tenuto conto dei tempi tecnici occorrenti per la esecuzione dei lavori di realizzazione della variante.

Circa l'adozione di una soluzione provvisoria che permetta la riapertura del traffico ferroviario nelle more di realizzazione della variante, si fa presente che il problema è stato esaminato dagli organi tecnici delle ferrovie dello Stato.

In proposito è risultato che la conformazione topografica dei terreni e le caratteristiche della linea ferroviaria, che nella zona corre in galleria, non consentono l'attuazione di una variante allo scoperto.

D'altra parte la ricostruzione in posto del tratto di galleria distrutto non offre sufficienti garanzie di sicurezza per l'esercizio ferroviario.

Il Ministro: PRETI.

CAVALIERE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere come intenda intervenire, perché siano accolte le istanze avanzate dai dipendenti dell'Istituto poligrafico dello Stato di Foggia, i quali lamentano che il nuovo regolamento di servizio sia stato predisposto senza che siano state consultate le organizza-

zioni sindacali e seguendosi criteri lesivi per il personale e il buon andamento dell'azienda, dato che, tra l'altro, si prevede il trasferimento a Roma di alcuni uffici. (4-05706)

RISPOSTA. — Il nuovo regolamento di servizio dell'Istituto poligrafico dello Stato è stato deliberato dal consiglio di amministrazione — del quale fanno parte, tre dipendenti dell'istituto stesso, di cui un impiegato, un operaio grafico ed un operaio cartario — ed approvato dal Ministro per il tesoro.

Per quanto riguarda la lamentata mancata consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, si fa presente che tale procedura è prevista dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per il regolamento del personale, ma non per il regolamento di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA.

CERVONE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri di grazia e giustizia e della pubblica istruzione.* — Per sapere se siano a conoscenza della strana, immorale e anti-giuridica situazione venutasi a creare a seguito della delibera adottata dal consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma in data 22 novembre 1972, con la quale, si è determinato di non far luogo alla iscrizione all'Albo degli ingegneri che non abbiano sostenuto tutti gli esami considerati fondamentali del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53.

Contro tale delibera ha già preso netta posizione il consiglio della facoltà d'ingegneria di Roma con atto del 7 dicembre 1972. L'interrogante intende ricordare che la già citata legge venne sostanzialmente modificata con il decreto-legge dell'11 dicembre 1969, n. 910, poi prorogato dall'articolo 4 della legge 30 novembre 1972, n. 924 « fino all'entrata in vigore della legge di riforma dell'ordinamento universitario » e che, grazie al sunnominato decreto-legge n. 910, venne data facoltà agli studenti di proporre propri piani di studio, che, ove approvato dalla facoltà, dovevano ritenersi a tutti gli effetti pienamente validi per il conseguimento della laurea e la conseguente ammissione agli esami di abilitazione come infatti dice l'articolo 2 del decreto-legge n. 910.

Tali norme hanno reso e rendono pienamente legittima l'aspettativa degli studenti, che tali piani avevano presentato e ne avevano conseguita la prescritta approvazione, di non vedere frapportare ostacoli di sorta e

da parte di chicchessia al conseguente *iter* per la propria attività professionale.

L'interrogante fa inoltre presente che appare evidente la legittimità della delibera adottata dall'ordine degli ingegneri di Roma in base a due diverse considerazioni:

1) a norma delle disposizioni vigenti secondo cui titolo necessario e sufficiente per l'iscrizione all'albo è l'abilitazione all'esercizio professionale, che si consegue dopo la laurea mediante il previsto esame di Stato;

2) dal fatto che nessuna norma in vigore attribuisce ad un qualsiasi ordine, e in specie a quello degli ingegneri, la facoltà discrezionale di sindacare se e quali corsi di studi abbia frequentato colui che, abilitato, chieda l'iscrizione all'albo stesso facendo piena fede la laurea rilasciata dalla università e il superamento del prescritto esame di Stato.

L'interrogante chiede di sapere se i fatti esposti rispondano a verità, quali provvedimenti intenda prendere il Ministro di grazia e giustizia per assicurare che anche l'ordine degli ingegneri di Roma osservi le leggi dello Stato, il Ministro della pubblica istruzione per sapere se intenda fare attuare le norme di legge e di regolamento secondo cui in Italia si danno lauree e si riconoscono abilitazioni professionali e il Presidente del Consiglio dei ministri per sapere se intenda far rispettare dai Ministri le leggi votate dal Parlamento della Repubblica. (4-03584)

RISPOSTA. — Questo dicastero è a conoscenza della delibera del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma con la quale è stata negata l'iscrizione all'albo degli ingegneri che non abbiano sostenuto tutti gli esami dichiarati fondamentali dal decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53. Il Consiglio dell'ordine predetto ha al riguardo ritenuto che poiché l'iscrizione all'albo degli ingegneri dà diritto ad esercitare ad una insufficiente preparazione, conseguente alla professione in tutte le sue specializzazioni, te all'autorizzazione concessa allo studente dalla legge 11 dicembre 1960, n. 910 (prorogata sino all'entrata in vigore della riforma universitaria dalla legge 30 novembre 1970, n. 924 - art. 4), di predisporre un piano di studi diverso da quello previsto dagli ordinamenti didattici, non potrebbe corrispondere una abilitazione indiscriminata all'esercizio professionale.

Per altro è da osservare in proposito che il piano di studi eventualmente diverso deve

essere ricompreso, a norma di legge, nel quadro delle discipline insegnate e nel numero di materie stabilito e che tale piano, una volta approvato dal Consiglio di facoltà perché riconosciuto rispondente alle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale del soggetto, ha pieno valore legale portando al conseguimento del diploma di laurea ed all'accesso all'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Per tali motivi questo Ministero, non appena ricevuto il testo della delibera, si è premurato di richiamare l'attenzione del consiglio dell'ordine degli ingegneri di Roma su quella che appare la retta interpretazione delle norme che regolano la materia.

Altra possibilità di intervento non è consentita a questa amministrazione, dal momento che i poteri di vigilanza spettantigli non possono intaccare l'autonomia degli organi professionali - di cui costituisce peculiare espressione la materia delle iscrizioni e della tenuta degli albi in genere, riconosciuto dalla legge agli organi stessi - ma si limitano ad un richiamo degli organi professionali all'osservanza delle disposizioni che ne disciplinano l'attività, salva la ipotesi di scioglimento dei direttivi per impossibilità di funzionare regolarmente, non ravvisabile nelle specie.

Contro il diniego di iscrizione agli albi professionali, trattandosi di materia, come si è accennato, affidata istituzionalmente agli organi professionali e disciplinata compiutamente anche sotto il profilo delle impugnative, solo gli interessati sono legittimati ad agire in quanto titolari della relativa azione. La considerazione che questa, poi, sia volta alla tutela di un interesse specifico, fa escludere la possibilità di iniziative e di interventi dell'amministrazione vigilante diversi dall'invito all'ordine professionale a rivedere un suo determinato indirizzo non rispondente ad esatti criteri giuridici, come appunto è stato fatto da questo Ministero.

Il Ministro di grazia e giustizia: ZAGARI.

CIACCI E BONIFAZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione che esisterebbe alla caserma « Lamarmora » di Siena, caratterizzata dai seguenti elementi:

1) i militari dell'84° reggimento fanteria « Venezia » sarebbero sottoposti ad uno stillicidio di provocatorie umiliazioni, come i cosiddetti discorsi di benvenuto alle reclute,

infarciti non solo di ipocrita paternalismo ma anche di squallide volgarità;

2) due giovani reclute, come è stato denunciato alla magistratura militare, prese dalla disperazione per le continue umiliazioni, avrebbero tentato di uccidersi;

3) fra i militari si registrerebbero frequentissimi collapsi fisiologici e nervosi;

4) frequenti sarebbero gli infortuni causati dai lavori stremanti ai quali sono sottoposti i soldati;

5) le pessime condizioni igieniche, di cui sono simbolo le frequenti invasioni di topi nella cucina della caserma;

6) un'assistenza sanitaria molto sommaria che verrebbe prestata da un solo ufficiale medico di leva al quale vengono richiesti turni di lavoro massacranti;

7) il trattamento cui verrebbero sottoposti i militari che marcano visita, trattamento che sarebbe veramente ricattatorio, in quanto assai poche sono le malattie riconosciute veramente tali, per cui il soldato che marca visita viene addetto, il giorno successivo, a svolgere i servizi più umilianti e i lavori più pesanti.

E per sapere, tutto ciò premesso, se intenda promuovere una accurata indagine per accertare la reale situazione esistente alla caserma « Lamarmora » di Siena per adottare i necessari provvedimenti per garantire ai soldati il trattamento dignitoso al quale hanno diritto e per difendere il prestigio delle forze armate della Repubblica. (4-05917)

CIACCI E BONIFAZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere quali provvedimenti sono stati presi a seguito della denuncia che gli interroganti avevano fatto con la loro interrogazione del 16 luglio 1973 (n. 4-05917), circa la grave situazione esistente alla caserma « Lamarmora » di Siena, sede di centro addestramento reclute, situazione che è sfociata, ieri, 26 luglio 1973, nella clamorosa protesta delle reclute della marina del secondo scaglione 1973.

Come è stato riferito dalla stampa, infatti, i marinai si sono rifiutati di prendere il rancio data la pessima qualità del vitto, della quale le reclute avevano preavvertito gli ufficiali senza ottenere alcuna risposta positiva.

Poiché la protesta dei marinai dimostra chiaramente che la denuncia degli interroganti non ha trovato nel Ministro interessato tutta l'attenzione necessaria, si chiede di sapere quali provvedimenti immediati si inten-

dano adottare per migliorare decisamente il vitto dei soldati e marinai della suddetta caserma « Lamarmora » di Siena. (4-06246)

RISPOSTA. — La voce raccolta dagli interroganti, circa presunte provocatorie umiliazioni e vessazioni a danno delle reclute del 1° battaglione dell'84° reggimento fanteria di stanza a Siena è risultata priva di fondamento. L'addestramento, gli orari ed i servizi sono regolati dalle prescrizioni in vigore presso tutti gli enti ed unità dell'esercito; l'assistenza sanitaria è ritenuta adeguata alle esigenze e nel reparto non si è mai verificato alcun caso di collasso fisiologico e nervoso.

È, invece, vero che due giovani reclute hanno tentato il suicidio. Trattasi, per altro, di soggetti riconosciuti affetti da turbe psichiche, per le quali sono stati riformati. Essi hanno compiuto l'insano gesto dopo poche ore dall'arrivo in caserma, per cui è da escludere ogni responsabilità delle autorità militari.

Eccessive appaiono, inoltre, le preoccupazioni sulle condizioni igieniche dei locali della caserma « Lamarmora », nei quali non vi è stata alcuna invasione di topi e viene, comunque, periodicamente eseguita la disinfestazione con efficaci prodotti derattizzanti.

In ordine all'episodio dall'astensione dal rancio di una parte delle reclute si chiarisce, infine, che la manifestazione di protesta è stata attuata senza che gli interessati avessero preventivamente constatato la qualità del cibo, risultata, per altro, soddisfacente agli immediati accertamenti condotti dall'ufficiale addetto al vettovagliamento.

Il Ministro: TANASSI.

COCCIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere su quali basi venne conseguita la pensione privilegiata di guerra da parte del signor Bucci Edolo da Gagliano Atorno (L'Aquila), con diritto di superinvalidità ed accompagnatore, il che contrasterebbe con la reale situazione psico-fisica del titolare di questa pensione e la sua attività di lavoro, incompatibile con le infermità che si sarebbero allegate.

In particolare l'interrogante chiede di precisare per quali motivi sia stata disattesa l'opportunità di seguire la nota procedura contemplata dall'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313, che prevede, stante la se-

gnalazione di una privata cittadina alla direzione generale pensioni di guerra, di sottoporre il titolare della prestazione pensionistica ad una nuova visita sanitaria. Visita e perizia che sono state rifiutate impedendo alla signora Fuciarelli Aldemira in Panighetti di offrire la prova della sua denuncia, esponendola ad un grave procedimento e giudizio di condanna, che solleva allarme e perplessità, nell'espletamento di un civico dovere, senza che fosse disposta la visita da parte dell'autorità amministrativa o una indispensabile perizia da parte dell'autorità giudiziaria. (4-05857)

RISPOSTA. — Al signor Bucci Edolo, al termine del periodo massimo di rinnovabilità delle concessioni temporanee in precedenza attribuite, venne concessa, ai sensi dell'articolo 23 della legge 648/50, pensione vitalizia di prima categoria tabella E lettera G, a decorrere dal 1° aprile 1958, per l'infermità « tisi cronica del polmone destro con formazioni ulcerative del terzo superiore e lievi esiti di pleurite omolaterale ».

Il relativo decreto ministeriale n. 2907427 del 27 ottobre 1958 ed i provvedimenti di concessione anteriormente emessi, furono adottati in base all'istanza di pensione prodotta dall'invalido il 22 marzo 1952, e sulla scorta della documentazione sanitaria trasmessa dall'Ospedale militare di Bari e del foglio matricolare rilasciato dal distretto militare de L'Aquila in cui risulta annotato, tra l'altro, che l'interessato contrasse « infiltrazione polmonare sottocapicale bilaterale e pleurite essudativa destra » riconosciuta dipendente da causa di servizio dall'Ospedale militare di Tirana in data 27 aprile 1943.

Con una prima denuncia del 31 luglio 1965, cui ne seguirono numerose altre, presentate sia a questa amministrazione che al procuratore della Repubblica di Roma e ad altre autorità, la signora Aldemira Fuciarelli ebbe a sostenere, tra l'altro, che il Bucci, pur non essendo affetto da alcuna infermità, avrebbe ottenuto la pensione di guerra come grande invalido e ciò mediante la frodolenta sostituzione delle sue radiografie con quelle di un tubercolotico, sostituzione che sarebbe stata operata presso l'Ospedale militare di Chieti con il concorso di un suo parente ivi impiegato.

In conseguenza, venne dato corso, a partecolari ed approfondite indagini esperite da parte del nucleo di polizia giudiziaria della legione territoriale dei carabinieri di Roma.

Quanto sopra, allo scopo di stabilire la fondatezza di dette accuse e cioè se la pensione di cui il Bucci è attualmente in godimento fosse stata liquidata — come asserito dalla denunciante — sulla base di documenti falsi.

Solo in tale caso infatti, venendosi a verificare la circostanza ipotizzata al punto d) dell'articolo 105, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, si sarebbe potuto avviare la speciale procedura per la revoca totale o parziale dei trattamenti pensionistici di guerra, prevista dal successivo articolo 106, della legge medesima.

Da tali indagini, che si protrassero per un lungo periodo di tempo, non è, però, emerso alcun illecito a carico del Bucci e, pertanto, le accuse formulate dalla signora Fuciarelli sono risultate del tutto infondate.

Ciò in quanto la nuova documentazione matricolare e sanitaria acquisita al fascicolo degli atti relativo al predetto, nonché i verbali di visita medico-collegiali, corredati dai prescritti esami clinici, risultarono formalmente regolari; inoltre l'Ospedale militare di Bari, a seguito di ulteriori ricerche effettuato presso il proprio archivio, riuscì a rintracciare la cartella clinica integrale concernente il primo ricovero che l'invalido subì, dal 14 aprile al 15 maggio 1943, presso l'Ospedale militare di Tirana per « infiltrazione polmonare apico-sottoapicale bilaterale o pleurite essudativa destra » infermità giudicata, dal direttore dell'ospedale stesso, dipendente da causa di servizio e che formò, come anzidetto, oggetto di annotazione sul foglio matricolare.

La cennata diagnosi, riferentesi alla prima constatazione dell'infermità polmonare, venne posta a base di tutti i successivi accertamenti sanitari i quali, come precisato, non misero in evidenza alcun contrasto tra l'originario quadro clinico della malattia contratta dal Bucci in Albania per causa di guerra, e l'affezione tubercolare per la quale il medesimo è presentemente in godimento di pensione.

Fu accertato, infine — come emerge dagli atti giudiziari — che nessun congiunto del Bucci ebbe mai a prestare servizio presso l'Ospedale militare di Chieti e venne escluso, altresì, che il medesimo era dedito a praticare lavori pesanti.

In conseguenza, su denuncia del nucleo di polizia giudiziaria, la signora Fuciarelli venne sottoposta a procedimento penale che si concluse con la condanna della medesima, perché riconosciuta colpevole del reato di calunnia di cui all'articolo 368 del codice penale.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

Pertanto, accertata in sede amministrativa ed in quella giudiziaria la inesistenza dei fatti denunciati dalla signora Fuciarelli e stabilita la regolarità della documentazione posta a base del diritto alla pensione vitalizia riconosciuto al Bucci con il menzionato decreto ministeriale n. 2907427 del 27 ottobre 1958, nessun provvedimento di revoca della concessione effettuata poteva essere adottata da questa amministrazione.

D'altra parte è pure da considerare che — avendo il Bucci, come anzidetto, conseguito il diritto alla pensione vitalizia — anche nel caso in cui, in sede di accertamenti sanitari l'infermità del predetto dovesse risultare di minore gravità rispetto a quella che ha dato luogo alla concessione pensionistica, non potrebbe per tale motivo operarsi alcuna riduzione del trattamento già conferito.

Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 105 della legge 18 marzo 1968, n. 313, stabilisce tassativamente che il miglioramento clinico, conseguito dall'invalido successivamente all'ammissione vitalizia al diritto pensionistico di guerra, non può mai costituire motivo di modificazione del trattamento di pensione, né di riduzione o soppressione degli assegni.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

CUSUMANO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che i cementieri che operano in Sicilia anziché fornire il mercato siciliano preferiscono esportare all'estero gran parte del cemento, paralizzando l'attività costruttiva di tutta l'isola e significativamente nelle zone terremotate della valle del Belice, favorendo il mercato nero.

Quali provvedimenti intenda adottare per evitare questo comportamento insopportabile in una fase tanto essenziale per la ripresa economica e sociale delle zone depresse.

Si fa presente altresì che di fronte ad una iniziativa regionale di installazione di un cementificio nella valle del Belice, i cementieri, per mantenere il monopolio fanno sapere che il fabbisogno in Sicilia è largamente assicurato con una contraddizione nella realtà operativa veramente scandalosa. (4-06280)

RISPOSTA. — In una riunione tenutasi il 21 agosto 1973 con i rappresentanti di tutte le cementerie dell'isola, presso l'assessorato industria della regione siciliana è stato deciso di dare la priorità assoluta alle consegne di

cemento alle imprese edili che operano nella valle del Belice.

Si informa infine che il Ministero dell'industria ha invitato tutte le cementerie siciliane a sospendere le proprie esportazioni al fine di contribuire ad assicurare il rifornimento di cemento nell'isola.

Il Ministro: DE MITA.

D'ALESSIO E BOLDRINI. — *Ai Ministri della difesa e della marina mercantile.* — Per sapere se sia vero il fatto che il Consiglio dei ministri in data 25 maggio 1973 ha nominato quattro dirigenti generali del Ministero della marina mercantile e altrettanti del Ministero della difesa senza che si fossero verificate le relative vacanze organiche con una procedura che, oltre a violare precise disposizioni di legge, contrasta con i principi della corretta amministrazione e fa sorgere il sospetto di inammissibili favoritismi. (4-05701)

RISPOSTA. — Per la parte di competenza di questo Ministero, si fa presente che il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 24 maggio 1973, la nomina di tre (e non quattro) dirigenti generali sulla base di altrettante vacanze verificatesi nell'organico del Ministero della marina mercantile per la domanda di esodo dei dirigenti generali dottori Flore, Demuro e Vaudano con decorrenza 1° aprile per il primo e dieci maggio per gli altri due.

Il Ministro della marina mercantile: PIERACCINI.

D'ANGELO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere i criteri in base ai quali è stata corrisposta agli agenti di custodia, per l'anno 1972, la « adeguata gratifica » per ogni giorno di riposo settimanale o di ferie annuali, di cui all'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, nella misura di lire 815, contro le 2.500 corrisposte per l'anno 1971, e quando la retribuzione base giornaliera dei predetti agenti è di circa 3.500 lire.

Per conoscere inoltre se ritenga che la entità della predetta « adeguata gratifica » prescritta dalla legge, debba essere riferita all'equivalente della retribuzione giornaliera di fatto, con le dovute maggiorazioni per lavoro festivo prestato, così come normalmente attuato, e ciò anche allo scopo di evitare che l'amministrazione dello Stato, almeno per questi aspetti, costituisca punto di riferimento

per le ancora larghe zone di sottosalario, di violazioni di leggi e di contratti di lavoro, che permangono nel paese.

Per essere informato, infine, circa gli interventi che saranno posti in essere per integrare ai giusti livelli le somme corrisposte agli agenti di custodia interessati quali indennità per riposi, festività e ferie non godute, nell'anno 1972. (4-05367)

RISPOSTA. — L'Amministrazione penitenziaria, ai fini della corresponsione della gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, aveva ritenuto di fissare alcuni criteri e, precisamente, i seguenti:

a) per ogni giornata di ferie e di riposo settimanale non goduti: un'intera giornata di paga, desunta dalla retribuzione spettante secondo i diversi parametri ed in base alla anzianità di servizio mediamente computata;

b) per le ore di servizio prestato oltre quelle normali: corrispettivo di un'ora di lavoro, desunto con le stesse modalità di cui al punto a), aumentato del 15 per cento, in analogia al trattamento usato agli impiegati civili dello Stato.

Senonché il Ministero del tesoro, interessato in merito da parte di questo dicastero, ha determinato la spesa complessiva, per la corresponsione dei benefici previsti, nell'importo massimo di lire 300 milioni per ogni anno, determinando, così, l'impossibilità di seguire i detti criteri.

Per il solo quadrimestre settembre-dicembre 1971, l'onere è stato valutato — in via del tutto eccezionale e in sede di prima attuazione — in lire 245 milioni.

In base a tale disponibilità, è stato possibile stabilire le seguenti misure limitatamente a detto periodo di tempo:

lire 3 mila per i sottufficiali e lire 2.500 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruiti;

lire 350, 320, 300 per i sottufficiali e lire 320, 300, 250 per gli appuntati e guardie, per ogni ora di servizio prestata, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere, secondo l'importanza degli istituti stessi e la onerosità dei servizi.

L'accennata disponibilità dei soli 300 milioni per l'anno 1972, ha determinato, purtroppo, una riduzione di tali importi; precisamente, sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

lire 1.380 per i sottufficiali e lire 815 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruita;

lire 190, 170, 150 per i sottufficiali e lire 140, 120 e 100 per gli appuntati e guardie, secondo i criteri di cui sopra, per ogni ora di servizio prestato, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere.

Il Ministero del tesoro, in riferimento al problema trattato nella interrogazione, ha osservato quanto segue: « il trattamento accessorio dei corpi di polizia tiene debito conto del permanente obbligo di servizio previsto da norme di Stato per il relativo personale e, conseguentemente, della eventuale protrazione del servizio stesso oltre il normale orario di ufficio stabilito per gli altri dipendenti statali.

A tale proposito giova ricordare che la legge 22 dicembre 1969, n. 967 ha istituito una particolare indennità per i servizi di sicurezza pubblica, nelle misure giornaliere varianti da lire 550 per i carabinieri, finanziari e guardie (fra cui quelle del corpo degli agenti di custodia) a lire 800 per i marescialli.

Tale indennità viene concessa in relazione anche alla durata dei servizi, con che la stessa viene ad assumere, nel trattamento retributivo delle forze di polizia, la funzione di compenso per le prestazioni straordinarie insite, come accennato, negli obblighi di servizio che caratterizzano il rapporto d'impiego del personale militare di polizia.

Non va sottaciuto, poi, che gli appartenenti alle forze di polizia fruiscono in ogni caso del riposo settimanale, che può essere solo eccezionalmente sospeso, e delle ferie annuali che, giusta le norme che disciplinano la materia, sono in specie e durata più ampie di quelle del personale civile.

Considerato, inoltre, che la gratifica corrisposta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge 607/1971 non trova riscontro per gli altri militari delle forze di polizia questo Ministero ritiene che il proposto adeguamento delle misure della gratifica stessa non troverebbe giustificazione ».

Le suesposte argomentazioni per altro non possono essere integralmente condivise da questo Ministero, ove si consideri che a tutt'oggi non ha trovato mai applicazione nei confronti del personale militare di custodia la citata legge 22 dicembre 1969, n. 967 (norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impegnate in sede, in servizio di sicurezza), in quanto il Ministero dell'interno ha fatto presente, in proposito, che in linea generale non riesce possibile far rientrare nell'ambito della sicurezza pubblica i normali compiti di istituto

del corpo degli agenti di custodia autonomamente attuati al di fuori di ogni intervento e collegamento con le competenti autorità, e quindi, in mancanza di tali presupposti, attribuire l'indennità in parola a carico di quella amministrazione.

Va poi osservato che, per quanto attiene al godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali non goduti, la più volte denunciata grave carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, ancor più accentuata dall'appesantimento delle inderogabili esigenze di servizio provocato dai recenti moti di rivolta in diversi istituti penitenziari, non consente di regola, se non in minima parte, la concessione dei turni settimanali di riposo, ed è causa al momento insuperabile, della notevole decurtazione dei periodi di licenza che, il più delle volte non possono essere assolutamente reintegrati.

Si è reso pertanto indispensabile, al fine di alleviare, almeno sotto il profilo economico, tale stato di disagio che grava sul personale militare di custodia, insistere presso il Ministero del tesoro per un riesame del problema e proporre alla stessa amministrazione l'aumento della speciale gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, mediante la richiesta di integrazione dell'apposito stanziamento da lire 300 milioni a lire 1 miliardo e 300 milioni, il che consentirebbe di elevare le quote compensative individuali a livelli economicamente accettabili e tali da soddisfare la giustificata aspirazione del personale.

Si è ora in attesa delle determinazioni al riguardo del predetto dicastero.

Il Ministro: ZAGARI.

D'AURIA E CONTE. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dell'interno.* — Per sapere se ritengano che contrasti in modo eclatante con le ripetute dichiarazioni del Governo e del Presidente del Consiglio dei ministri, di voler condurre azioni concrete contro l'aumento del costo della vita, il recente aumento delle tariffe per le utenze di gas per uso domestico, deliberato dal comitato provinciale dei prezzi di Napoli a richiesta della « Conagas » che, nella città ed in altri comuni della provincia, gestisce tale importante servizio pubblico.

Per sapere, inoltre, se ritengano di dover sollecitamente intervenire affinché tale provvedimento rientri, muovendosi esso in direzione opposta a quella che è la più volte

proclamata, volontà del Governo e ciò specialmente se si tiene conto che la società in questione si è rifiutata di astenersi dall'applicare il deprecato aumento come richiesto dalla stessa amministrazione comunale della città che, purtroppo, da anni non ha provveduto ad estromettere la « Conagas » dalla gestione del detto servizio di erogazione del gas. (4-05562)

RISPOSTA. — Il servizio di produzione e distribuzione del gas nella città di Napoli è esercitato dalla Compagnia napoletana del gas che, di recente, ha rinnovato la convenzione trentennale con il comune di Napoli. Tale società, che attualmente distribuisce gas prodotto per *cracking* delle benzine solventi o del metano a 4.500 calorie ed è pronta a distribuire gas metano tal quale a 9.600 calorie, negli ultimi anni ha presentato istanze intese a ottenere la revisione del prezzo del gas, che era stato determinato nel 1950 in lire 39,29 per metri cubi gas a 3.500 calorie, tariffa raggugliata a lire 44,50 metri cubi gas, per effetto dell'aumento del potere calorifico da 3.500 a 4.500 calorie, con decorrenza dal 1° settembre 1956.

I provvedimenti relativi ai prezzi del gas per Napoli e provincia, sono stati adottati dal competente Comitato provinciale, previo obiettivo esame della situazione economica della predetta società, dal quale è emerso un elevato *deficit*. Poiché ciò determinava un contenimento delle spese di distribuzione e di manutenzione della rete e delle relative attrezzature, il predetto Comitato ha ritenuto, attraverso l'aumento minimo necessario (da 44,50 a lire 50 metri cubi per gas a 4.500 calorie) di assicurare, nell'interesse della utenza, la continuità e la regolarità del servizio.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA.

DELLA BRIOTTA. — *Al Ministro della difesa.* — Per chiedere — premesso che risulta all'interrogante che molti giovani espatriati dopo aver compiuto il diciottesimo anno di età sono poi obbligati a rientrare per essere sottoposti alla visita di leva che generalmente si dovrebbe svolgere nel mese di giugno. Ne consegue che dopo qualche mese di espatrio dovrebbero sobbarcarsi le spese di viaggio per il rientro, sempre che il datore di lavoro non opti per liquidarli, stante anche le rigide norme esistenti in alcuni paesi (come la Sviz-

zera) per gli stagionali — se convenga modificare le disposizioni vigenti e dare la possibilità di sostenere la visita di leva in dicembre per coloro che si trovano all'estero per lavoro stagionale. (4-06024)

RISPOSTA. — In base alle vigenti norme, a nessuna restrizione è soggetto, agli effetti degli obblighi di leva, l'espatrio dei giovani che intendano recarsi all'estero, con regolare contratto di lavoro, nel periodo compreso fra il 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° anno di età e l'apertura della leva sulla loro classe di nascita. I predetti giovani vengono arruolati senza visita e, qualora ritengano di far accertare una loro inabilità al servizio militare, possono chiedere di essere sottoposti a visita presso le autorità diplomatiche o consolari.

Per i giovani, invece, che vogliono espatriare dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 19° anno di età — quando, cioè, con l'apertura della leva sulla loro classe di nascita è sorto l'obbligo di presentarsi all'esame personale — occorre la preventiva autorizzazione all'espatrio delle competenti autorità militari, autorizzazione la cui validità è limitata alla data stabilita per la visita medica.

Poiché le operazioni di leva di ogni classe si svolgono in un'unica sessione con inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno, le singole visite fisico-psico-attitudinali sono effettuate per quadrimestre — e non nel mese di giugno come afferma l'interrogante — in ordine cronologico di nascita (primo quadrimestre: entro il 30 aprile — secondo quadrimestre: entro il 30 luglio — terzo quadrimestre: entro il 30 novembre).

Tale procedura risponde a esigenze tecniche collegate con la meccanizzazione delle operazioni di leva-selezione, e perciò è possibile anticipare o posticipare la data fissata per gli accertamenti sanitari solo in via eccezionale e sempre nell'ambito del quadrimestre di appartenenza.

Il Ministro: TANASSI.

DE MICHELI VITTURI, TASSI E FRANCHI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda a verità il fatto che gli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia hanno percepito per i riposi non goduti e per le ore straordinarie nel corso dell'intero anno 1972 compensi assolutamente irrisori e comunque inferiori a quelli che ebbero a ricevere nel corso del 1971.

Per sapere come si intenda rendere giustizia a tale personale che spera di avere almeno parzialmente risolto i propri problemi con l'approvazione della legge 4 agosto 1971, n. 607, e che invece è mantenuto nelle degradanti condizioni che si conoscono. (4-05389)

RISPOSTA. — L'amministrazione penitenziaria, ai fini della corresponsione della gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, aveva ritenuto di fissare alcuni criteri e, precisamente, i seguenti:

a) per ogni giornata di ferie e di riposo settimanali non goduti: un'intera giornata di paga, desunta dalla retribuzione spettante secondo i diversi parametri ed in base all'anzianità di servizio mediamente computata;

b) per le ore di servizio prestato oltre quelle normali:

corrispettivo di un'ora di lavoro, desunto con le stesse modalità di cui al punto a), aumentato del 15 per cento in analogia al trattamento usato agli impiegati civili dello Stato.

Senonché il Ministero del tesoro, interessato in merito da parte di questo dicastero, ha determinato la spesa complessiva, per la corresponsione dei benefici previsti, nell'importo massimo di lire 300 milioni per ogni anno, determinando, così, l'impossibilità di seguire i detti criteri.

Per il solo quadrimestre settembre-dicembre 1971, l'onere è stato valutato — in via del tutto eccezionale e in sede di prima attuazione — in lire 245 milioni.

In base a tale disponibilità, è stato possibile stabilire le seguenti misure limitatamente a detto periodo di tempo:

lire 3 mila per i sottufficiali e lire 2.500 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruiti;

lire 350, 320, 300 per i sottufficiali e lire 320, 300, 250 per gli appuntati e guardie, per ogni ora di servizio prestata, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere, secondo l'importanza degli istituti stessi e l'onerosità dei servizi.

L'accennata disponibilità dei soli 300 milioni per l'anno 1972, ha determinato, purtroppo, una riduzione di tali importi; precisamente, sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

lire 1.380 per i sottufficiali e lire 815 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruita;

lire 190, 170, 150 per i sottufficiali e lire 140, 120 e 100 per gli appuntati e guardie,

secondo i criteri di cui sopra, per ogni ora di servizio prestato, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere.

Il Ministero del tesoro, in riferimento al problema trattato nella interrogazione, ha osservato quanto segue: « il trattamento accessorio dei corpi di polizia tiene debito conto del permanente obbligo di servizio previsto da norme di Stato per il relativo personale e, conseguentemente, dell'eventuale protrazione del servizio stesso oltre il normale orario di ufficio stabilito per gli altri dipendenti statali.

A tale proposito giova ricordare che la legge 22 dicembre 1969, n. 967, ha istituito una particolare indennità per i servizi di sicurezza pubblica, nelle misure giornaliere varianti da lire 550 per i carabinieri, finanziari e guardie (fra cui quelle del corpo degli agenti di custodia) a lire 800 per i marescialli.

Tale indennità viene concessa in relazione anche alla durata dei servizi, con che la stessa viene ad assumere, nel trattamento retributivo delle Forze di polizia, la funzione di compenso per le prestazioni straordinarie insite, come accennato, negli obblighi di servizio che caratterizzano il rapporto d'impiego del personale militare di polizia.

Non va sottaciuto, poi, che gli appartenenti alle Forze di polizia fruiscono in ogni caso del riposo settimanale, che può essere solo eccezionalmente sospeso, e delle ferie annuali che, giusta le norme che disciplinano la materia, sono in specie e durata più ampie di quelle del personale civile.

Considerato, inoltre, che la gratifica corrisposta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge 607/1971 non trova riscontro per gli altri militari delle forze di polizia questo Ministero ritiene che il proposto adeguamento delle misure della gratifica stessa non troverebbe giustificazione.

Le suesposte argomentazioni per altro non possono essere integralmente condivise da questo Ministero, ove si consideri che a tutt'oggi non ha trovato mai applicazione nei confronti del personale militare di custodia la citata legge 22 dicembre 1969, n. 967 (norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impegnate in sede, in servizio di sicurezza), in quanto il Ministero dell'interno ha fatto presente, in proposito, che in linea generale non riesce possibile far rientrare nell'ambito della sicurezza pubblica i normali compiti di istituti del corpo degli agenti di custodia autonomamente attuati al di fuori di ogni intervento e collegamento con le competenti autorità, e quindi, in mancanza

di tale presupposti, attribuire l'indennità in parola a carico di quella Amministrazione.

Va poi osservato che, per quanto attiene al godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali non goduti, la più volte denunciata grave carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, ancor più accentuata dall'appesantimento delle inderogabili esigenze di servizio provocato dai recenti moti di rivolta in diversi istituti penitenziari, non consente di regola, se non in minima parte, la concessione dei turni settimanali di riposo, ed è causa al momento insuperabile, della notevole decurtazione dei periodi di licenza che, il più delle volte non possono essere assolutamente reintegrati.

Si è reso pertanto indispensabile, al fine di alleviare, almeno sotto il profilo economico, tale stato di disagio che grava sul personale militare di custodia, insistere presso il Ministero del tesoro per un riesame del problema e proporre alla stessa amministrazione l'aumento della speciale gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, mediante la richiesta di integrazione dell'apposito stanziamento da lire 300 milioni a lire 1 miliardo e 300 milioni, il che consentirebbe di elevare le quote compensative individuali a livelli economicamente accettabili e tali da soddisfare la giustificata aspirazione del personale.

Si è ora in attesa delle determinazioni al riguardo del predetto dicastero.

Il Ministro: ZAGARI.

DE VIDOVIČH. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se sia a conoscenza del fatto che presso l'ospedale psichiatrico provinciale di Trieste non è stata ancora assorbita la categoria dei « giornalieri », formata da personale che da almeno 5 anni lavora per l'amministrazione provinciale senza avere né la garanzia della continuità del posto di lavoro né le garanzie previdenziali, pensionistiche e assistenziali spettanti agli altri lavoratori di ruolo.

Si fa inoltre presente che i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, non sono stati ancora inspiegabilmente applicati al personale della provincia, con grave pregiudizio per la regolarità della carriera degli aventi diritto. (4-05878)

RISPOSTA. — Nella regione Friuli-Venezia Giulia, al pari delle altre regioni a statuto

speciale e ordinario, il controllo sugli atti degli enti locali è attribuito ai competenti organi regionali.

Il Ministro: RUSSO VINCENZO.

DI GIESI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i provvedimenti che intenda adottare per il recupero delle spese di manutenzione dei torrenti Lamasinata, Balice, Picone, Valenzano, Barletta, Andria in corso di notifica da parte della direzione provinciale del tesoro di Bari nei confronti dei proprietari di terreni posti nelle vicinanze di tali torrenti.

Trattasi di recupero spese anticipate dallo Stato per i bienni dal 1959 al 1970, a mente dell'articolo 38 del testo unico del 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio il carattere della utilità pubblica, e come tali vanno poste a carico della collettività.

Pertanto l'interrogante domanda al Ministro se ritenga di dover esonerare dal pagamento della quota di manutenzione i circa 4 mila confinanti contadini, coloni e mezzadri ponendo a carico del bilancio dello Stato l'onere medesimo. (4-05717)

RISPOSTA. — Le notifiche degli addebiti che hanno richiamato l'attenzione dell'interrogante sono state disposte in applicazione della tassativa norma di cui all'articolo 50 del testo unico n. 523 del 28 luglio 1904, sulla scorta degli elenchi forniti dall'ufficio del genio civile di Bari.

Tuttavia, al fine di agevolare i singoli debitori, questo Ministero ha autorizzato la rateazione dei debiti di più elevato importo, in analogia a quanto disposto, dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 1935, n. 248, per il 1911, n. 774, a carico dei consorzi fra i proprietari mai costituitisi.

L'interrogante fa rilevare lo stato di assoluta crisi in cui si dibatte l'agricoltura barese, ma soprattutto pone in evidenza l'ingiusto onere gravante sugli agricoltori possessori di fonti posti ai margini o addirittura distanti centinaia di metri dal ciglio di opere sorte per il pubblico interesse, al fine di evitare alluvioni od altri eventi calamitosi.

Il gravame appare ancora più inconcepibile se si va a considerare che in caso malaugurato di calamità atmosferiche, i danni maggiori saranno sopportati proprio dai terreni in questione, a causa del deflusso vorticoso delle acque verso i torrenti.

D'altra parte le opere di che trattasi hanno recupero dei contributi per opere idrauliche di secondo e terzo categoria.

Si informa, comunque, che la questione degli oneri manutentori delle opere idrauliche è all'esame delle Amministrazioni interessate le quali hanno già costituito una apposita Commissione con il compito di formulare uno schema di disegno di legge che regoli *ex novo* la materia.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

DI GIOIA, PISTILLO E VANIA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia informato della situazione di estremo disagio che viene denunciata da numerosi cittadini del circondario Lucerino (Foggia), i quali, causa della mancanza di una sezione staccata (o servizio decentrato) dell'Ispettorato della motorizzazione civile nella zona — ogni volta che devono far revisionare i loro veicoli, motocicli, ecc. secondo le prescrizioni del codice della strada, sono costretti a sostenere notevoli spese e a perdere intere giornate di lavoro per portare i loro mezzi a Foggia, col rischio di non giungere mai in tempo per l'espletamento delle pratiche necessarie e di dover, quindi, tornare a distanza di tempo per le stesse revisioni.

Poiché Lucera, cittadina di 30 mila abitanti, è il centro naturale di confluenza delle popolazioni dei tredici comuni del sub-Appennino Dauno interessati al problema, si chiede di sapere per quale motivo non si istituisce in questo centro una sezione staccata dell'Ispettorato della motorizzazione civile di Foggia e cosa intende fare il ministro per venire incontro alla giustificata richiesta di un maggiore decentramento del servizio relativo alla revisione degli automezzi nella provincia di Foggia. (4-06332)

RISPOSTA. — La costituzione di « sezioni staccate » degli uffici provinciali della Motorizzazione civile non è prevista dalla legge.

D'altra parte l'attuale consistenza numerica del personale tecnico non consente, almeno per ora, la istituzione di nuove sezioni per revisioni di autoveicoli.

Sono state tuttavia impartite precise istruzioni all'ufficio provinciale di Foggia perché, con un ordinato sistema di prenotazioni, venga evitato agli utenti il rischio di non poter ottenere la revisione dell'autoveicolo, portato in ora congrua agli uffici del capoluogo.

Il Ministro: PRETI.

FAENZI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza del vivo malcontento e delle polemiche sorte intorno alla esecuzione dei lavori di sterro in atto ai margini del lago di Orbetello, per far posto ad un aeroporto turistico per aerotaxi, realizzato dalla società Avio-Argento.

Si fa presente che la zona posta a vincolo per le sue alte qualità naturalistiche e paesaggistiche, per l'interesse floristico e faunistico, rischia di venire gravemente compromessa da tale iniziativa che più opportunamente avrebbe potuto essere localizzata in altra zona del comprensorio sud della provincia di Grosseto.

Per queste ragioni l'interrogante chiede di sapere:

1) se il ministro sia a conoscenza della iniziativa della società Avio-Argento e chi ha autorizzato la medesima società a realizzare il progetto in questione;

2) se ritenga opportuno intervenire per far sospendere i lavori e impedire che l'aeroporto entri in funzione e crei di conseguenza i danni denunciati dagli studiosi di scienze naturali e dalle associazioni di difesa dell'ambiente e della natura;

3) se creda necessario che una iniziativa di tale importanza debba essere definita, qualora se ne ravveda l'opportunità in pieno accordo con la regione Toscana e con gli enti locali della zona, sia per definire la consistenza in rapporto alle attività turistiche del comprensorio sia per quanto riguarda la sua localizzazione nel territorio. (4-05991)

RISPOSTA. — La società Avio-Argento di Roma non ha mai sottoposto a questo Ministero progetti relativi alla realizzazione di un aeroporto ai margini del lago di Orbetello.

Per altro, nel dicembre del 1970, il Ministero della pubblica istruzione ha informato la direzione generale aviazione civile di aver ricevuto da parte di tale società i progetti relativi alla realizzazione di un porto turistico e di un aeroporto nel territorio del comune di Monte Argentario.

Nel comunicare tale notizia, il predetto dicastero faceva presente che, data l'ubicazione prevista per la realizzazione dell'iniziativa, la questione doveva essere esaminata da tutti i Ministeri interessati (pubblica istruzione, trasporti e aviazione civile, lavori pubblici e legale, prontamente fornita nel gennaio del, marina mercantile) ed a tale fine chiedeva a questo Ministero l'adesione per un esame

collegiale, prontamente fornita nel gennaio del 1971.

Alla data odierna non risulta tuttavia che la questione abbia avuto ulteriore seguito.

Non si è pertanto a conoscenza di lavori attualmente in corso, né se siano state fornite autorizzazioni in tal senso.

Per altro, si deve rilevare che questo dicastero non ha facoltà di far sospendere lavori eseguiti da privati su aree che non fanno parte del demanio trasporti, ramo aviazione civile.

Si è, comunque, del parere che ogni iniziativa, relativa alla istituzione di nuovi aeroporti, debba essere subordinata al preventivo concerto di tutte le amministrazioni centrali e periferiche interessate, sentiti ovviamente, gli enti locali.

A tale criterio sono, pertanto, subordinate le autorizzazioni per l'istituzione di aerodromi privati e per l'apertura al traffico dei medesimi, in conformità a quanto previsto, rispettivamente dagli articoli 704 e 709 del codice della navigazione, autorizzazioni, per altro, no nancora richieste dalla società Avio-Argento a questo Ministero.

Il Ministro: PRETI.

FRACANZANI. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere i motivi dell'atteggiamento assunto dalla direzione generale della RAI nei confronti della sede di Venezia di tale ente. Da parte della direzione generale della RAI infatti è in atto — come è stato denunciato dai lavoratori della RAI di Venezia anche attraverso scioperi effettuati nel mese di marzo 1973 — il tentativo di ridurre, anziché potenziare, i compiti di tale sede attraverso un ridimensionamento della utilizzazione delle strutture produttive e organizzative, particolarmente intaccando i livelli occupazionali con la mancata copertura dei posti residui liberi in seguito a pensionamento. Tale atteggiamento risulta tanto più grave qualora si consideri:

a) la necessità di adeguare le strutture del servizio radiotelevisivo ai compiti richiesti dall'istituzione dell'ente regione e quindi alla necessità di decentramento e comunque di potenziamento delle strutture delle sedi regionali;

b) la peculiarità della situazione di Venezia;

c) che la RAI di Venezia recentemente è stata dotata di una nuova, costosa sede e di

impianti idonei per il richiesto potenziamento produttivo e organizzativo, sede utilizzata finora a soli fini di rappresentanza e impianti ancora sotto-utilizzati;

d) che a Venezia si fa largo uso di collaborazione esterna e di lavoro straordinario del personale.

Per conoscere quindi in che termini intendano tempestivamente intervenire anche per assicurare un'equa soluzione alla vertenza in particolare per garantire i livelli di occupazione e per consentire che la sede RAI di Venezia possa svolgere la funzione di informazione democratica adeguata alla necessità e al ruolo della città e della nuova realtà regionale.

(4-04964)

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato nell'interrogazione surriportata è stata sentita, specie per quanto concerne il problema dell'impiego del personale, la concessionaria RAI, la quale in proposito ha tenuto a precisare che negli ultimi tre anni il personale di organico della sede di Venezia è stato incrementato di 25 unità, passando dai 140 dipendenti del 1969 ai 165 del 1972.

A seguito del collocamento a riposo di 4 dipendenti sono rimasti vacanti i relativi posti, la cui copertura è tenuta in sospeso, in conformità delle disposizioni emanate dal comitato direttivo nella riunione del 13 febbraio 1973, nel corso della quale si stabilì che le assunzioni avvenissero limitatamente agli accordi sindacali già conclusi, ad obblighi di legge o a sentenze della magistratura.

Per quanto riguarda l'auspicato decentramento dell'attività produttiva della RAI che metta l'azienda in condizione di corrispondere alla nuova realtà ormai operante della Regione, la disponibilità della concessionaria a discutere e studiare una migliore organizzazione del lavoro trova attualmente dei limiti negli adempimenti ai quali la RAI è stata chiamata dall'alto di proroga della convenzione ed anche dalla volontà del Parlamento.

La natura di tali limiti può essere documentata dai testi dei dibattiti parlamentari, svoltisi sia in sede di commissione di vigilanza, sia in sede di assemblea. Nella commissione di vigilanza alcuni gruppi parlamentari furono i primi a richiedere, in vista della proroga della concessione, che niente fosse mutato nelle strutture organizzative durante il periodo di gestione prorogata, al fine di non pregiudicare in alcun modo la libertà del Parlamento di determinare, in sede di riforma, i futuri assetti gestionali. Il Governo accettò

tali richieste ed autorevolmente, di fronte all'assemblea dei deputati, si impegnò a che niente fosse mutato nelle strutture organizzative durante il periodo di proroga.

Vero è che alcuni gruppi, presentando agli inizi di questo anno mozioni sulla RAI, richiesero che fosse possibile innovare alcuni aspetti della organizzazione dell'azienda anche nel corso del 1973. Ma la maggioranza del Parlamento ha respinto quelle mozioni.

Attraverso anche i dibattiti svoltisi nelle commissioni è, in definitiva, risultata unanime la volontà di tutti i gruppi parlamentari di procedere al più presto ad una riforma legislativa dell'intero settore radiotelevisivo, garantendo per l'anno 1973 il servizio alle stesse condizioni nelle quali si svolse nel 1972.

A queste intenzioni del Parlamento si attiene questo Ministero nella sua veste di concedente e, conseguentemente, la concessionaria RAI adegua il suo comportamento a tali principi.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: TOGNI

GASCO. — *Ai Ministri della sanità, delle finanze e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se siano a conoscenza della gravità della situazione che si è venuta a verificare per tutte le farmacie, ed in particolare per quelle dei piccoli centri, in conseguenza dell'introduzione dell'IVA con aliquote superiori a quelle precedentemente fissate per l'IGE per le specialità medicinali.

Infatti in conseguenza delle decisioni adottate dal CIP sui prezzi delle specialità medicinali una parte del maggior onere è stata accollata alle farmacie con la conseguenza di comprimere ulteriormente il margine lordo già notevolmente ridotto rispetto a quello previsto dalla legge.

Poiché tutte le farmacie ed in modo più sensibile quelle dei centri minori e particolarmente quelle rurali sono state gravate in questi ultimi tempi di oneri crescenti per sconti mutualistici, trasporti, tariffazioni, ecc. e in pari tempo le stesse hanno subito notevoli decurtazioni negli sconti di legge praticati dai produttori e dai grossisti, si chiede se ritenga di intervenire energicamente affinché la differenza di aliquota tra IVA e IGE venga accollata interamente ai produttori.

(4-05071)

RISPOSTA. — La maggiore incidenza dell'IVA rispetto all'IGE nei prezzi di vendita

al pubblico delle specialità medicinali non ha causato aumento nei prezzi stessi, che sono rimasti invariati.

Il CIP ha emanato al riguardo il provvedimento n. 16/1972 del 21 dicembre 1972, con il quale è stato disposto il mantenimento del prezzo delle specialità medicinali in vigore al 31 dicembre 1972 e l'assorbimento da parte dei produttori e dei farmacisti della lieve maggioranza apportata dall'IVA.

In relazione al mancato accordo tra i produttori farmaceutici ed i farmacisti, il CIP con successivo atto n. 2/1973 del 16 febbraio 1973 ha disposto la misura della ripartizione della maggiore incidenza dell'IVA rispetto all'IGE. Il provvedimento stesso precisa nelle premesse che, per effetto degli sgravi previsti, la ripartizione contabile della maggiore incidenza « non porta alcun effettivo aggravio ai farmacisti ».

Al riguardo non trova, per altro, consenso il richiesto sistema di fatturazione con IVA scorporata. Ad avviso del CIP detta impostazione comporterebbe infatti un aumento del prezzo di vendita, a causa di una maggiorazione dell'attuale percentuale realizzata dai farmacisti; ciò che contrasta con le direttive in merito ai prezzi dei medicinali.

Nella materia è stato, già raggiunto, comunque, l'accordo tra i rappresentanti dell'industria farmaceutica e la categoria dei farmacisti.

Il Ministro della sanità: GUI.

GEROLIMETTO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali il comando generale dell'arma dei carabinieri ha respinto la richiesta avanzata dall'appuntato in servizio continuato Tanzi Nando (matricola 87295-85-1934) effettivo presso la tenenza di Sessa Aurunca (Caserta) nucleo radio mobile, richiesta tendente ad ottenere il collocamento in congedo anticipato alla data del 30 aprile 1973 ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336; dell'articolo 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 884 e dell'articolo unico della legge 8 luglio 1971, n. 541.

L'appuntato Tanzi Nando ha avanzato domanda in tal senso al comando generale dell'arma dei carabinieri in data 15 marzo 1973 allegando il riconoscimento della qualifica di « civile e reduce dalla deportazione e dall'internamento per essere stato deportato ed internato nei campi di concentramento di Ferentino (Frosinone) e di Cesano di Roma dal 10 gennaio 1944 al 21 febbraio 1944 » rilasciato in data 9 novembre 1972 dal prefetto della

provincia di Caserta con provvedimento n. 3572/Div. 5^a.

Il parere negativo espresso dal comando generale dell'arma dei carabinieri è davvero inspiegabile ed ingiustificato ove si consideri che nello stesso periodo di tempo venivano concessi i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, invocati dall'appuntato Tanzi, all'appuntato Ceconi Cesare con provvedimento del comando generale dell'arma dei carabinieri n. 300/M-3-4 del 10 maggio 1972, con il quale si accoglieva la domanda di congedo anticipato avanzata dal predetto sottufficiale, mentre il congedo anticipato veniva negato all'appuntato Tanzi. (4-06284)

RISPOSTA. — L'appuntato dei carabinieri Nando Tanzi è stato collocato in congedo, a domanda, sotto la data del 1° settembre 1973.

L'istanza cui fa riferimento l'interrogante non poté essere a suo tempo accolta perché non redatta in modo conforme alle disposizioni vigenti.

Il Ministro: TANASSI.

GIOMO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere se l'incidente avvenuto al segretario del MSI-destra nazionale sull'autostrada del Sole a Cantagallo non ripete nella forma e nella sostanza gli atteggiamenti degli squadristi fascisti tra il 1919-1922, quando attraverso atti di violenza avevano creato le premesse per la dittatura in Italia.

Se infine ritenga che questi atti non creino in Italia il clima che potrebbe definirsi del fascismo e dell'antifascismo. (4-5897)

RISPOSTA. — I fatti segnalati dall'interrogante sono stati riferiti dagli organi di polizia all'autorità giudiziaria competente, alle cui determinazioni è ora soggetta la materia.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO VINCENZO.

GUADALUPI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi il Governatore della Banca d'Italia non abbia ancora proposto ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 giugno 1947, n. 691, la nomina dei liquidatori della « banca di fatto » Banca del piccolo credito salentino, nonostante che le sezioni unite della Suprema corte di cassazione, con sentenza del 6 maggio 1972, n. 1739, ab-

biano accertato — dichiarando priva di fondamento l'eccezione della presunta banca diretta a farsi riconoscere qualità di azienda di credito — che la società è priva dell'autorizzazione prescritta dal terzo comma dell'articolo 28 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, nonché di quella per iniziare l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico prevista dal primo comma del citato articolo 28.

Per quanto è dato apprendere, i depositi della banca di fatto ammontano a circa 20 miliardi, sì che il provvedimento della messa in liquidazione, che ha fonte esclusivamente nella legge bancaria che fa divieto a persone ed enti di raccogliere i risparmi senza le necessarie autorizzazioni, è un atto dovuto da norma tassativa in situazione di massimo pericolo per migliaia di cittadini salentini che ebbero ad affidare il loro risparmio a società mai autorizzate a raccogliarlo. (4-03010)

RISPOSTA. — Con la sentenza n. 1379 del 6 maggio 1972, la Corte di cassazione, a sezioni unite, nel respingere il ricorso n. 2104 per l'anno 1970 proposto dal signor Oronzo Maglio contro la Banca popolare del piccolo credito salentino di Lecce si è limitata a dichiarare « la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria a conoscere della questione pregiudiziale avente per oggetto l'esistenza giuridica della Banca piccolo credito salentino », senza effettuare alcun accertamento (in quanto irrilevanti ai fini del decidere) circa l'esistenza o meno della prescritta autorizzazione amministrativa.

Ciò premesso, sembra a questo Ministero che non si possa sostenere che l'azienda in questione sia da considerare « banca » soltanto di fatto in quanto essa, già iscritta nell'albo esistente presso il Ministero delle finanze ai sensi degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 settembre 1926, n. 1511, risulta anche regolarmente iscritta nell'albo delle aziende di credito di cui all'articolo 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Del resto, che la citata azienda sia da considerare « banca » a tutti gli effetti di legge è stato rilevato anche dal giudice delegato al registro delle imprese presso il tribunale di Lecce. Infatti, il giudice, con provvedimento del 21 maggio 1970, ha rigettato una richiesta del signor Oronzo Maglio intesa ad ottenere la cancellazione sia dell'atto costitutivo sia dell'atto con cui la banca aveva assunto la forma sociale di cooperativa a responsabilità limitata, tenendo conto della suddetta regolare iscrizione all'albo ed osservando che le mo-

difiche all'atto costitutivo della società vennero omologate dallo stesso tribunale di Lecce « previo parere del pubblico ministero e previa autorizzazione del 24 maggio 1966, n. 52482, della Banca d'Italia ».

Per quanto precede, non si ritiene che nel caso ricorrano le condizioni per la messa in liquidazione della ripetuta azienda.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

GUARRA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere i motivi per i quali non è stata ancora definita la pratica di pensione di guerra del signor Cristofaro Ferraro da Arco Felice (Napoli), nato nel 1903, posizione amministrativa n. 1643622. (4-05926)

RISPOSTA. — In merito alla pratica relativa all'ex guardia forestale Cristofaro Ferraro, sono in corso i necessari adempimenti per far luogo, ai sensi dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1971, n. 585, alla revisione amministrativa del decreto ministeriale del 16 dicembre 1965, n. 2151707, con il quale al predetto venne negato diritto a trattamento pensionistico di guerra.

E ciò a seguito della segnalazione effettuata dalla procura generale della Corte dei conti, in ordine al ricorso giurisdizionale n. 696160 prodotto dall'interessato avverso il cennato provvedimento di diniego.

A tal fine, infatti, è stata nuovamente interpellata la Commissione medica superiore per un conclusivo parere tecnico-ausiliario.

Si assicura l'interrogante che non appena il suindicato superiore collegio medico avrà formulato, in proposito, il proprio giudizio, verranno adottati, con ogni possibile sollecitudine, i provvedimenti del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti iniziative si intendano promuovere per riaprire i termini della legge 22 dicembre 1969, n. 964, allo scopo di consentire ai comuni la facoltà di accendere mutui ad integrazione dei disavanzi di bilancio.

Come è noto la legge surrichiamata ha esplicitato la sua efficacia fino al 1972, determinando così una situazione di stallo per gli anni successivi, che rischia di bloccare l'attività di centinaia di comuni.

Non potendosi far ricorso, in via subordinata, al Fondo di risanamento istituito presso il Ministero delle finanze, in quanto la nuova disciplina tributaria non consente più ai comuni di predisporre piani pluriennali di ammortamento dei disavanzi mediante il prelievo fiscale, l'interrogante chiede di sapere se si ritenga disporre che la Cassa depositi e prestiti effettui anticipi sui mutui deliberati ed approvati dai comitati regionali di controllo in attesa della presentazione della proroga della legge del 22 dicembre 1969, n. 964.

(4-05727)

RISPOSTA. — Da parte del Ministero dell'interno è in corso di predisposizione uno schema di disegno di legge concernente la proroga delle norme in materia di integrazione dei bilanci comunali e provinciali.

Intanto, gli enti che ne facciano richiesta possono ottenere dalla sezione autonoma per il credito a breve termine presso la Cassa depositi e prestiti anticipazioni fino a lire 250 milioni, da recuperarsi su quanto sarà acquisito per l'integrazione del bilancio 1973.

Per la concessione di tale anticipazione, oltre alla domanda in carta semplice, gli enti interessati dovranno produrre:

a) deliberazione, del consiglio comunale (o provinciale), di richiesta dell'anticipazione, con indicazione della delibera di approvazione del bilancio 1973 e dell'ammontare del relativo disavanzo;

b) copia del decreto di autorizzazione del mutuo 1972.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: FABBRI.

LA BELLA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere a quali conclusioni sia pervenuta l'inchiesta amministrativa da lui ordinata nel marzo-aprile 1972, per assodare fatti e circostanze, rilevate da interrogazioni parlamentari, concernenti gli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma.

Quali provvedimenti cautelativi egli intenda prendere a seguito dei risultati cui è pervenuta la prima fase dell'inchiesta giudiziaria condotta dalla magistratura penale sui predetti istituti fisioterapici ospitalieri, evidenziati in questi giorni dalla stampa quotidiana della capitale.

Se risulti vero che i dirigenti sanitari e amministrativi dell'istituto Regina Elena stanno conducendo un'azione intimidatoria, minacciando finanche il licenziamento, contro

quei dipendenti che interrogati dal giudice hanno assolto al dovere civico di dire la verità o che in modi e circostanze diverse hanno denunciato gli abusi e le illegittimità. (4-01780)

RISPOSTA. -- Gli accertamenti disposti dal Ministero della sanità sul funzionamento degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma si sono conclusi ed è stata redatta in proposito una relazione che ha minuziosamente affrontato tutti i problemi, a suo tempo, sollevati dalla stampa; in particolare, l'inchiesta ha accertato la regolarità del comportamento del citato ente e dei suoi dipendenti, circa la questione della sperimentazione di nuovi farmaci su pazienti.

Si fa presente, inoltre, che nessuna notizia ufficiale è pervenuta allo scrivente dicastero, circa i risultati dell'inchiesta giudiziaria condotta a carico degli amministratori e dei dipendenti degli IFO.

Nel mentre si soggiunge che non risulta che siano stati notificati avvisi di reato alle persone sopraccitate, si rammenta che provvedimenti cautelativi nei confronti dei dipendenti sono comunque di esclusiva competenza del consiglio di amministrazione dell'ente medesimo.

In merito, infine, all'ultima questione prospettata dall'interrogante, si fa presente che il presidente degli istituti fisioterapici ospitalieri di Roma, ha interessato del fatto i rappresentanti sindacali degli istituti medesimi, i quali, tramite i segretari provinciali, hanno risposto di non essere a conoscenza del problema sollevato.

Il Ministro: GUI.

LA BELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se il maresciallo comandante la stazione dei carabinieri di Bagnaia (Viterbo) inoltrò a suo tempo denuncia contro i partecipanti e gli organizzatori dell'adunata degli ex ufficiali dell'esercito della repubblica di Salò tenutasi a Villa Lante Della Rovere, in Bagnaia, il 3 giugno 1972, nel corso della quale si intonarono, alla presenza del predetto maresciallo, gli inni dell'esacrato regime, intercalati da grida di « viva il duce » ed un giovane cameriere, presente per motivi di lavoro dovendo servire il « rancio » conclusivo della sconcia cerimonia, venne minacciato di percosse perché rifiutatosi di unirsi al coro degli evviva, configurando il tutto le ipotesi previste e punite dagli articoli 4 (apologia del fascismo) e 5 (manifestazioni fasciste) della

legge 20 giugno 1952, n. 645, recante « Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione ».

Se ritenga necessario, al fine della tutela del prestigio degli organi a cui è demandata la tutela imparziale della legge, rimuovere il predetto maresciallo, solertissimo, invece, nel denunciare per questua abusiva gli organizzatori di una raccolta di fondi per gli aiuti al popolo martire del Vietnam, dal comando della stazione di Bagnaia, in considerazione del fatto che egli, contravvedendo all'etica dell'arma, dà cattivo esempio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in quanto, dal mese di dicembre 1972 ha omesso di provvedere:

1) al trasferimento di residenza e al cambiamento della targa di immatricolazione della sua auto personale, targata LT 65580, in violazione dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

2) al pagamento dell'imposta di circolazione per veicoli a motore, relativa alla predetta auto personale, o quanto meno ad applicare il relativo contrassegno sul parabrezza, come prescrive l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, incorrendo nella sanzione di cui all'allegato 2, n. 1 o n. 10 (a seconda se trattasi di omesso pagamento o di mancata esposizione del contrassegno nel posto prescritto) dello stesso decreto del Presidente della Repubblica;

3) all'assicurazione del mezzo medesimo, o quanto meno ad esporne sul parabrezza il relativo contrassegno di avvenuta quietanza incorrendo nelle sanzioni penali previste all'articolo 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sulla « assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti ». Fatti, questi, rilevati da innumerevoli cittadini, ivi compreso l'interrogante che ne ha constatata *de visu* la fondatezza alle ore 10,30 del 28 maggio 1973. (4-05725)

LA BELLA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere, in relazione all'interrogazione precedente n. 4-05725 sullo stesso argomento, quali provvedimenti intenda prendere per far cessare l'azione intimidatrice del maresciallo dei carabinieri, Lombardi Vittorio, comandante della stazione di Bagnaia, il quale, a seguito della predetta interroga-

zione, convoca in caserma giovani minorenni ai quali richiede di firmare dichiarazioni che lo scagionino dalla responsabilità di non aver provveduto ad inoltrare denuncia per violazione della legge 20 giugno 1952, n. 645, a seguito della manifestazione di apologia del fascismo, tenuta da alcune centinaia di ex ufficiali delle brigate nere della repubblica di Salò, provenienti da tutta Italia, nella villa Lante della Rovere in Bagnaia; se ravvisi nel comportamento del sottufficiale il reato di abuso d'ufficio. (4-05853)

RISPOSTA. — La riunione cui si riferisce l'interrogante non ha avuto alcun carattere politico o apologetico essendosi svolta tra ufficiali in congedo e loro familiari riuniti come appartenenti a scuole militari.

Durante lo svolgimento della stessa è stata officiata una messa e consumata una colazione nel corso della quale non si è verificato alcun incidente ad eccezione di un accenno ad un canto nostalgico fatto da uno dei presenti alquanto alticcio e di una discussione, senza conseguenze, sorta tra uno dei convenuti ed un cameriere per via di alcune frasi che quest'ultimo avrebbe profferito alla presenza di alcuni ragazzi della comitiva. Nessuna, quindi, delle intimidazioni o violenze accennate dall'interrogante risulta siano state esercitate nella circostanza.

Circa la parzialità politica attribuita dall'interrogante al maresciallo dei carabinieri comandante la stazione locale, si fa presente che, come lo stesso ha denunciato due attivisti del MSI resisi responsabili di contravvenzione alle norme che disciplinano la propaganda elettorale, così ha provveduto a denunciare, dopo regolare diffida, gli organizzatori della raccolta di fondi in favore della popolazione del Vietnam che non erano stati autorizzati, come previsto dalle vigenti disposizioni in materia, dalla questura di Viterbo.

Quanto, infine, alle inadempienze di cui è cenno nell'ultima parte dell'interrogazione, si chiarisce che il sottufficiale non ha provveduto al cambio della targa dell'auto personale in quanto l'automezzo è rimasto parcheggiato ed inutilizzato in un'autorimessa privata perché lo stesso sottufficiale ha sempre coltivata l'aspirazione, per altro accolta nell'aprile 1973, di un suo trasferimento in provincia di Latina. Per lo stesso motivo non ha esposto i contrassegni relativi alla tassa di circolazione e all'assicurazione dei quali era in possesso.

Non risulta, infine, che il sottufficiale in parola abbia esercitato azione intimidatrice nei confronti di chicchessia. È vero, invece, che da accertamenti personalmente svolti dal comandante il gruppo carabinieri di Viterbo è rimasta esclusa l'asserita presenza del comandante la stazione alla riunione, della quale è risultato confermato il carattere privato.

Il Ministro: TAVIANI.

LO PORTO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se in ordine all'ordinanza del prefetto di Trapani del 20 maggio 1973, n. 11041, con la quale viene disciplinato il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici esclusivamente a mezzo del mercato ittico di Trapani, sia al corrente delle manovre in atto, tendenti a vanificare tale ordinanza, e ciò al fine di consentire posizioni di privilegio a vantaggio di taluni operatori dal settore che da una incontrollata contrattazione del pescato hanno sino ad ora tratto illeciti guadagni e comode franchigie fiscali. Se, considerando che il provvedimento prefettizio è stato unanimemente accolto con favore dai consumatori poiché il prezzo all'ingrosso e al minuto ha subito una contrazione dal 20 al 40 per cento, ritenga di intervenire con la dovuta tempestività e rigore, al fine di impedire violazioni della predetta ordinanza e pressioni illegittime tendenti allo svuotamento del provvedimento prefettizio, e ciò sotto il pretesto di rivendicazioni settoriali, dietro le quali si celano grossi interessi armatoriali e commerciali. (4-05893)

RISPOSTA. — La materia del commercio e dei mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici rientra in quella dell'« industria e del commercio » prevista dall'articolo 14 dello statuto regionale siciliano ed è perciò riservata alla competenza normativa esclusiva della Regione siciliana ai sensi dell'articolo 14 sopraccitato.

Alla Regione stessa compete l'esercizio nell'ambito del suo territorio delle attribuzioni assegnate dalla legge 25 marzo 1959, n. 125, a questo Ministero, tenuto conto di quanto prevede l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182.

Per quanto concerne l'ordinanza emessa dal prefetto di Trapani — ai sensi della legge 25 marzo 1959, n. 125 — la quale dispone che il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici

si svolga unicamente nell'ambito del locale mercato ittico si fa presente che gli operatori economici del settore possono — avverso il citato provvedimento prefettizio — fare ricorso ai normali mezzi di tutela giurisdizionale qualora ritengano che il provvedimento stesso abbia leso i loro interessi.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato: DE MITA;

LURASCHI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza dei gravissimi inconvenienti che si registrano a danno dei lavoratori pendolari della linea ferroviaria Como-Milano nelle prime ore del mattino. Infatti, nello spazio di un'ora, vengono avviati sulla detta linea diversi convogli nazionali ed internazionali, che, a causa dell'inefficienza della rete ferroviaria, si ostacolano reciprocamente, incolonnandosi in fila indiana.

Gravissimo, quindi, il disagio per i lavoratori pendolari, gli emigranti, i turisti, ecc.

Ciò premesso l'interrogante si permette di chiedere al ministro quale provvedimento intenda adottare, per ovviare agli inconvenienti innanzi descritti. (4-06176)

RISPOSTA. — La linea Como-Milano è interessata da un intensissimo movimento di treni, sia a carattere locale, sia internazionale per i collegamenti col nord-europa attraverso l'importante transito di confine di Chiasso. Per soddisfare il costante incremento della utenza, specie di quella a carattere pendolare, è stato realizzato il quadruplicamento della linea fra Milano e Monza, dove confluiscono da varie linee molti treni locali aventi esigenze d'orario pressoché identiche.

Tale confluenza in determinati periodi della giornata crea un addensamento di treni, per cui, talvolta è inevitabile che vi siano ripercussioni a catena nel loro andamento.

La situazione, che per altro, grazie al provvedimento accennato, è prossima alla normalità per buona parte dell'anno, si aggrava nei periodi delle ferie estive e delle festività tradizionali, in cui, ai già numerosi treni del servizio ordinario, si aggiungono molti treni straordinari, di cui buona parte per lavoratori italiani rientranti dall'estero.

In tali periodi spesso si superano i limiti di potenzialità della linea per una regolare circolazione.

In relazione a quanto sopra, l'azienda ferrovie dello Stato conta di poter realizzare le

opere necessarie per il miglioramento degli impianti della linea di che trattasi, per adeguarli alle esigenze accennate, nell'ambito dei futuri piani aziendali, compatibilmente con l'entità dei fondi che saranno accordati e con le altre esigenze prioritarie da soddisfare.

Il Ministro: PRETI.

MAGRI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se creda di dover disporre che il treno diretto n. 2606, che parte da Genova per Torino alle ore 12,06 e transita alla stazione di Serravalle Scrivia (Alessandria) alle ore 12,47 debba effettuare una fermata in questa località.

La richiesta è giustificata dal fatto che il treno n. 2606 servirebbe ai numerosi viaggiatori, operai, impiegati, commercianti, che da Genova rientrano a Serravalle e che attualmente sono costretti a rientrare col treno locale n. 9654.

Il treno n. 2606 darebbe inoltre agli abitanti di Serravalle e delle zone vicine la possibilità di recarsi a Torino per il disbrigo delle pratiche pomeridiane, di raggiungere Alessandria in tempo utile per l'ingresso in ospedale e consentirebbe altresì un rapido rientro agli impiegati, agli operai, agli insegnanti che tornano da Serravalle a Novi e ad Alessandria.

La fermata richiesta non dovrebbe creare difficoltà alla circolazione in quanto, in pratica, verrebbe a sostituire la fermata dell'ex treno 112 diretto Genova-Torino. (4-06265)

RISPOSTA. — La traccia d'orario del diretto 2606 per il quale si chiede fermata a Serravalle Scrivia corrisponde a precise esigenze di celerità, per il mantenimento delle quali necessita limitare al massimo il numero delle soste intermedie.

L'accoglimento della richiesta in argomento, oltre a determinare una perdita di tempo non recuperabile, giustificherebbe le prevedibili analoghe richieste di altre località della linea Genova-Torino, alle quali — in molti casi — non si potrebbe opporre, per motivi d'equità, un rifiuto, con conseguente ulteriore declassamento del servizio.

D'altra parte un allungamento dell'attuale percorrenza appare inopportuno, non essendo realizzabili né un anticipo da Genova Brignole — che escluderebbe categorie di impiegati e studenti dalla utilizzazione del treno stesso — né un posticipio in arrivo a Torino, essendo l'orario attuale strettamente legato

alle esigenze dei pendolari FIAT del turno pomeridiano e da tempo concordato con le competenti organizzazioni.

Il Ministro: PRETI.

MALAGUGINI E KORACH. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere le motivazioni in forza delle quali è stata mutata la direzione di virata degli aerei che decollano dall'aeroporto milanese di Linate e se il provvedimento, che la stampa attribuisce alla direzione generale dell'aviazione civile, è stato assunto previa consultazione degli organi regionali e degli enti locali interessati, oppure no. (4-06267)

RISPOSTA. — Il problema degli itinerari percorsi dagli aeromobili in decollo dall'aeroporto di Milano Linate in direzione Trezzo è abbastanza complesso e di difficile soluzione a causa della particolare situazione urbanistica che si è venuta a creare nelle immediate vicinanze dell'aeroporto, proprio nell'area interessata dal decollo degli aeromobili.

A seguito dei ripetuti solleciti avanzati in tal senso dagli abitanti delle zone di Segrate e di San Felice sorvolate a bassa quota (1500 feet) dagli aeromobili diretti verso il radiofaro di Trezzo, la direzione generale della aviazione civile provvide in un primo tempo a spostare verso nord la virata degli aeromobili, nell'intento sia di portare la rotta di volo fuori dai territori dei comuni, fino ad allora disturbati dal rumore degli aeromobili, sia di far sorvolare a quote sensibilmente più alte (3 mila feet), le zone interessate dai nuovi itinerari.

Purtroppo il provvedimento non ha avuto risultati soddisfacenti, tanto che, a seguito di pressanti e documentate richieste pervenute dalle popolazioni di vari comuni tra cui Brugherio, Cernusco sul Naviglio e Vimodrone nonché dai rappresentanti di enti ospedalieri ubicati nelle aree sorvolate dagli aeromobili, venne deciso di ripristinare la primitiva procedura di decollo.

Prima di intraprendere le azioni necessarie per la emissione di un nuovo *notam*, questo Ministero partecipò con un proprio rappresentante ad una riunione, nella quale erano rappresentati indistintamente tutti i comuni interessati, indetta a Milano il 13 aprile 1973 dall'assessorato all'ecologia della Regione Lombardia, dal quale, in precedenza, era pervenuta la formale richiesta di sospendere qualunque decisione, in merito allo

spostamento delle rotte, in attesa di chiarire definitivamente la complessa questione.

Nel corso di tale riunione fu stabilito che nessun nuovo provvedimento sarebbe stato emanato dalla direzione generale dell'aviazione civile fino a quando l'assessorato alla ecologia della Regione lombarda, a seguito di studi sul grado di inquinamento e sulla distribuzione del rumore, non avesse comunicato indicazioni utili per la determinazione dei definitivi itinerari di decollo.

In seguito alla autorizzazione formale, ricevuta il giorno 1° agosto 1973 dall'assessorato all'ecologia, di attuare immediatamente il *notam* a suo tempo predisposto, relativo al ripristino delle rotte originarie, questo Ministero, in data 2 agosto 1973, ha chiesto all'ente militare competente di dar corso alla pubblicazione del provvedimento stesso.

Il Ministro: PRETI.

MANTELLA. — *Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere:

1) se siano a conoscenza del fatto che la frazione « Fiasco-Baldaia » del comune di Squillace (Catanzaro) dove esistono oltre 100 famiglie assegnatarie dell'Opera valorizzazione Sila costrette a vivere completamente tagliate fuori dal consorzio umano, attende da sei anni l'impianto del collegamento telefonico, richiesto dall'amministrazione comunale interessata da oltre un decennio e ammessa a beneficio ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 178, con provvedimento del 10 luglio 1969;

2) se siano a conoscenza del fatto che nelle stesse condizioni di enorme disagio si trova anche la frazione Vallo del comune di Borgia (Catanzaro) e le frazioni e nuclei abitati di molti altri comuni della Calabria, dove, anche per la mancanza di ogni più elementare forma di assistenza sanitaria e farmaceutica, l'assenza del telefono costituisce una gravissima e insopportabile deficienza che spesso pregiudica la condizione civile, la sicurezza e la stessa sopravvivenza di quei cittadini;

3) se e quali provvedimenti intendano rispettivamente adottare con l'urgenza che tali situazioni richiedono, nell'ambito anche dell'applicazione della recente legge 28 marzo 1973, n. 86, che assicura nuove disponibilità di fondi per tali realizzazioni, tenuto presente che la legge predetta stabilisce la priorità d'intervento nelle località per le quali sia già stata accertata l'esistenza dei requisiti pre-

scritti e che i due terzi delle somme stanziare sono destinati all'impianto di collegamenti telefonici di frazioni e nuclei abitati dell'Italia meridionale. (4-06094)

RISPOSTA. — Si deve anzitutto precisare che la frazione Fiasco-Baldaia del comune di Squillace, pur essendo stata riconosciuta, nel luglio del 1969, in possesso dei requisiti necessari per beneficiare, ai sensi della legge 8 marzo 1968, n. 178, del collegamento telefonico gratuito, non poté, in effetti, usufruire delle provvidenze disposte dalla legge in parola, in quanto i fondi con essa stanziati per il triennio 1968-1970 erano completamente impegnati per la esecuzione di lavori disposti in precedenza a favore delle restanti località che avevano titolo all'allacciamento.

Ciò posto, si fa presente che, a seguito dei nuovi stanziamenti di fondi disposti per il triennio 1973-1975 dalla legge 28 marzo 1973, n. 86, che ha prorogato l'efficacia delle disposizioni concernenti l'impianto di collegamenti telefonici nelle frazioni di comune e nuclei abitati, la predetta località Fiasco-Baldaia risulta già compresa in un lotto di lavori che prevede il collegamento di circa 400 località, tutte già riconosciute in possesso dei requisiti prescritti ma non ancora collegate per mancanza di fondi.

Sono, invero, in corso di approntamento i provvedimenti necessari per la realizzazione dei predetti lavori, la cui esecuzione si prevede possa essere disposta entro il corrente anno 1973.

Per quanto concerne il collegamento telefonico della frazione Vallo del comune di Borgia, si assicura, da parte di questo Ministero, la massima considerazione in ordine alla richiesta che il comune interessato farà pervenire ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 28 marzo 1973, n. 86.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni: TOGNI.

MARIANI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza delle pesanti pressioni che alla vigilia della importante riunione del consiglio nazionale del CONI fissata al 3 maggio 1973 vengono esercitate per limitare qualunquisticamente il dibattito e quindi le scelte dei nuovi dirigenti del CONI;

2) se ritenga di poter condividere l'impostazione non meno qualunquistica (e comunque infondata in fatto) di una « unione

sacra» per stato di necessità dei cosiddetti « politici », al fine, purtroppo ben chiaro, di eludere i problemi della riforma del CONI, della democratizzazione del settore, dell'adeguamento delle strutture alle esigenze di crescita civile e sociale del paese, in particolare quelle della gioventù;

3) se ritenga che sarebbe opportuno un rinvio dell'assemblea il cui svolgimento dovrebbe effettuarsi nel massimo di chiarezza e di serenità per l'importanza delle questioni all'ordine del giorno (o che comunque la discussione e le decisioni non fossero limitate e comprese in un solo giorno);

4) se ritenga che ogni sforzo dovrebbe essere compiuto per evitare che resti vanificata e delusa la viva attesa di tutti gli ambienti interessati per questa riunione che, tra l'altro, deve delineare in concreto le nuove linee programmatiche ed i nuovi criteri operativi per lo sport in Italia, incidendo quindi su quella politica verso i giovani in relazione alla quale si è detto di voler creare nuove strutture anche nell'ambito della pubblica amministrazione per arrivare ad un Ministero della gioventù;

5) se, in ogni caso, ritenga, ferma la piena autonomia di scelta per il consiglio nazionale del CONI, che trattandosi di organismo operante con denaro pubblico, le scelte per le strutture tecniche e burocratiche siano tutte ispirate al rigoroso criterio della capacità e della efficienza manageriale e tecnica.

(4-05163)

RISPOSTA. — La riunione del Consiglio nazionale del CONI svoltasi il 3 maggio 1973, risulta essere stata tenuta in piena regolarità.

In detta riunione si è proceduto alla elezione del presidente, di due vicepresidenti, dei membri della giunta esecutiva ed alla nomina del segretario generale.

Nel corso dei lavori, seguiti da qualificati rappresentanti della stampa, è stato approvato un ordine del giorno nel quale sono stati sanciti, tra l'altro, i seguenti principi:

a) convocazione almeno tre volte l'anno del Consiglio nazionale per la discussione sui temi di sviluppo e potenziamento dell'ente;

b) realizzazione di un graduale decentramento delle attività e delle forze dell'ente a livello regionale;

c) incremento dei contatti tra le federazioni aventi problemi comuni, attraverso l'istituzione di apposite commissioni interfederali.

Il Ministro del turismo e dello spettacolo:

SIGNORELLO.

MARZOTTO CAOTORTA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della sanità.* — Per sapere se e con quali strumenti giuridici il Governo abbia intenzione di accogliere le numerose sollecitazioni avanzate dalle amministrazioni comunali, da istituti scientifici, nonché da numerosi convegni sull'ecologia, per estendere l'obbligo dell'uso del gasolio, almeno nella zona B, a tutti gli impianti termici, abolendo i limiti attualmente previsti dalla legge. Questi limiti infatti non rendono, in pratica, attualmente possibile un miglioramento effettivo delle condizioni di inquinamento atmosferico. (4-02853)

RISPOSTA. — Nella passata legislatura il Ministero della sanità ha presentato un disegno di legge per la modifica in senso restrittivo della legge 13 luglio 1966, n. 615, concernente i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

Tale disegno di legge prevedeva in particolare un abbassamento del tenore di zolfo nel gasolio dall'1,1 per cento allo 0,80 per cento e l'elevazione da 500 mila Kcal/h a 2 milioni di Kcal/h la potenzialità degli impianti termici ubicati nella zona B, per i quali è obbligatorio l'uso di particolari combustibili poco inquinanti, tra cui il gasolio. Inoltre, l'obbligo dell'uso dei predetti combustibili veniva esteso anche agli impianti industriali di potenzialità fino a 2 milioni di Kcal/h.

A causa dello scioglimento anticipato delle Camere il predetto disegno di legge non ha avuto seguito ed attualmente è all'esame la presentazione di un nuovo progetto di modifica alla legge n. 615.

L'atto in questione presenta delle ulteriori modifiche rivolte ad una più efficace prevenzione contro l'inquinamento atmosferico.

In particolare si prevede di estendere ulteriormente la potenzialità degli impianti termici soggetti all'obbligo dell'impiego dei combustibili poco inquinanti; oltre tale limite, gli impianti termici civili dovrebbero essere considerati come impianti industriali ed essere perciò assoggettati alla normativa che disciplina questi ultimi.

Infine, viene prevista la immediata diminuzione del tenore di zolfo nel gasolio allo 0,8 per cento, da ridurre quindi ulteriormente allo 0,4-0,5 per cento dal 1° gennaio 1977.

In ogni caso, prima di estendere l'impiego del gasolio agli impianti industriali, atteso il notevole onere economico che ne deriverebbe alle industrie stesse, appare oppor-

tuno attendere i risultati dell'integrale applicazione delle norme vigenti per il settore degli impianti civili, tuttora in fase di attuazione.

Il Ministro della sanità: GUI.

MASCIADRI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere quando ritenga che possa essere regolarizzata la posizione delle regioni nei riguardi del finanziamento, da parte dello Stato, necessario per gli stipendi e salari dei dipendenti provenienti dal Ministero dell'agricoltura. Senza i fondi occorrenti, si chiede come sarà possibile assicurare in questo campo, da parte delle regioni, la necessaria assistenza tecnica e la divulgazione. (4-05654)

RISPOSTA. — Si ha motivo di ritenere che quanto segnalato dall'interrogante non possa essere riferito a situazioni di carattere generale poiché, contestualmente ai decreti legislativi con i quali sono stati trasferiti alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative loro spettanti, sotto la data del 1° aprile 1972 si è provveduto ad erogare alle regioni medesime le quote ad esse spettanti del fondo comune regionale di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: FABBRI.

MENICACCI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se il commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Foligno (Perugia), il quale ha invitato i soci del predetto istituto a contribuire — mediante versamenti in misura pari a 10 volte il valore nominale delle azioni a suo tempo sottoscritte — al ripianamento del deficit della cassa stessa — oggi messa in liquidazione — ammontante a circa 800 milioni di lire, abbia fatto rilevare nella relazione alla Banca d'Italia e alla autorità giudiziaria — quale organo di vigilanza sulle aziende di credito — che tutti gli impiegati della Cassa rurale avevano prelevato all'insaputa dell'intero consiglio e d'intesa con il direttore somme per fini personali variabili dai 4 ai 7 milioni di lire, senza versare mai interessi né il capitale per 3 anni, come evidenziato in seguito dal consiglio direttivo, che invitò i dipendenti all'immediato rientro del capitale.

Per sapere se il rientro del capitale illegittimamente erogato e dei relativi interessi sia avvenuto, e in ogni caso se siano stati presi

provvedimenti nei confronti e degli impiegati e del direttore e come sia potuto accadere che gli impiegati stessi, una volta messo in liquidazione l'istituto, siano stati *sic et simpliciter* fatti assumere dalla Cassa di risparmio di Foligno, la quale si è impegnata a rilevare tutte le attività e passività della soppressa Cassa rurale. (4-04439)

RISPOSTA. — I prelievi cui accenna l'interrogante sono rappresentati da affidamenti accordati a congiunti di alcuni soltanto degli impiegati della Cassa rurale ed artigiana di Foligno, senza l'osservanza delle norme di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sulle casse rurali.

Nel comunicare che tali crediti sono in gran parte rientrati, l'Istituto di emissione ha anche fatto presente che il commissario della suddetta azienda ha da tempo proposto azione di responsabilità contro i cessati amministratori, sindaci e direttori e provveduto a presentare all'autorità giudiziaria — ai sensi dell'articolo 2 del codice di procedura penale — diversi rapporti su fatti che sembravano concretare ipotesi delittuose.

Per quanto riguarda, poi, l'assunzione degli ex impiegati della Rurale da parte della Cassa di risparmio di Foligno, si precisa che la materia dei rapporti di lavoro dei dipendenti di aziende di credito non rientra fra le attribuzioni della Banca d'Italia, ma nella sfera di competenza delle aziende medesime.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

MENICACCI. — *Ai Ministri della difesa e dell'interno.* — Per sapere se ritengano di dare opportune disposizioni a che la caserma dei carabinieri di Castelgiorgio (Terni) sia alloggiata in uno stabile più adeguato o meno fatiscente di quello attuale, che da molti decenni insiste al di fuori del centro urbano e non è più adeguato alle funzioni peculiari dell'arma. (4-05021)

RISPOSTA. — Premesso che nessuna segnalazione è pervenuta alle autorità competenti circa le cattive condizioni di abitabilità dell'immobile di che trattasi, si informa, che a seguito di sopralluogo, è risultato che lo stabile, attualmente adibito a caserma per la stazione dei carabinieri di Castelgiorgio, si presenta in condizioni di normale funzionalità.

Il Ministro dell'interno: TAVIANI.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere come spieghino che il Consorzio idraulico del Fiume Topino (Perugia), costituito in forza di un rescritto pontificio del 26 agosto 1942, cui compete di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei tronchi vallivi dei corsi d'acqua di sua giurisdizione e che in passato ha avuto la grande benemerita di garantire l'ordinario deflusso delle acque fluviali del Topino in una lunga opera di bonifica ultrasecolare, oggi che lo stesso fiume, per di più gravemente inquinato, è ridotto ad una specie di rigagnolo, ha inopinatamente stabilito di estendere il contributo, che già faceva carico a tutti i proprietari di terreni agricoli compresi quelli che si trovano in cima ai monti e che niente hanno a che vedere col fiume, anche a tutti i proprietari di immobili urbani.

Per sapere se tale decisione, che aggiunge un altro balzello alle fin troppo estese imposizioni tributarie, appaia illegittima, o quanto meno non necessaria tenuto conto dei ridotti compiti dell'ente e dei suoi interventi istituzionali. (4-05336)

RISPOSTA. — Il Consorzio idraulico del fiume Topino ha stabilito di assoggettare al tributo consorziale anche i proprietari e possessori di immobili urbani ricadenti nel comprensorio del Consorzio per far fronte alle crescenti spese dell'istituto senza elevare le aliquote a carico dei proprietari di terreni agricoli, per la maggior parte coltivatori diretti, anche in considerazione della situazione attraversata attualmente dall'agricoltura.

Tale nuova imposizione trova il suo fondamento nell'articolo 18, comma primo, del testo unico 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 744, che stabilisce testualmente: « A formare i consorzi di cui alla presente legge concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, i proprietari possessori di tutti i beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, i quali risentono utile diretto o indiretto, presente o futuro ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
RUSSO VINCENZO.

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per sapere se sia vero il fatto che l'amministrazione comunale socialcomunista di San Gemini (Terni), che ha 3.500

abitanti, in foia di modernismo, ha deliberato la spesa di oltre la metà delle sue entrate effettive per lavori di restauro dell'attuale palazzo municipale in base ad un progetto costato vari milioni di lire, che prevede l'apposizione di due ascensori, di cui uno al servizio personale del sindaco comunista.

Per conoscere se siano state manifestate riserve da parte del comitato di controllo dell'Umbria, e se ritengano che una spesa siffatta sia incompatibile con le strettoie in cui si dibatte quel piccolo comune della conca ternana. (4-05553)

RISPOSTA. — Il comune di San Gemini, il cui bilancio pareggia con i mezzi propri, senza il ricorso a mutui, ha approvato, con deliberazione del 25 novembre 1972, n. 38, un progetto — comprendente, tra l'altro, l'installazione di un ascensore — per l'esecuzione dei lavori di consolidamento e restauro del fabbricato a sede comunale, chiedendo con lo stesso atto un contributo alla Regione.

Il comitato di controllo sugli atti degli enti locali di Terni, nella seduta del 27 febbraio 1973, ha preso atto della deliberazione predetta « salvi i provvedimenti di competenza degli organi tecnici e le determinazioni in merito al finanziamento della spesa ».

Il Sottosegretario di Stato per l'interno:
RUSSO VINCENZO.

MENICACCI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere come si possa consentire che gli agenti di custodia siano tuttora compensati con lire 780 al giorno per ogni giornata di riposo festivo o infrasettimanale non fruito, tenuto altresì conto che gli agenti di custodia compiono giornate lavorative fino a 16 ore continuative. (4-06101)

RISPOSTA. — L'Amministrazione penitenziaria, ai fini della corresponsione della gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, aveva ritenuto di fissare alcuni criteri e, precisamente, i seguenti:

a) per ogni giornata di ferie e di riposo settimanale non goduti: un'intera giornata di paga, desunta dalla retribuzione spettante secondo i diversi parametri ed in base all'anzianità di servizio mediamente computata;

b) per le ore di servizio prestato oltre quelle normali: corrispettivo di un'ora di lavoro, desunto con le stesse modalità di cui al punto a), aumentato del 15 per cento, in ana-

logia al trattamento usato agli impiegati civili dello Stato.

Sennonché il Ministero del tesoro, interessato in merito da parte di questo dicastero, ha determinato la spesa complessiva, per la corresponsione dei benefici previsti, nell'importo massimo di lire 300 milioni per ogni anno, determinando, così, l'impossibilità di seguire i detti criteri.

Per il solo quadrimestre settembre-dicembre 1971, l'onere è stato valutato — in via del tutto eccezionale e in sede di prima attuazione — in lire 245 milioni.

In base a tale disponibilità, è stato possibile stabilire le seguenti misure limitatamente a detto periodo di tempo:

lire 3 mila per i sottufficiali e lire 2.500 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruiti;

lire 350, 320, 300 per i sottufficiali e lire 320, 300, 250 per gli appuntati e guardie, per ogni ora di servizio prestata, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere, secondo l'importanza degli istituti stessi e la onerosità dei servizi.

L'accennata disponibilità dei soli 300 milioni per l'anno 1972, ha determinato, purtroppo, una riduzione di tali importi; precisamente, sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

lire 1.380 per i sottufficiali e lire 815 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruita;

lire 190, 170, 150 per i sottufficiali e lire 140, 120 e 100 per gli appuntati e guardie, secondo i criteri di cui sopra, per ogni ora di servizio prestato, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere.

Il Ministero del tesoro, in riferimento al problema trattato nella interrogazione, ha osservato quanto segue: « il trattamento accessorio dei corpi di polizia tiene debito conto del permanente obbligo di servizio previsto da norme di Stato per il relativo personale e, conseguentemente, della eventuale protrazione del servizio stesso oltre il normale orario di ufficio stabilito per gli altri dipendenti statali.

A tale proposito giova ricordare che la legge 22 dicembre 1969, n. 967, ha istituito una particolare indennità per i servizi di sicurezza pubblica, nelle misure giornaliere varianti da lire 550 per i carabinieri, finanziari e guardie (fra cui quelle del corpo degli agenti di custodia) a lire 800 per i marescialli.

Tale indennità viene concessa in relazione anche alla durata dei servizi, con che la stessa viene ad assumere, nel trattamento retributivo

delle forze di polizia, la funzione di compenso per le prestazioni straordinarie insite, come accennato, negli obblighi di servizio che caratterizzano il rapporto d'impiego del personale militare di polizia.

Non va sottaciuto, poi, che gli appartenenti alle forze di polizia fruiscono in ogni caso del riposo settimanale, che può essere solo eccezionalmente sospeso, e delle ferie annuali che, giusta le norme che disciplinano la materia, sono in specie e durata più ampie di quelle del personale civile.

Considerato, inoltre, che la gratifica corrisposta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge del 1971, n. 607, non trova riscontro per gli altri militari delle forze di polizia questo Ministero ritiene che il proposto adeguamento delle misure della gratifica stessa non troverebbe giustificazione ».

Le suesposte argomentazioni per altro non possono essere integralmente condivise da questo Ministero, ove si consideri che a tutt'oggi non ha trovato mai applicazione nei confronti del personale militare di custodia la citata legge 22 dicembre 1969, n. 967, (norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impegnate in sede, in servizio di sicurezza), in quanto il Ministero dell'interno ha fatto presente, in proposito, che in linea generale non riesce possibile far rientrare nell'ambito della sicurezza pubblica i normali compiti di istituto del corpo degli agenti di custodia autonomamente attuati al di fuori di ogni intervento e collegamento con le competenti autorità, e quindi, in mancanza di tali presupposti, attribuire l'indennità in parola a carico di quella Amministrazione.

Va poi osservato che, per quanto attiene al godimento del riposo settimanale e delle ferie non goduti, la più volte denunciata grave carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, ancor più accentuata dall'appesantimento delle inderogabili esigenze di servizio provocato dai recenti moti di rivolta in diversi istituti penitenziari, non consente di regola, se non in minima parte, la concessione dei turni settimanali di riposo, ed è causa al momento insuperabile, della notevole decurtazione dei periodi di licenza che, il più delle volte non possono essere assolutamente reintegrati.

Si è reso pertanto indispensabile, al fine di alleviare, almeno sotto il profilo economico, tale stato di disagio che grava sul personale militare di custodia, insistere presso il Ministero del tesoro per un riesame del problema e proporre alla stessa Amministrazione lo aumento della speciale gratifica prevista dal-

l'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, mediante la richiesta di integrazione dell'apposito stanziamento da lire 300 milioni a lire 1 miliardo e 300 milioni, il che consentirebbe di elevare le quote compensative individuali a livelli economicamente accettabili e tali da soddisfare la giustificata aspirazione del personale.

Si è ora in attesa delle determinazioni al riguardo del predetto dicastero.

Il Ministro: ZAGARI.

MICELI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della grave situazione in cui si trovano le piccole e medie industrie e i privati della Sicilia occidentale per la carenza di cemento.

In particolare la ricostruzione nella valle del Belice ha subito, per una speculazione della Italcementi, un fermo o quasi con gravi conseguenze per coloro che vivono ormai da oltre cinque anni nelle baracche.

Il comportamento della Italcementi sta aggravando la già precaria situazione dell'occupazione nell'isola con il conseguente blocco delle costruzioni edilizie e delle opere pubbliche.

Per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per risolvere questo grave problema.
(4-06082)

RISPOSTA. — La lamentata carenza di cemento nella parte occidentale dell'isola è attribuibile ad una serie di fattori concomitanti e cioè:

concentrazione in un arco di tempo molto ristretto di una domanda superiore alle punte stagionali;

manca di scorte invernali dovuta alle agitazioni sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro della categoria;

tempi di manutenzione degli impianti più lunghi del passato per indisponibilità di personale;

scioperi nelle imprese di autotrasporto.

La eccezionalità del fenomeno è dimostrata, del resto, dal fatto che nel primo semestre 1973 la produzione di cemento in Italia è ammontata a circa 17 milioni di tonnellate con un incremento complessivo, quindi, del 6,5 per cento rispetto al corrispondente periodo nel 1972.

Le imprese cementiere operanti nell'isola (Cementerie siciliane società per azioni -

Unicem società per azioni - Industria siciliana cementi società per azioni - ANIC società per azioni - SACCS) riforniscono con precedenza le imprese che operano nel campo delle opere pubbliche e di pubbliche utilità, della ricostruzione delle zone terremotate e dell'edilizia popolare.

Comunque, le imprese private sono state invitate dall'associazione di categoria ad intensificare la produzione. L'associazione di categoria ha fatto presente, per altro, che le imprese aderenti stanno già attuando tutte quelle misure (compresa la importazione via mare dal continente di cemento e soprattutto di *clinker* con aggravii notevoli dei costi aziendali), che si appalesano opportune per fronteggiare la eccezionale ed inconsueta domanda di cemento della Sicilia occidentale.

Tra le iniziative della società per azioni Cementerie siciliane è previsto infine il potenziamento della cemeniera di Isola delle Femmine (Palermo), la cui licenza edilizia è stata da tempo richiesta alle competenti autorità locali e non ancora rilasciata.

Per quanto riguarda le esportazioni si fa presente che questa Amministrazione ha invitato tutte le cemeniere siciliane a sospendere le proprie esportazioni al fine di contribuire ad assicurare il rifornimento di cemento nell'isola.

Si comunica infine che nel corso della riunione tenutasi il 21 agosto 1973 con i rappresentanti di tutte le cemeniere dell'isola è stato deciso di dare la priorità assoluta alla consegna di cemento alle imprese edili che operano nella valle del Belice.

Il Ministro: DE MITA.

MILANI, MALAGUGINI, RAFFAELLI E ZOPPETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere - di fronte all'incendio dello spaccio di Pieve Emanuele della cooperativa di consumo Coop-Unione, di cui appare evidente il carattere doloso e tenendo conto che questo episodio di criminalità politica di chiara ispirazione fascista si aggiunge al recente, gravissimo tentativo di attentato alla sede del magazzino Coop Italia di Bollate -:

1) quale valutazione venga data su questi atti terroristici che dimostrano ormai l'esistenza di piano preordinato contro il movimento cooperativo;

2) quale sia lo stato delle indagini a questo proposito e quali misure straordinarie siano state prese per l'identificazione dei terroristi e dei loro mandanti e per la difesa del patrimonio sociale cooperativo. (4-04719)

RISPOSTA. — Sugli episodi segnalati, gli organi di polizia hanno riferito alla competente autorità giudiziaria, sotto la cui direzione proseguono le indagini del caso.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO
VINCENZO.

MORINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia e del tesoro.* — Per sapere quali concreti provvedimenti intendano adottare per adeguare la misura della gratifica per ogni giorno di licenza ordinaria e di riposo settimanale non fruito dovuta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia in virtù dell'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607.

L'interrogante rileva infatti che le vigenti misure pari a lire 3 mila per i sottufficiali ed a lire 2.500 per i militari di truppa siano insufficienti ed inadeguate, tenendo anche presente che costituisce un'eccezionalità sia nel settore del pubblico impiego sia anche in quello privato la conversione in denaro del periodo di ferie non fruito, ma soprattutto del giorno di riposo settimanale.

Si rileva infine la delicatezza del servizio che prestano gli agenti di custodia nonché i disagi attuali del servizio aggravati dal ritardo nell'approvare le modifiche alla vigente legge carceraria. (4-05609)

RISPOSTA. — L'amministrazione penitenziaria, ai fini della corresponsione della gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, aveva ritenuto di fissare alcuni criteri e, precisamente, i seguenti:

a) per ogni giornata di ferie e di riposo settimanale non goduti: un'intera giornata di paga, desunta dalla retribuzione spettante secondo i diversi parametri ed in base all'anzianità di servizio mediamente computata;

b) per le ore di servizio prestato oltre quelle normali: corrispettivo di un'ora di lavoro, desunto con le stesse modalità di cui al punto a), aumentato del 15 per cento, in analogia al trattamento usato agli impiegati civili dello Stato.

Senonché il Ministero del tesoro, interessato in merito da parte di questo dicastero, ha determinato la spesa complessiva, per la corresponsione dei benefici previsti nell'importo massimo di lire 300 milioni per ogni anno, determinando, così, l'impossibilità di seguire i detti criteri.

Per il solo quadrimestre settembre-dicembre 1971, l'onere è stato valutato - in via del tutto eccezionale e in sede di prima attuazione - in lire 245 milioni.

In base a tale disponibilità, è stato possibile stabilire le seguenti misure limitatamente a detto periodo di tempo:

lire 3.000 per i sottufficiali e lire 2.500 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruiti;

lire 350, 320, 300 per i sottufficiali e lire 320, 300, 250 per gli appuntati e guardie, per ogni ora di servizio prestata, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere, secondo l'importanza degli istituti stessi e la onerosità dei servizi.

L'accennata disponibilità dei soli 300 milioni per l'anno 1972, ha determinato, purtroppo, una riduzione di tali importi; precisamente, sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

lire 1.380 per i sottufficiali e lire 815 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruita;

lire 190, 170, 150 per i sottufficiali e lire 140, 120 e 100 per gli appuntati e guardie, secondo i criteri di cui sopra, per ogni ora di servizio prestato, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere.

Il Ministero del tesoro, in riferimento al problema trattato nella interrogazione, ha osservato quanto segue: « il trattamento accessorio dei corpi di polizia tiene debito conto del permanente obbligo di servizio previsto da norme di Stato per il relativo personale e, conseguentemente, della eventuale protrazione del servizio stesso oltre il normale orario di ufficio stabilito per gli altri dipendenti statali.

A tale proposito giova ricordare che la legge 22 dicembre 1969, n. 967, ha istituito una particolare indennità per i servizi di sicurezza pubblica, nelle misure giornaliere varianti da lire 550 per i carabinieri, finanzieri e guardie (fra cui quelle del corpo degli agenti di custodia) a lire 800 per i marescialli.

Tale indennità viene concessa in relazione anche alla durata dei servizi, con che la stessa viene ad assumere, nel trattamento retributivo delle forze di polizia, la funzione di compenso per le prestazioni straordinarie insite, come accennato, negli obblighi di servizio che caratterizzano il rapporto d'impiego del personale militare di polizia.

Non va sottaciuto, poi, che gli appartenenti alle forze di polizia fruiscono in ogni caso del riposo settimanale, che può essere solo eccezionalmente sospeso, e delle ferie annuali che, giusta le norme che disciplinano la materia, sono in specie e durata più ampie di quelle del personale civile.

Considerato, inoltre, che la gratifica corrisposta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge n. 607 del 1971 non trova riscontro per gli altri militari delle forze di polizia questo Ministero ritiene che il proposto adeguamento delle misure della gratifica stessa non troverebbe giustificazione ».

Le suesposte argomentazioni per altro non possono essere integralmente condivise da questo Ministero, ove si consideri che a tutt'oggi non ha trovato mai applicazione nei confronti del personale militare di custodia la citata legge 22 dicembre 1969, n. 967 (norme sul trattamento economico del personale delle forze di polizia impegnate in sede, in servizio di sicurezza), in quanto il Ministero dell'interno ha fatto presente, in proposito, che in linea generale non riesce possibile far rientrare nell'ambito della sicurezza pubblica i normali compiti di istituto del corpo degli agenti di custodia autonomamente attuati al di fuori di ogni intervento e collegamento con le competenti autorità, e quindi, in mancanza di tali presupposti, attribuire l'indennità in parola a carico di quella Amministrazione.

Va poi osservato che, per quanto attiene al godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali non goduti, la più volte denunciata grave carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, ancor più accentuata dall'appesantimento delle inderogabili esigenze di servizio provocato dai recenti moti di rivolta in diversi istituti penitenziari, non consente di regola, se non in minima parte, la concessione dei turni settimanali di riposo, ed è causa al momento insuperabile, della notevole decurtazione dei periodi di licenza che, il più delle volte non possono essere assolutamente reintegrati.

Si è reso pertanto indispensabile, al fine di alleviare, almeno sotto il profilo economico, tale stato di disagio che grava sul personale militare di custodia, insistere presso il Ministero del tesoro per un riesame del problema e proporre alla stessa amministrazione l'aumento della speciale gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, mediante la richiesta di integrazione dell'apposito stanziamento da lire 300 milioni a lire 1 miliardo e 300 milioni, il che consentirebbe di elevare le quote compensative individuali a livello economicamente accettabili e tali da soddisfare la giustificata aspirazione del personale.

Si è ora in attesa delle determinazioni al riguardo del predetto dicastero.

Il Ministro di grazia e giustizia: ZAGARI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e aviazione civile.* — Per sapere l'ammontare dei compensi percepiti dai consiglieri di amministrazione della SEA (Società esercizi aeroportuali) di Milano.

Se il numero dei consiglieri della SEA sia stato aumentato e, in caso positivo, se ciò è avvenuto nel rispetto delle norme stabilite dal codice civile per le società.

(4-04632)

RISPOSTA. — La SEA (società esercizi aeroportuali) di Milano è una società per azioni, e come tale regolata dalle norme del codice civile e dalle altre leggi che disciplinano la materia. Il capitale sociale è stato a suo tempo versato quasi per intero dal comune di Milano e da altri enti pubblici. Ciò nonostante la società stessa non è soggetta a controllo da parte degli organi di tutela amministrativa dello Stato, in quanto società privata.

L'assemblea degli azionisti, nella seduta del 27 luglio 1972, ha fissato in lire 34.482.758 annue lorde la quota complessiva dei compensi da ripartire tra i membri del Consiglio d'amministrazione.

Il numero dei suddetti membri, a suo tempo ammontante a 13 unità, è stato elevato a 15 dall'assemblea che nella seduta del 16 maggio 1972, parte straordinaria, ha modificato in tal senso l'articolo II dello statuto sociale.

La relativa deliberazione è stata adottata nel rispetto delle norme stabilite per le società per azioni dal codice civile che ai sensi dell'articolo 2365 conferisce tale potere alla assemblea straordinaria.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere i motivi per i quali, in contrasto aperto con quanto dichiarato in risposta a precedente interrogazione, per cui per ogni giornata di ferie o di riposo settimanale non goduto e per ogni ora di servizio prestata, oltre quelle normali, dagli agenti di custodia, sarebbe stata corrisposta una intera giornata di paga nel primo caso, ed il corrispettivo di un'ora di lavoro aumentata del 15 per cento in analogia al trattamento usato per gli impiegati civili, nel secondo caso vengono invece corrisposte, cifre irrisorie, addirittura offensive per la stessa

dignità di quanti prestano, sottufficiali e guardie, la loro opera presso le case di pena del nostro paese. (4-05295)

RISPOSTA. — L'Amministrazione penitenziaria, ai fini della corresponsione della gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, aveva ritenuto di fissare alcuni criteri e, precisamente, i seguenti:

a) per ogni giornata di ferie e di riposo settimanale non goduti: un'intera giornata di paga, desunta dalla retribuzione spettante secondo i diversi parametri ed in base alla anzianità di servizio mediamente computata;

b) per le ore di servizio prestato oltre quelle normali: corrispettivo di un'ora di lavoro, desunto con le stesse modalità di cui al punto a), aumentato del 15 per cento, in analogia al trattamento usato agli impiegati civili dello Stato.

Senonché il Ministero del tesoro, interessato in merito da parte di questo dicastero, ha determinato la spesa complessiva, per la corresponsione dei benefici previsti, nell'importo massimo di lire 300 milioni per ogni anno, determinando, così, l'impossibilità di seguire i detti criteri.

Per il solo quadrimestre settembre-dicembre 1971, l'onere è stato valutato — in via del tutto eccezionale e in sede di prima attuazione — in lire 245 milioni.

In base a tale disponibilità, è stato possibile stabilire le seguenti misure limitatamente a detto periodo di tempo:

lire 3.000 per i sottufficiali e lire 2.500 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruiti;

lire 350, 320, 300 per i sottufficiali e lire 320, 300, 250 per gli appuntati e guardie, per ogni ora di servizio prestata, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere, secondo l'importanza degli istituti stessi e la onerosità dei servizi.

L'accennata disponibilità dei soli 300 milioni per l'anno 1972, ha determinato, purtroppo, una riduzione di tali importi; precisamente, sono stati corrisposti i seguenti emolumenti:

lire 1.380 per i sottufficiali e lire 815 per gli appuntati e guardie, per ogni giornata di licenza o di riposo non fruita;

lire 190, 170, 150 per i sottufficiali e lire 140, 120 e 100 per gli appuntati e guardie, secondo i criteri di cui sopra, per ogni ora di servizio prestato, per eccezionali esigenze, oltre le otto ore giornaliere.

Il Ministero del tesoro, in riferimento al problema trattato nella interrogazione, ha osservato quanto segue: « il trattamento accessorio dei corpi di polizia tiene debito conto del permanente obbligo di servizio previsto da norme di Stato per il relativo personale e, conseguentemente, della eventuale protrazione del servizio stesso oltre il normale orario di ufficio stabilito per gli altri dipendenti statali.

A tale proposito giova ricordare che la legge 22 dicembre 1969, n. 967 ha istituito una particolare indennità per i servizi di sicurezza pubblica, nelle misure giornaliere varianti da lire 550 per i carabinieri, finanzieri e guardie (fra cui quelle del corpo degli agenti di custodia) a lire 800 per i marescialli.

Tale indennità viene concessa in relazione anche alla durata dei servizi, con che la stessa viene ad assumere, nel trattamento retributivo delle Forze di polizia, la funzione di compenso per le prestazioni straordinarie insite, come accennato, negli obblighi di servizio che caratterizzano il rapporto d'impiego del personale militare di polizia.

Non va sottaciuto, poi, che gli appartenenti alle Forze di polizia fruiscono in ogni caso del riposo settimanale, che può essere solo eccezionalmente sospeso, e delle ferie annuali che, giusta le norme che disciplinano la materia, sono in specie e durata più ampie di quelle del personale civile.

Considerato, inoltre, che la gratifica corrisposta agli appartenenti al corpo degli agenti di custodia ai sensi della legge 607/1971 non trova riscontro per gli altri militari delle forze di polizia questo Ministero ritiene che il proposto adeguamento delle misure della gratifica stessa non troverebbe giustificazione ».

Le suesposte argomentazioni per altro non possono essere integralmente condivise da questo Ministero, ove si consideri che a tutt'oggi non ha trovato mai applicazione nei confronti del personale militare di custodia la citata legge 22 dicembre 1969, n. 967 (norme sul trattamento economico del personale delle Forze di polizia impegnate in sede, in servizio di sicurezza), in quanto il Ministero dell'interno ha fatto presente, in proposito, che in linea generale non riesce possibile far rientrare nell'ambito della sicurezza pubblica i normali compiti di istituto del corpo degli agenti di custodia autonomamente attuati al di fuori di ogni intervento e collegamento con le competenti autorità, e quindi, in mancanza di tali presupposti, attribuire

l'indennità in parola a carico di quella amministrazione.

Va poi osservato che, per quanto attiene al godimento del riposo settimanale e delle ferie annuali non goduti, la più volte denunciata grave carenza degli organici del corpo degli agenti di custodia, ancor più accentuata dall'appesantimento delle inderogabili esigenze di servizio provocato dai recenti moti di rivolta in diversi istituti penitenziari, non consente di regola, se non in minima parte, la concessione dei turni settimanali di riposo, ed è causa al momento insuperabile, della notevole decurtazione dei periodi di licenza che, il più delle volte non possono essere assolutamente reintegrati.

Si è reso pertanto indispensabile, al fine di alleviare, almeno sotto il profilo economico, tale stato di disagio che grava sul personale militare di custodia, insistere presso il Ministero del tesoro per un riesame del problema e proporre alla stessa amministrazione l'aumento della speciale gratifica prevista dall'articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607, mediante la richiesta di integrazione dell'apposito stanziamento da lire 300 milioni a lire 1 miliardo e 300 milioni, il che consentirebbe di elevare le quote compensative individuali a livelli economicamente accettabili e tali da soddisfare la giustificata aspirazione del personale.

Si è ora in attesa delle determinazioni al riguardo del predetto dicastero.

Il Ministro: ZAGARI.

OLIVI. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e delle partecipazioni statali. — Per sapere:

1) se corrispondano ad un effettivo disegno della direzione generale della RAI-Radio televisione italiana gli atti diretti a ridurre le strutture organizzative e l'attività produttiva di servizi della sede RAI di Venezia, come denunciato da recenti agitazioni sindacali e come sembrano ravvisarsi da un esame obiettivo degli organici e degli strumenti a disposizione di detta sede;

2) se ritengano invece che anche in relazione alla nuova realtà regionale ed alla peculiare situazione di Venezia non siano da potenziarsi almeno certe attrezzature elementari che risultano carenti e comunque se intendano o meno promuovere — ed in quali forme — un particolare interesse dell'azienda nei confronti della sede veneta. (4-04589)

RISPOSTA. — In merito a quanto prospettato nell'interrogazione surriportata è stata sentita, specie per quanto concerne il problema dell'impiego del personale, la concessionaria RAI, la quale in proposito ha tenuto a precisare che negli ultimi tre anni il personale di organico della sede di Venezia è stato incrementato di 25 unità, passando dai 140 dipendenti del 1969 ai 165 del 1972.

I livelli di occupazione in quella sede risultano, cioè, ampiamente salvaguardati, anche se, in ossequio alle disposizioni di carattere generale emanate dal comitato direttivo della società nella riunione del 13 febbraio 1973, nel corso della quale si stabilì che le assunzioni avvenissero limitatamente agli accordi sindacali già conclusi, ad obblighi di legge o a sentenze della magistratura, non si è provveduto a rimpiazzare i pochi dipendenti (in tutto 4), che sono stati recentemente collocati a riposo.

Per quanto riguarda l'auspicato decentramento dell'attività produttiva della RAI che metta l'azienda in condizione di corrispondere alla nuova realtà ormai operante della Regione, la disponibilità della concessionaria a discutere e studiare una migliore organizzazione del lavoro trova attualmente dei limiti negli adempimenti ai quali la RAI è stata chiamata dall'atto di proroga della convenzione ed anche dalla volontà del Parlamento.

La natura di tali limiti può essere documentata dai testi dei dibattiti parlamentari, svoltisi sia in sede di commissione di vigilanza, sia in sede di assemblea. Nella commissione di vigilanza alcuni gruppi parlamentari furono i primi a richiedere, in vista della proroga della concessione, che niente fosse mutato nelle strutture organizzative durante il periodo di gestione prorogata, al fine di non pregiudicare in alcun modo la libertà del Parlamento di determinare, in sede di riforma, i futuri assetti gestionali. Il Governo accettò tali richieste ed autorevolmente, di fronte all'assemblea dei deputati, si impegnò a che niente fosse mutato nelle strutture organizzative durante il periodo di proroga.

Vero è che alcuni gruppi, presentando agli inizi di questo anno mozioni sulla RAI, richiesero che fosse possibile innovare alcuni aspetti dell'organizzazione dell'azienda anche nel corso del 1973. Ma la maggioranza del Parlamento ha respinto quelle mozioni.

Attraverso anche i dibattiti svoltisi nelle commissioni è, in definitiva, risulta unanime la volontà di tutti i gruppi parlamentari di procedere al più presto ad una riforma legi-

slativa dell'intero settore radiotelevisivo, garantendo per l'anno 1973 il servizio alle stesse condizioni nelle quali si svolse nel 1972.

A queste intenzioni del Parlamento si attiene questo Ministero nella sua veste di concedente e, conseguentemente, la concessionaria RAI adegua il suo comportamento a tali principi.

Il Ministro delle poste e delle partecipazioni statali: TOGNI.

OLIVI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se sia a conoscenza delle particolari difficoltà burocratiche in cui le amministrazioni degli enti locali (comuni e province) vengono a trovarsi per le operazioni di finanziamento nel settore degli investimenti allorché contraggono, come spesso avviene, mutui con istituti non esclusivamente operatori del credito (quali l'INA, gli istituti di previdenza, la Cassa per il Mezzogiorno, ecc.) costretti come ora sono, per ottenere l'esenzione dall'imposta IVA prevista dall'articolo 10, n. 7, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, a richiedere di volta in volta, a differenza di quanto avviene in via automatica per la Cassa depositi e prestiti e per le banche ordinarie, uno specifico decreto del ministro del tesoro.

Se intenda, per evitare ciò ed in ossequio al disposto del citato articolo 10, n. 7, emettere un provvedimento di carattere generale onde tutte le operazioni di finanziamento contratte da enti locali e determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute a norma di legge, siano comunque ritenute esenti da IVA, così ponendo in grado gli enti stessi di operare nel campo degli investimenti pubblici con maggiore tempestività. (4-05716)

RISPOSTA. — Il n. 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'IVA » stabilisce che sono esenti dall'IVA medesima « le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica » (CIPE).

La predetta esenzione può configurarsi di carattere oggettivo, riconosciuta cioè alle operazioni di finanziamento originate da esigenze di pubblica utilità e poste in essere da enti diversi da istituti ed aziende di credito, in quanto per questi ultimi istituti ed aziende il

n. 4 dello stesso articolo 10 sopracitato dispone l'esenzione soggettiva dall'IVA.

Ciò premesso, si informa l'interrogante che questo Ministero ha invitato le amministrazioni interessate a voler individuare, nell'ambito della rispettiva competenza, le fonti legislative dalle quali possono derivare operazioni di finanziamento che si trovino nelle condizioni del menzionato n. 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

In attesa che i singoli dicasteri facciano conoscere i richiesti elementi di competenza e, tuttavia, per tenere conto in particolare delle esigenze dei comuni e delle province, si è ritenuto necessario interessare il CIPE circa l'opportunità di riconoscere, per intanto, esenti dall'IVA i finanziamenti accordati, da enti mutuanti diversi da istituti ed aziende di credito, a comuni e province per l'esecuzione delle opere previste dalle legge 3 agosto 1949, n. 589, recante « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » o intesi alle medesime finalità.

Poiché il predetto comitato, nella seduta dell'11 maggio 1973, si è pronunciato favorevolmente sulla questione sottopostagli, con decreto del ministro del tesoro n. 198511/1-0 varie del 4 giugno 1973, sono stati dichiarati esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 7 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in via generale e non per ogni singolo ente interessato, i finanziamenti concessi per le opere di cui alla legge n. 589 citata o intesi alle medesime finalità ancorché non fruanti del contributo statale.

Inoltre sono stati riconosciuti come determinati da esigenze di pubblica utilità e parimenti esentati dall'IVA i finanziamenti concessi per le opere sopra precisate anteriormente al 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

Non appena le amministrazioni statali suindicate faranno pervenire gli elementi di cui sopra, sarà nuovamente interessato il CIPE per la completa attuazione della norma in questione.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

PATRIARCA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per sanare una evidente spequazione in danno dei segretari comunali di 1^a classe collocati a riposo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, è stata riqualificata la carriera dei segretari comunali e provinciali prevedendo uno sviluppo analogo a quello determinato per i dirigenti dello Stato ed al nuovo trattamento economico ad essi connesso (decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748).

Tale nuova carriera, fra l'altro, disciplina l'attribuzione della qualifica di dirigente e le implicazioni di carattere economico ad essa inerenti.

In particolare i segretari comunali, ai quali era attribuita la qualifica, ora soppressa, di segretario capo di 1ª classe, sono stati inquadrati nella nuova qualifica di segretario generale di 2ª classe e nel trattamento economico di primo dirigente articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749).

È da rilevare poi, che mentre per le sopresse qualifiche di segretario capo di 2ª classe, di segretario comunale di 1ª classe e di segretario comunale di 2ª classe, che si trovavano in servizio alla data del 30 giugno 1970, sono stati attribuiti il parametro e la nuova qualifica di segretario capo, a decorrere dal 1º luglio 1970 (articolo 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 749), differente ed inspiegabile trattamento è stato riservato, invece, ai segretari comunali con la soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe. Per essi, infatti, anziché far riferimento, per il nuovo inquadramento, alla data del 30 giugno 1970, ci si riferisce alla data di entrata in vigore del decreto, e cioè al 1º dicembre 1972 (articolo 23 del citato decreto presidenziale).

È del tutto evidente che così operando nei confronti di quest'ultima categoria di segretari comunali si è, forse involontariamente, perpetrata una discriminazione che comporta un grave danno economico, specificatamente per quelli collocati a riposo successivamente al 1º luglio 1970.

L'interrogante chiede di conoscere, in via di urgenza, quali provvedimenti perequativi si intendano adottare per sanare la rilevante disparità di trattamento economico perpetrato in danno dei segretari in servizio alla data del 1º luglio 1970 con la soppressa qualifica di segretario capo di 1ª classe collocati a riposo successivamente alla predetta data. (4-06188)

RISPOSTA. — Al fine di ovviare alla disparità di trattamento cui accenna l'interrogante, questo Ministero ha predisposto un appo-

sito disegno di legge che prevede, a favore dei segretari generali comunali e provinciali, e dei segretari capo di 1ª classe in quiescenza, la riliquidazione della pensione sulla base del trattamento economico che sarebbe loro spettato se si fossero trovati in servizio al 12 dicembre 1972, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato: Russo VINCENZO.

PICA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere se ritenga opportuno disporre un'inchiesta circa la regolarità della gestione della Banca Popolare San Matteo di Salerno e accertare se sia vero che:

1) per un'azione di favoreggiamento il consiglio di amministrazione dell'istituto fu sciolto per dar vita ad una gestione commissariale;

2) nel corso delle ultime elezioni furono falsificati due titoli, uno di Baltimoro Cattelto e il secondo di Fernando D'Arcangelo, nonostante ci fosse un ordine del Governatore della Banca d'Italia diretto ad impedire l'aumento della base sociale;

3) la situazione a bilancio si presenta con una cifra sbalorditiva di circa 500-600 milioni occultati sotto la voce « crediti vari e debiti diversi »;

4) alcuni consiglieri hanno ricevuto vari affidamenti dalla banca. (4-00915)

RISPOSTA. — Gli organi amministrativi della Banca popolare San Matteo di Salerno furono sciolti con decreto del Ministro del tesoro in data 29 aprile 1967 - emanato ai sensi dell'articolo 57, lettera a) della legge bancaria - su proposta della Banca d'Italia la quale aveva riscontrato una anormale situazione dell'azienda soprattutto nel settore della erogazione del credito.

Durante la gestione straordinaria, l'organo di vigilanza rappresentò al commissario l'opportunità di soprassedere all'accoglimento di domande di ammissione di nuovi soci nella banca, sembrando preferibile nella fattispecie che in ordine alle domande medesime fossero chiamati a pronunciarsi i normali organi amministrativi dell'azienda, una volta ricostituiti.

Tenutasi, in data 16 ottobre 1968, l'assemblea dei soci che provvide a ricostituire detti organi, un ex esponente della « San Matteo » impugnò la relativa deliberazione in sede ci-

vile e penale, a motivo di un asserito artificioso trapasso di azioni ad un numero di persone maggiore di quello indicato dai cedenti.

La vertenza civile si è però conclusa in modo sfavorevole per l'attore, per irregolarità procedurali, con sentenza del tribunale di Salerno che non è stata impugnata. La denuncia penale, poi, è stata archiviata dalla procura della Repubblica di Salerno, che ha ritenuto i fatti denunciati destituiti di fondamento.

Quanto alla asserita circostanza che « la situazione a bilancio si presenta con una cifra sbalorditiva di circa 500-600 milioni occultati sotto la voce « crediti vari e debitori diversi », la Banca d'Italia, ha fatto presente che tale voce non è rinvenibile nei bilanci dell'azienda, relativi agli esercizi successivi alla gestione straordinaria e pubblicati dopo la loro approvazione da parte dei soci.

Relativamente, infine, agli affidamenti ricevuti da « alcuni consiglieri dell'azienda in questione, si rammenta che l'articolo 38 della legge bancaria ammette la possibilità che le aziende di credito concedano affidamenti siffatti, purché siano rispettate le prescritte formalità.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

PICA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici.* — Per conoscere quali misure intendano adottare per favorire la cooperazione nelle regioni di confine europee appoggiando le proposte all'uopo formulate dall'Assemblea consultiva del Consiglio d'Europa con la raccomandazione n. 693 del 24 gennaio 1973. (4-05407)

RISPOSTA. — Si ritiene accettabile da parte italiana, la raccomandazione n. 693 dell'Assemblea del Consiglio d'Europa, che tra l'altro prevede l'invito agli Stati membri ad incoraggiare l'istituzione di commissioni regionali frontaliere, composte di rappresentanti locali, regionali e governativi degli Stati interessati, col compito di studiare i problemi di comune interesse delle zone di confine e di prospettare ai competenti organi le relative soluzioni.

Questo Ministero ha già avuto occasione di esprimere al dicastero degli affari esteri, in ordine alla raccomandazione in argomento, l'avviso che non possa disconoscersi il ruolo

di particolare rilievo delle regioni e degli enti territoriali minori in materia di cooperazione suprafrontaliera. E ciò nel quadro delle competenze statali per le implicazioni di carattere internazionale che i relativi problemi necessariamente comportano.

Per altro, dopo la definizione degli accordi da parte degli Stati mediante gli appositi strumenti previsti dal diritto internazionale, la funzione degli enti regionali e locali potrà esplicarsi nella fase applicativa di tali accordi.

Al riguardo appare opportuno segnalare che, in occasione della recente conferenza ministeriale di Vienna sull'ambiente (28-30 marzo 1973), sono stati affermati i seguenti principi, cui gli Stati membri del Consiglio d'Europa si atterrano per lo svolgimento di attività tendenti ad assicurare una cooperazione nelle zone protette frontaliere (parchi e riserve naturali);

1) gli accordi internazionali relativi ad azioni concertate nelle dette zone saranno stipulati dai governi degli Stati membri;

2) tali accordi saranno messi a punto da rappresentanti del Governo unitamente alle autorità regionali e locali con la collaborazione altresì di specialisti delle discipline scientifiche interessate;

3) per l'applicazione degli accordi è prevista la costituzione di comitati paritetici di autorità rappresentanti i vari livelli interessati: il coordinamento dei lavori affidati a tali comitati sarà assicurato dai delegati locali del Governo.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: RUSSO VINCENZO.

RENDE. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere se ritenga opportuno istituire un posto fisso di agenti dell'ordine di Villapiana Scalo (Cosenza), un centro i cui abitanti variano dalle migliaia del periodo invernale alle decine di migliaia di quello estivo.

Anche l'attigua zona di Villapiana Lido (scalo n. 114) è sprovvista di tale posto, nonostante si registrino numerosi reati al patrimonio ed al costume, specie durante la stagione balneare. (4-05244)

RISPOSTA. — La vigilanza nelle frazioni di Villapiana Scalo e Villapiana Lido (casello 114) è affidata, in atto, alla stazione carabinieri di Francavilla Marittima, distante mediamente circa 13 chilometri.

Le condizioni dell'ordine e della sicurezza pubblica nelle citate località possono considerarsi del tutto normali.

Nella stagione estiva, i servizi vengono potenziati a mezzo di autopattuglie del comando tenenza carabinieri di Corigliano Calabro e della polizia stradale.

Durante tale periodo, prestano servizio, altresì, presso il « Lido di Villapiana » due agenti di pubblica sicurezza di salvamento a mare.

È inoltre, in corso di trasferimento, nel comune di Villapiana Centro, il comando stazione dei carabinieri di Plataci, che potrà assicurare un'assidua vigilanza nei due centri balneari in questione.

Non si ritiene, pertanto, urgente l'istituzione del posto fisso richiesto.

Il Sottosegretario di Stato: RUSSO VINCENZO.

ROBERTI, CASSANO, DE VIDOVICH, TREMAGLIA, BORROMEO D'ADDA, ABELLI E MAINA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per i quali la direzione generale delle ferrovie dello Stato ha quest'anno ritenuto di anticipare il termine di concessione delle riduzioni ferroviarie per i treni speciali dal 31 luglio al 15 luglio 1973, rendendo così impossibile a decine di migliaia di lavoratori delle province meridionali italiane, emigrati per ragioni di lavoro nelle province del nord Italia e particolarmente in Piemonte ed in Lombardia, di usufruire di dette concessioni come negli anni precedenti, dal momento che le ferie delle grandi aziende industriali a segnatamente della FIAT iniziano a fine luglio e non al quindici del mese.

Per conoscere i motivi per i quali il Ministero del lavoro non ha ritenuto di intervenire a tutela di codesto elementare interesse dei lavoratori italiani. (4-06154)

RISPOSTA. — La sospensione delle tariffe ridotte per i viaggi delle comitive, già fissata per il periodo dal 1° al 20 agosto, è stata modificata, con decreto interministeriale (Trasporti-Tesoro) n. 1920 del 22 marzo 1972, e comprende ora il periodo che va dal 25 luglio al 25 agosto.

Tale estensione si è resa necessaria per ovviare alle crescenti difficoltà di esercizio, dovute, soprattutto, alla concentrazione dei

trasporti sia viaggiatori, sia merci nei mesi di luglio e agosto, cui non è stato possibile contrapporre un adeguato incremento del parco carrozze e dei mezzi di trazione, a causa del ritardo nelle consegne del nuovo materiale, da parte dell'industria.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'assurda sequela di beffe e di insulti, di cui sono rimasti vittime gli agenti dell'ordine il giorno 24 maggio 1973 durante un corteo non autorizzato, promosso da cinquemila estremisti di sinistra aderenti a Potere operaio;

2) se sia a conoscenza del fatto che il suddetto corteo, partito da piazza della Repubblica è giunto fino a piazza Mastai paralizzando per molte ore il traffico cittadino innalzando cartelli con *slogans* contro la magistratura e chiedendo la liberazione di Achille Lollo, uno degli imputati per la strage di Primavalle;

3) se sia a conoscenza del fatto che i dimostranti durante la loro marcia non hanno avuto alcuno scrupolo neppure nel loro atteggiamento verso le forze dell'ordine che li scortavano, facendole invece oggetto del loro disprezzo e bersagliandole di insulti di ogni genere;

4) se sia inoltre a conoscenza del fatto che i reparti della celere che precedevano il corteo sono stati costretti ad avanzare a passo di corsa, incalzati dai dimostranti, mentre alcuni cronisti e fotografi di autorevoli quotidiani sono scampati a stento con la fuga all'assalto dei teppisti e alle loro ormai note bastonature;

5) per quali motivi la manifestazione della sinistra extraparlamentare anche se non autorizzata, si sia svolta liberamente, addirittura sotto l'egida delle forze dell'ordine;

6) se e quali provvedimenti intenda adottare in futuro per salvaguardare l'onore e la dignità delle nostre forze dell'ordine dai continui attacchi delle formazioni marxiste. (4-05810)

RISPOSTA. — La questura di Roma ha denunciato all'autorità giudiziaria otto giovani che promossero e guidarono la manifestazione svoltasi a Roma, nel pomeriggio del 24 maggio 1973, senza preavviso.

Si precisa, per altro, che nell'occasione né le forze dell'ordine, né la popolazione hanno subito minacce da parte di elementi muniti di armi improprie.

Il Sottosegretario di Stato:
RUSSO VINCENZO.

SACCUCCI. — *Al Ministro dell'interno.*
— Per sapere:

1) se sia a conoscenza dell'aggressione subita il giorno 23 maggio 1973 dal segretario della sezione MSI di Monte Mario Domenico Franco da parte dei maoisti della zona;

2) se sia a conoscenza del fatto che il Franco è stato assalito dinanzi alla porta della sezione del MSI, in via Assarotti, mentre tentava di difendere un ragazzo del Fronte della gioventù che attraversava la strada per recarsi nel vicino circolo studentesco, circondato da una diecina di maoisti;

3) se sia a conoscenza del fatto che in seguito alla violenta aggressione, il predetto segretario è stato accompagnato al vicino pronto soccorso dove gli sono state riscontrate lesioni guaribili in meno di 5 giorni;

4) se sia a conoscenza del fatto che la volontà aggressiva delle formazioni extra parlamentari in zona Monte Mario si è resa ulteriormente manifesta attraverso una provocatoria campagna a mezzo scritte murali dal seguente contenuto:

« Franco sei il primo della lista », firmato falce e martello;

5) se e quali provvedimenti d'urgenza si intendono adottare. (4-05813)

RISPOSTA. — I fatti segnalati dall'interrogante — in ordine ai quali il segretario della sezione del MSI di via Assarotti ha anche esposto querela — sono stati riferiti all'autorità giudiziaria presso cui è ora pendente il relativo procedimento.

Il Ministro: TAVIANI.

SALVATORI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere quali siano le ragioni o cause discriminanti che hanno indotto la Banca popolare di Novara, per interessamento della Banca d'Italia, ad escludere soltanto il ragioniere Ettore Liguori dall'impegno formalmente espresso, con lettera agli interessati, di assumere in servizio tutti gli impiegati della Banca popolare di Foggia — in liquidazione — sottoposti a procedimento penale, a

condizione che vengano assolti dalle imputazioni loro ascritte.

È da rilevare che al Liguori sono stati contestati reati, per numero e gravità inferiori a quelli contestati agli altri impiegati che hanno ottenuto la promessa di assunzione in servizio. (4-03969)

RISPOSTA. — La materia dei rapporti di lavoro del personale bancario rientra nella esclusiva sfera decisionale delle aziende di credito.

Pertanto, poiché la Banca popolare di Novara si è impegnata, nella sua autonomia, ad assumere alle proprie dipendenze il personale della ex Banca popolare di Foggia, è da presumere che la mancata estensione di tale impegno al signor Ettore Liguori sia da attribuire a circostanze che la stessa Banca popolare di Novara avrà certamente vagliato.

Il Sottosegretario di Stato: RUFFINI.

SALVATORI. — *Al Ministro del tesoro.*
— Per sapere se sia a conoscenza dello stato di agitazione e di vivo malcontento dei lavoratori dello stabilimento di Foggia dell'Istituto poligrafico dello Stato provocato dalla approvazione del regolamento di servizio senza consultazione dei sindacati del personale.

Premesso che:

1) l'interrogante condivide le vive preoccupazioni del consiglio di fabbrica e dei sindacati che vedono direttamente minacciati gli organici in un momento particolarmente difficile per il Mezzogiorno e segnatamente per la provincia di Foggia dove è in forte regresso l'occupazione;

2) conseguentemente il concentramento su Roma di tutte le attività e dei servizi amministrativi previsto dal regolamento di servizio alimenta queste preoccupazioni nonostante le assicurazioni date a suo tempo dal presidente del consiglio di amministrazione in ordine agli organici;

3) la dialettica democratica non può oggi prescindere da intese ai diversi livelli con i sindacati e che nel caso in esame si è inteso procedere unilateralmente rifiutando l'apporto delle rappresentanze democratiche dei lavoratori; quali iniziative urgenti intende assumere per accogliere i voti formulati dai sindacati e dalle rappresentanze politiche dei lavoratori del Poligrafico e rendere democraticamente accettabile il regolamento di servizio con preventive intese coi sindacati. (4-05460)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 9 OTTOBRE 1973

RISPOSTA. — Il nuovo regolamento di servizio dell'Istituto poligrafico dello Stato è stato deliberato dal consiglio di amministrazione — del quale fanno parte, tre dipendenti dell'istituto stesso, di cui un impiegato, un operaio grafico ed un operaio cartario — ed approvato dal Ministro per il tesoro.

Per quanto riguarda la lamentata mancata consultazione preventiva delle organizzazioni sindacali, si fa presente che tale procedura è prevista dall'articolo 14 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per il regolamento del personale, ma non per il regolamento di servizio.

Il Sottosegretario di Stato: SCHIETROMA.

SANTAGATI E BAGHINO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere a quanto ammonti il disavanzo della Stefer società per i trasporti di proprietà del comune di Roma ed in particolare a quanto ammontino i contributi a fondo perduto, i prestiti e i mutui concessi dallo Stato a detta società.

Se il ministro sia in grado di rassicurare il Parlamento circa le possibilità per detta società di far fronte ai suoi impegni con lo Stato nell'espletamento dei compiti affidatili.

Gli interroganti inoltre chiedono di conoscere se per l'avvenire, qualora il Governo venisse sollecitato tramite l'ente regione a ulteriori finanziamenti dello Stato in favore di detta società, se voglia preventivamente accertare la corretta gestione di essa, spesso strumentata a fini politici e demagogici con grave sperpero del pubblico denaro e con notevole disservizio nel delicato campo dei pubblici trasporti. (4-02577)

RISPOSTA. — Il disavanzo di esercizio della società Stefer, che esercita servizi pubblici di trasporto in concessione automobilistici e ferroviari sia a carattere urbano che extraurbano, è ammontata per l'anno 1971 a lire 22.632.196.933, cui deve aggiungersi il deficit di lire 1.390.484.117 relativo all'esercizio della metropolitana di Roma.

In via preliminare si deve rilevare che gli interventi finanziari dello Stato sono limitati esclusivamente alle gestioni della ferrovia Roma-Lido, della Roma-Fiuggi e della metropolitana di Roma, e che quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5, rientra attualmente nella competenza della Regione Lazio.

I disavanzi di esercizio, denunciati dalla Stefer per l'anno 1971, relativamente ai servizi per i quali è ammesso l'intervento finanziario statale, sono stati i seguenti:

Ferrovia Roma-Lido . . .	lire	2.933.893.727
Ferrovia Roma-Fiuggi . . .	»	2.209.848.578
Roma	»	1.390.484.117
TOTALE	lire	6.534.226.422

Le somme erogate dallo Stato in conto copertura del disavanzo 1971 ascendono a lire 3.058.975.072, così ripartite:

a) per annualità della sovvenzione ordinaria di esercizio della ferrovia Roma-Lido di Ostia, della quale però è stata richiesta la revisione ai sensi della legge 2 agosto 1952, n. 1221 . . .	lire	1.034.622.000
b) sussidi integrativi di esercizio in conto disavanzo per la ferrovia Roma-Fiuggi-Alatri . . .	»	1.210.000.000
c) sussidi integrativi di esercizio in conto disavanzo 1971 per la linea « B » della metropolitana	»	800.000.000
d) bonifico parziale del contributo erariale sui proventi della ferrovia Roma-Fiuggi anno 1969 . . .	»	14.353.072
TOTALE	lire	3.058.975.072

Poiché le somme attribuite per sovvenzione o sussidi di esercizio risultano notevolmente inferiori all'effettivo ammontare dei disavanzi da ripianare e per i quali è previsto l'intervento dello Stato, le relative differenze vengono iscritte nel bilancio della società, in attesa dei definitivi accertamenti, tra le partite da regolare « per disavanzi ammissibili a ripiano ».

Tali partite, relative agli anni 1948 al 1971, raggiungono la cifra di lire 46.245.057.927.

Il disavanzo delle linee urbane ed extraurbane, non suscettibile di sussidiabilità o sovvenzione statale, rimane invece a diretto

carico dell'amministrazione comunale di Roma, quale unico azionista della società stessa.

La Cassa depositi e prestiti ha concesso al comune di Roma, in base alla legge 29 giugno 1960, n. 658, due mutui per complessive lire 6.083.500.000 da destinare all'esecuzione di opere per la sistemazione degli impianti e delle attrezzature aziendali dell'ATAC e della Stefer nonché per l'acquisto di vetture e per l'incremento ed il rinnovamento del materiale mobile delle aziende stesse.

Nessun mutuo o prestito è stato invece concesso dallo Stato alla società Stefer.

D'altra parte gli interventi finanziari che ancora risultano a carico dello Stato, e che riguardano comunque solo una limitata parte dei servizi svolti dalla Stefer (esercizio ferroviario Roma-Lido e Roma-Fiuggi), vengono disposti, previo parere della competente commissione interministeriale, soltanto alle condizioni previste dalle leggi e sono commisurati a quei disavanzi di esercizio che vengono ritenuti ammissibili a seguito di accurati accertamenti amministrativi.

Va infine precisato che le funzioni di vigilanza riguardanti la sicurezza dell'esercizio vengono svolte dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e trasporti in concessione di Roma (articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 5), mentre quelle attinenti la regolarità dell'esercizio sono esercitate dalla Regione Lazio (articolo 3), analogamente a tutti i controlli amministrativi, economici e contabili sulle gestioni in questione.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.

SANTUZ. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e del tesoro.* — Per sapere: quali provvedimenti intendano prendere per venire incontro alle amministrazioni locali che, in seguito all'introduzione dell'IVA si sono trovate in una situazione di obiettiva difficoltà nell'esecuzione delle opere programmate ai sensi delle leggi 22 luglio 1966, n. 614, 25 ottobre 1968, n. 1089, e 20 ottobre 1971, n. 912.

Infatti tali opere hanno subito dal 1° gennaio 1973 un notevole supero di costo che, per quanto riguarda il Friuli-Venezia Giulia ammonta a circa 700 milioni.

Trattandosi di opere a totale carico dello Stato è necessario che il maggior onere venga coperto mediante opportuni stanziamenti.

Tutto ciò richiede un intervento urgente per impedire o un ritardato inizio dei lavori o una sospensione di quelli in corso.

(4-05062)

RISPOSTA. — Il n. 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante « Istituzione e disciplina dell'IVA » stabilisce che sono esenti dall'IVA medesima le operazioni di finanziamento determinate da esigenze di pubblica utilità riconosciute tali con decreto del Ministro del tesoro, previa deliberazione del comitato interministeriale per la programmazione economica » (CIPE).

La predetta esenzione può configurarsi di carattere oggettivo, riconosciuta cioè alle operazioni di finanziamento originate da esigenze di pubblica utilità e poste in essere da enti diversi da istituti ed aziende di credito, in quanto per questi ultimi istituti ed aziende il n. 4 dello stesso articolo 10 sopracitato dispone l'esenzione soggettiva dall'IVA.

Ciò premesso, si informa l'interrogante che questo Ministero ha invitato le amministrazioni interessate a voler individuare, nell'ambito della rispettiva competenza, le fonti legislative dalle quali possano derivare operazioni di finanziamento che si trovino nelle condizioni del menzionato n. 7 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633.

In attesa che i singoli dicasteri facciano conoscere i richiesti elementi di competenza e, tuttavia, per tenere conto in particolare delle esigenze dei comuni e delle province, si è ritenuto necessario interessare il CIPE circa l'opportunità di riconoscere, per intanto, esenti dall'IVA i finanziamenti accordati, da enti mutuanti diversi da istituti ed aziende di credito, a comuni e province per l'esecuzione delle opere previste dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 recante « Provvedimenti per agevolare l'esecuzione di opere pubbliche di interesse degli enti locali » o intesi alle medesime finalità.

Poiché il predetto comitato, nella seduta dell'11 maggio 1973, si è pronunciato favorevolmente sulla questione sottopostagli, con decreto del Ministro del tesoro n. 198511/1-0 varie del 4 giugno 1973, sono stati dichiarati esenti dall'IVA ai sensi dell'articolo 10 n. 7 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 633, in via generale e non per ogni singolo ente interessato, i finanziamenti concessi per le opere di cui alla legge n. 589 citata o intesi alle medesime finalità ancorché non fruente del contributo statale.

Inoltre sono stati riconosciuti come determinati da esigenze di pubblica utilità e parimenti esentati dall'IVA i finanziamenti concessi per le opere sopra precisate anteriormente al 1° gennaio 1973, data di entrata in vigore del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica, n. 633.

Non appena le amministrazioni statali suindicate faranno pervenire gli elementi di che sopra, sarà nuovamente interessato il CIPE per la completa attuazione della norma in questione.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
RUFFINI.

STEFANELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

1) dinanzi alla Corte dei conti pendono da anni centinaia di migliaia di ricorsi amministrativi;

2) di questi, solo quelli trasmessi al Ministero del tesoro per il riesame amministrativo sono ben 200 mila;

3) non modificandosi la presente situazione, i ricorrenti, la maggior parte dei quali trovano in stato di assoluta indigenza, dovranno per lungo tempo ancora attendere l'esito di tali procedimenti — quali misure intenda adottare per la ristrutturazione degli organi competenti in materia e per il rapido esaurimento di così clamorosa e pregiudizievole pendenza. (4-05535)

RISPOSTA. — Dopo l'entrata in vigore della legge del 28 luglio 1971, n. 585, la procura generale presso la corte dei conti, portati a termine i necessari adempimenti per assicurare la pratica attuazione dell'articolo 13 della legge stessa, ha cominciato a segnalare, a partire dal mese di febbraio 1972, i provvedimenti di pensione di guerra per i quali questo Ministero deve provvedere al riesame amministrativo.

Pienamente consapevole delle legittime attese degli interessati, questa amministrazione ha tempestivamente provveduto ad organizzare il lavoro di revisione in modo da effettuarlo con impegno e meticolosità nell'interesse dei ricorrenti, nei riguardi dei quali, ove si riscontri un qualsiasi elemento che consenta — nel quadro della più favorevole disciplina via via introdotta in questo ramo della pensionistica — di modificare in senso positivo il provvedimento impugnato, viene

senz'altro provveduto al conferimento dei benefici cui i medesimi possano aver diritto.

Tale scrupolosa trattazione, pur richiedendo un certo tempo di attuazione, consente una attività realmente fruttuosa e permette di restituire alla corte dei conti, riservandola al suo giudizio, solamente quelle pratiche che risultano più complesse sotto l'aspetto giuridico e di merito.

I risultati sinora raggiunti possono considerarsi positivi, atteso che in questa prima fase di lavorazione i provvedimenti impugnati che si è reso possibile modificare corrispondono a circa il 30 per cento di quelli riesaminati.

Anche dal punto di vista quantitativo, considerato che il riesame ha avuto inizio da circa un anno e mezzo e che la direzione generale delle pensioni di guerra ha dovuto, recentemente, far fronte ai non indifferenti disagi di trasferimento nella nuova sede di via Casilina, la situazione può ritenersi soddisfacente.

Infatti, alla data del 31 luglio 1973, su 193.684 fascicoli segnalati dalla corte dei conti, ne risultavano riesaminati 46.498 di cui:

25.684 già restituiti alla stessa corte perché i relativi provvedimenti non sono risultati suscettibili di modificazioni;

20.814 in trattazione presso gli uffici per l'adozione di nuovi provvedimenti o per l'istruttoria ai fini dell'eventuale modifica dei decreti impugnati.

Ad un giudizio superficiale potrebbe apparire che le pratiche trattate siano esigue a fronte di quelle trasmesse dalla corte dei conti al tesoro. Ciò, però, non risponde al vero poiché le competenze affidate dalla legge rispettivamente all'organo giurisdizionale ed a quello amministrativo sono di natura completamente differenti in quanto, mentre il primo provvede alla semplice segnalazione dei ricorsi giacenti, avvalendosi tra l'altro del sistema meccanografico, l'altro deve necessariamente procedere con gradualità all'espletamento del notevole e delicato lavoro di che si è fatto dianzi cenno.

L'incisività con cui deve essere condotta la revisione in parola nell'interesse dei ricorrenti fa ben comprendere del resto che l'accelerazione del relativo lavoro non deve in alcun modo pregiudicare il riesame.

Per altro, non sembra possibile incrementare l'attività dei competenti uffici ricorrendo ad una indiscriminata assegnazione di nuovo personale, poiché la revisione in parola, per is uoi delicati aspetti, non può che

essere effettuata da funzionari particolarmente qualificati e soprattutto dotati di una lunga esperienza nel settore delle pensioni di guerra.

Tuttavia, si ha ragione di ritenere che l'attuale ritmo produttivo, già abbastanza sostenuto, sia destinato ad aumentare nell'immediato futuro in quanto sono in corso provvedimenti intesi a dare una diversa organizzazione al particolare settore, anche mediante assegnazione del lavoro di riesame ad altri uffici della direzione generale delle pensioni di guerra presso i quali prestano servizio funzionari in possesso di particolari requisiti professionali.

L'aumentata capacità operativa del Ministero, congiunta alla proficua attività giurisdizionale della corte dei conti — la quale sia per effetto del ripetuto riesame, sia per il fatto che la citata legge n. 585 ha introdotto nella pensionistica di guerra anche l'istituto del ricorso gerarchico, registrerà una diminuzione non indifferente dei procedimenti di competenza — non mancheranno di dare positivi risultati, ponendo termine, entro un periodo ragionevolmente breve, alla lunga attesa degli interessati.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
RUFFINI.

SPINELLI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se sia a conoscenza della preoccupazione suscitata a Massa Carrara da notizie secondo le quali la nuova società costituitasi con l'intervento della GEPI e della società INMA di La Spezia per rilevare il cantiere navale apuano, avrebbe intenzione di trasferire parte degli uffici tecnici e amministrativi del cantiere da Marina di Carrara a La Spezia mentre i finanziamenti messi a disposizione dalla GEPI verrebbero anch'essi dirottati sul cantiere INMA di La Spezia.

Se ritenga necessario intervenire sulla GEPI perché riconfermi lo spirito dell'accordo a suo tempo siglato che aveva come principale scopo quello della salvaguardia della occupazione in una zona come quella di Massa Carrara già caratterizzata da una preoccupante involuzione economica. (4-06338)

RISPOSTA. — La NCA società per azioni costituita dalla GEPI a Carrara per il rilievo del Cantiere navale apuano, attualmente appartiene totalmente alla stessa GEPI e resterà

a maggioranza GEPI anche se in essa entrerà in partecipazione un *partner* privato.

Il trasferimento degli uffici tecnici ed amministrativi da Massa Carrara a La Spezia, come paventato dall'interrogante non è previsto in nessun atto della nuova società.

La GEPI ha altresì fatto presente che qualora l'accordo con l'eventuale *partner* INMA di La Spezia dovesse concretizzarsi, potrà esservi un movimento limitato di personale ed uffici da Carrara a La Spezia, movimento che peraltro era già in atto, poiché le navi costruite dal Cantiere navale apuano a Massa Carrara venivano allestite nel porto di La Spezia.

Il Ministro: DE MITA.

SPONZIELLO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono le ragioni per le quali, anche quando ricorrono le condizioni, il Ministero ritarda a pronunziarsi sull'esonero dal servizio di leva dei giovani che ne hanno diritto: ritardo che, spesso vede il provvedimento emanato quasi allo scadere del servizio stesso.

In particolare si chiede di conoscere perché non si provvede sulla domanda di esonero inoltrata dal militare Lupo Mario, in servizio al 1° Reggimento corazzato, 18° battaglione, compagnia comando servizi, avendo egli diritto al congedo perché sposato con un figlio a carico. (4-06127)

RISPOSTA. — La richiesta del giovane Mario Lupo, intesa ad ottenere l'esonero dal servizio militare di leva perché ammogliato con prole, è stata regolarmente evasa.

Detta richiesta venne infatti respinta, dapprima, dal distretto militare di Lecce e, successivamente, a seguito di ricorso, dal Ministero con dispaccio dell'11 agosto 1973. Ciò in quanto — valutata nei vari aspetti la situazione familiare dalle risultanze di appositi accertamenti — l'arruolato, manovale in una impresa edile non stabilmente occupato, non poteva essere considerato unico sostegno della famiglia acquisita.

Si chiarisce, in proposito, che in favore degli ammogliati con prole sono adottati provvedimenti di dispensa soltanto con carattere di eccezionalità, allorché cioè sussistano particolari condizioni di disagio che non consentano di sottrarre ai nuclei familiari gli elementi effettivamente indispensabili.

Il Ministro: TANASSI.

SPONZIELLO. — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere le ragioni per le quali non viene definita l'annosa pratica di pensione posizione n. 2041409, dell'invalido civile di guerra Muscariello Sante. (4-06128)

RISPOSTA. — La pratica di pensione di guerra n. 2041409 relativa al signor Sante Muscariello è stata regolarmente definita con decreto ministeriale n. 2063160 del 10 giugno 1964.

Con tale provvedimento è stato negato, al predetto, il diritto a trattamento pensionistico in quanto non risulta dagli atti che l'infirmità denunciata sia stata constatata dagli enti sanitari o dalle altre competenti autorità civili o militari entro i cinque anni dall'evento bellico dallo stesso indicato, come tassativamente stabilito dall'articolo 24 — comma primo — della legge 9 novembre 1961, n. 1240.

Infatti, malgrado le più accurate ricerche, non si è reso possibile rintracciare alcuna documentazione sanitaria afferente l'invalidità che l'interessato, a suo dire, avrebbe riportata a seguito di investimento da automezzo alleato.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro:
RUFFINI.

TASSI, TRANTINO, MARCHIO, BORROMEO D'ADDA, ROMEO, NICOSIA, BAGHINO, FRANCHI E TURCHI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se sia vero che alcuni partecipanti agli ultimi concorsi interni agli uffici provinciali delle poste e telegrafi, come ad esempio sembra accaduto a Piacenza, a Catania e in altre città, siano stati nell'attesa dei risultati assunti come avventizi, già con le mansioni e funzioni per cui hanno concorso senza gli obblighi tipici del pubblico impiego.

Per sapere, altresì, per quali motivi non sia stato riservato a tutti i concorrenti uguale trattamento. (4-06164)

RISPOSTA. — Questo Ministero ha, di recente, espletato soltanto il concorso pubblico per esami a 362 posti di operatore ULA, per il reclutamento del personale addetto negli uffici locali ed agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Ciò posto, si precisa che le assunzioni di personale straordinario avvenute negli uffici locali di alcune province, richiamate dagli interroganti cui si risponde, sono state poste

in essere da questa amministrazione per ovviare alla deficienza di personale esistente in quelle località, anche in relazione alle accresciute esigenze del periodo estivo.

Tali assunzioni a titolo precario sono state effettuate ai sensi della legge 14 dicembre 1965, n. 1376, che attribuisce agli idonei dei concorsi una particolare precedenza.

Si assicura che tali temporanee assunzioni, disposte peraltro sulla base dei risultati conseguiti dai candidati nelle prove di esame, non comportano alcun mutamento in ordine alla posizione acquisita dagli stessi nella graduatoria del concorso in parola.

Il Ministro: TOGNI.

TASSI, BORROMEO D'ADDA, MENICACCI, BAGHINO, MANCO, SPONZIELLO, VALENSISE, MARCHIO E DI NARDO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere:

1) se sia il caso di collegare al 113 anche i servizi di pronto intervento disposti dalla benemerita Arma dei carabinieri, cioè al fine di uniformare e integrare i servizi di immediato intervento tra le forze dell'ordine;

2) se sia il caso — sempre al fine del coordinamento dei servizi — che le pattuglie automontate dei carabinieri siano formate, come è per la polizia, di tre membri anziché due;

3) se sia il caso, qualora fosse difficile integrare il servizio d'urgenza dei carabinieri nel 113, fissare anche per gli stessi un numero telefonico di facile lettura e di composizione analoga, ed uguale per tutto il territorio nazionale. (4-06170)

RISPOSTA. — I reparti di pronto intervento dei carabinieri costituiscono parte integrante del servizio telefonico di soccorso pubblico 113, il quale per altro, costituisce il tramite che consente al cittadino di richiedere l'intervento non solo delle forze dell'ordine, ma anche dei vigili del fuoco, della Croce rossa e di ogni altro organismo preposto ad attività di pubblico soccorso.

Il numero dei carabinieri di ogni equipaggio delle autoradio dei nuclei radiomobili è stato fissato in due soprattutto in relazione alla forza dell'arma ed alla impossibilità di attingere agli altri settori istituzionali.

Si precisa, per altro, che, in caso di necessità, i comandi competenti ricorrono sia

all'aumento del numero dei militari degli equipaggi in argomento, sia al coordinamento dell'azione di diverse autoradio.

Il Sottosegretario di stato per l'interno: RUSSO VINCENZO.

TORTORELLA GIUSEPPE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se ai propositi tante volte ribaditi di voler facilitare in modo tempestivo e concreto il cosiddetto credito agevolato alle piccole e medie imprese siano corrisposte disposizioni adeguate, precise e in qual modo impartite; in particolare, per sapere se l'editoria periodica faccia parte ed entro quali limiti, di questo credito cosiddetto agevolato e se non sia giunto il momento di dare una risposta esauriente sull'esoso criterio con il quale l'Istituto del medio credito regionale del Lazio rispettivamente presieduto e diretto dai dottori Mario Braidotti e Antonio Nogara ha messo in pericolo l'attività e la esistenza delle « Officine grafiche meridionali » dove da più di venticinque anni si stampa *Il Giornale del Mezzogiorno* settimanale, è superfluo aggiungere tutt'altro che di opposizione. L'interrogante intende anche sapere come mai, nonostante che in Parlamento la clamorosa vicenda sia stata fatta oggetto di apposita interrogazione per altro invasa durante la scorsa legislatura, dal deputato democristiano Foschi, il Governo passato e quello presente si sono ritenuti validamente concordi nel far finta di non ricevere avallando con il loro consapevole (o distratto?) silenzio, l'operato certamente poco « sociale » del suddetto Istituto del medio credito regionale del Lazio; e inoltre, se sia pertinente al costume cosiddetto democratico, avvolgere in una cortina di dubitosa incertezza interpretativa, un fatto che non giova certamente alla causa della libertà di stampa ed a quella, non meno importante, della socialità del credito cosiddetto agevolato e se sia conforme al prestigio delle istituzioni non dar corso alle documentate proteste, inoltrate per altro per via telegrafica, di chi si è ritenuto ingiustamente colpito da un poco oculato provvedimento di un istituto bancario che, oltretutto, contraddice ai compiti giurisdizionali degli enti soggetti alla vigilanza ed al controllo delle competenti autorità governative e della Banca d'Italia ed è in palese contrasto con quanto da dette autorità è stato di volta in volta ampollosamente promesso e garantito. (4-02993)

RISPOSTA. — Le operazioni poste in essere dagli istituti di mediocredito, anche se « agevolate », sono operazioni di rischio e, pertanto, gli amministratori degli enti creditizi non possono prescindere, nella condotta del credito, da responsabili criteri di gestione. In conseguenza, gli istituti stessi, pur dovendo prefiggersi lo scopo di valorizzare risorse economiche e possibilità di lavoro nei territori di competenza, non hanno compiti assistenziali o di liberalità che, ove attuati, costituirebbero una deviazione dalle finalità istituzionali assegnate dal legislatore.

In dette operazioni sono comprese anche quelle previste dalla legge 29 novembre 1971, n. 1063 a favore di imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, per proseguire nell'ordinato svolgimento della produzione.

Per quanto si riferisce, invece, ad ampliamenti e ammodernamenti degli stabilimenti tipografici per la stampa periodica, le ditte possono usufruire oltre che delle facilitazioni creditizie di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, che prevede il contributo statale negli interessi sui finanziamenti, anche dell'intervento del Mediocredito centrale ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: RUFFINI.

TOZZI CONDIVI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere quali provvedimenti si intendano adottare per il personale della motorizzazione civile che, in base all'accordo relativo alla regolamentazione delle indennità extra-stipendio, siglato il 17 marzo 1973, tra il Ministro per la riforma della pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali, verrebbe a perdere in parte i benefici di cui alla legge n. 14 del 1967, in quanto le quote *pro-capite* previste dalla piattaforma retributiva concordata sono di gran lunga inferiori alle indennità fissate dalla legge n. 14 sopra richiamata.

Si chiede se ricorra l'opportunità di prevedere negli accordi di corrispondere al predetto personale un assegno ad personam pari alla differenza tra l'indennità prevista dalla legge n. 14 e quella della piattaforma concordata, analogamente a quanto è sempre avvenuto in tutti i casi di variazioni di retribuzioni.

E ciò per i seguenti motivi:

1) l'indennità di cui alla legge n. 14 è devoluta anche in considerazione del particolare servizio che il personale della motorizza-

zione civile è chiamato ad espletare e soprattutto rappresenta un rimborso spese forfetario per le operazioni automobilistiche effettuate fuori sede (vedere articolo unico, comma 14);

2) la possibilità di aumento della indennità prevista dal comma 11 dell'articolo unico, fino ad un massimo del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1969 non si è mai verificata, per cui, in considerazione dell'aumentato costo della vita, ciò è equivalso ad una effettiva diminuzione di tale indennità;

3) la retroattività al 1° gennaio 1973 prevista dalla piattaforma rivendicativa porrebbe i dipendenti della motorizzazione civile nella condizione di debitori nei confronti dello Stato, loro malgrado. (4-04845)

RISPOSTA. — L'accordo intervenuto tra Governo e sindacati nel marzo del corrente anno sul trattamento economico del personale statale non dirigente ha dato luogo ad un disegno di legge di recente approvato dal Governo.

In armonia con quanto stabilito in sede d'accordo, il disegno di legge prevede la corresponsione ai dipendenti civili dello Stato d'un assegno perequativo pensionabile e la contemporanea soppressione di qualsiasi diverso emolumento accessorio.

Per quanto riguarda il personale della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, l'articolo 22 del disegno di legge prevede la conservazione, a titolo d'assegno ad personam riassorbibile, della differenza tra l'assegno goduto dal predetto personale ai sensi dell'articolo 4 del decreto legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito nella legge 16 febbraio 1967, n. 14, e l'assegno perequativo pensionabile.

Il Ministro: PRETI.

TOZZI CONDIVI. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e di grazia e giustizia.* — Per conoscere se si intenda continuare la violazione delle norme di legge con le dolorose conseguenze che tutti lamentano, dando una amara applicazione di quella che si chiama una società permissiva.

Nei giorni scorsi il giro ciclistico della Campania è stato sospeso per uno dei tanti blocchi stradali che si operano oramai in tutta Italia con il benessere delle forze dell'ordine e della autorità giudiziaria, tutto questo in piena violazione dell'articolo unico del decreto-legge 22 gennaio 1948, n. 66.

Un rigido e fattivo ritorno al rispetto della legge è reclamato dall'enorme maggioranza del popolo italiano che intende sia garantito il libero esercizio della vita privata e sociale. (4-04846)

RISPOSTA. — L'episodio segnalato nella interrogazione è oggetto di una istruttoria penale attualmente in corso in via formale presso il tribunale di Napoli a carico di persone già identificate e di ignoti da identificare, autori del reato di blocco stradale previsto dal decreto-legge 22 gennaio 1948, n. 66.

Il Ministro di grazia e giustizia: ZAGARI.

TRIPODI GIROLAMO E CATANZARITI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere le ragioni per cui è stato ritardato il pagamento degli assegni di pensione a circa 700 ciechi civili della provincia di Reggio Calabria i quali ciechi non riscuotono l'assegno da molto tempo malgrado ripetute sollecitazioni.

Tale ingiustificato ritardo ha determinato gravi disagi per la categoria dei ciechi civili i quali venendo privati per lungo tempo della pensione non hanno altra possibilità di sostentamento e quindi costretti alla miseria e alla fame.

Di fronte alla grave situazione gli interroganti chiedono di conoscere quali misure urgenti intendano predisporre per far liquidare rapidamente tutti i ratei maturati e disciplinare per il futuro la corresponsione in modo di evitare il verificarsi di ingiustificati ritardi. (4-06237)

RISPOSTA. — Alla data del 31 luglio 1973, a cura del tesoriere dell'ECA di Reggio Calabria, sono stati emessi tutti gli assegni di pensione per i ciechi civili della provincia.

Si precisa, inoltre, che al fine di rendere più razionale e spedita la procedura di pagamento di che trattasi — la cui complessità, talvolta, è stata, per il passato, causa di lentezze — su iniziativa di questo Ministero, il Consiglio dei ministri, nella seduta dell'11 agosto scorso, ha approvato uno schema di disegno di legge incentrato, sostanzialmente, su tre adempimenti principali: 1) predisposizione degli elaborati mediante procedimenti elettronici; 2) rilascio di un apposito libretto agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti interessati; 3) pagamento di pensioni

od assegni da parte degli uffici postali con rimborso a carico dei fondi stanziati nel bilancio dell'interno.

Il Sottosegretario di Stato: LEPRE.

VECCHIARELLI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se risponda al vero la notizia di un imminente provvedimento di soppressione di alcune preture e — tra queste — di quella di Agnone (Isernia).

Per ricordare che la pretura di Agnone è la più distante dal tribunale di Isernia e serve una vasta zona di comuni montani.

(4-05412)

RISPOSTA. — Questo Ministero non ha attualmente allo studio alcun provvedimento riguardante la soppressione di preture e, in particolare, della pretura di Agnone.

Il Ministro: ZAGARI.

VERGA. — *Ai Ministri dei trasporti e aviazione civile e degli affari esteri.* — Per avere notizie in relazione al problema della mancanza di carrozze ferroviarie per il trasporto degli emigrati dai luoghi di lavoro, ubicati nei paesi della Comunità economica europea, ai comuni di origine nel Mezzogiorno.

Alcuni recenti episodi hanno messo in luce la mancanza di coordinamento tra le amministrazioni ferroviarie dei vari Stati, e, in particolare, la cronica carenza di vetture. Pur tenendo conto che il paese, in questo particolare periodo, registra una utilizzazione completa delle vetture, con esigua disponibilità di carrozze per il rientro degli emigrati dall'estero, l'interrogante chiede di conoscere in che modo s'intende affrontare il problema,

che sarà senz'altro più acuto nel prossimo mese di agosto e che, indubbiamente, poteva essere largamente previsto, per evitare disagi ed incresciosi episodi di giusta protesta nelle stazioni dei paesi stranieri che ospitano i nostri emigrati. (4-06048)

RISPOSTA. — Per far fronte ai massicci spostamenti di emigrati italiani da e per l'estero che si verificano in occasione delle festività tradizionali e delle ferie estive, vengono tenute ogni anno delle apposite riunioni fra i rappresentanti di tutte le ferrovie interessate, allo scopo di programmare l'apporto di vetture da parte di ciascuna amministrazione, gli orari ed il numero di treni occorrenti. Circa i recenti episodi cui si riferisce l'interrogante si fa presente che l'unico disservizio verificatosi è stato il tardato arrivo in Belgio di alcuni materiali vuoti necessari per assicurare dei treni a carico, la cui partenza era programmata per il 7 luglio.

L'inconveniente fu dovuto al disguido di una tradotta, erroneamente inviata in Germania, ed alle serie difficoltà di circolazione venutesi a creare sulla linea del Sempione e nel compartimento di Milano a causa dell'interruzione del transito del Gottardo a seguito di un deragliamento in territorio svizzero, protrattasi per oltre 24 ore.

Ad eccezione del caso citato, i programmi concordati sono stati sempre rispettati, pur nella difficile situazione connessa con la consistenza del parco vetture, inadeguata a fronteggiare convenientemente le forti concentrazioni di traffico.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile: PRETI.